



persona - casa

Nuova Protezione Casa

Condizioni di Assicurazione
comprehensive del Glossario e
dell'Informativa sulla Privacy

Documento rivisto secondo le Linee Guida
per contratti chiari e comprensibili
(ANIA 2024)

Prima della sottoscrizione leggere
attentamente il Set Informativo

contratto di assicurazione
per la casa e la famiglia



edizione gennaio 2026
AXA Assicurazioni S.p.A.



persona - casa


Nuova Protezione Casa

Condizioni di Assicurazione
comprehensive del Glossario e
dell'Informativa sulla Privacy

Documento rivisto secondo le Linee Guida
per contratti chiari e comprensibili
(ANIA 2024)

Prima della sottoscrizione leggere
attentamente il Set Informativo

contratto di assicurazione
per la casa e la famiglia



edizione gennaio 2026
AXA Assicurazioni S.p.A.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F.n. 00902170018 - P.I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967
- Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

	pag.
Premessa	10
Area Clienti	12
Contatti Utili	13
Glossario	14
SEZIONE 1 - INCENDIO E ALTRI DANNI ALLA CASA	22
Cosa assicurato	23
Art. 1.1 Cose assicurate	23
Art. 1.2 Incendio, fulmine, esplosione e scoppio	23
Art. 1.3 Danni a terzi da incendio (Ricorso terzi)	24
Art. 1.4 Fenomeno elettrico	24
Art. 1.5 Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature	24
Art. 1.6 Eventi atmosferici scelta Base	25
Art. 1.7 Eventi atmosferici scelta Estesa	25
Art. 1.8 Acqua piovana	26
Art. 1.9 Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio	26
Art. 1.10 Guasti causati dai ladri	27
Art. 1.11 Rottura lastre	27
Art. 1.12 Spese in aggiunta	27
Art. 1.13 Spese consequenziali di fenomeno elettrico	27
Art. 1.14 Perdita dei canoni di locazione	27
Art. 1.15 Terremoto	27
Art. 1.16 Inondazioni, Alluvioni	28
Art. 1.17 Estensione contenuto Top	28
Cosa non assicurato	29
Art. 1.18 Esclusioni comuni.....	29
Art. 1.19 Ulteriori esclusioni specifiche.....	30
Come mi assicuro	34
Art. 1.20 Decorrenza delle garanzie con carenza	34
Art. 1.21 Buona fede	35
Art. 1.22 Rinuncia alla rivalsa.....	35
Art. 1.23 Colpa grave	36
Art. 1.24 Destinazione d’uso del fabbricato	36
Art. 1.25 Destinazione d’uso dell’abitazione.....	36
Art. 1.26 La manutenzione del fabbricato	36
Art. 1.27 Caratteristiche costruttive	36
Art. 1.28 Strutture portanti del fabbricato	36
Art. 1.29 La scelta della forma di Assicurazione.....	37
Art. 1.30 Fabbricato destinato ad attività varie per oltre 1/3 della superficie	37
Art. 1.31 Applicazione franchigia per sinistro su parti comuni	37
Art. 1.32 Limiti territoriali.....	37
Art. 1.33 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	38

SEZIONE 2 - FURTO	41
Cosa assicurato	41
Art. 2.1 Formula di assicurazione e cose assicurate	41
Art. 2.2 Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione	41
Art. 2.3 Gioielli e valori in cassaforte	42
Art. 2.4 Scippo, rapina e furto con destrezza all'esterno dell'abitazione	42
Art. 2.5 Guasti causati dai ladri	43
Cosa non assicurato	43
Art. 2.6 Esclusioni comuni	43
Art. 2.7 Ulteriori esclusioni specifiche	43
Come mi assicurato	44
Art. 2.8 Destinazione d'uso dell'abitazione	44
Art. 2.9 Caratteristiche costruttive	44
Art. 2.10 Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato	44
Art. 2.11 Dimora saltuaria	45
Art. 2.12 La forma di assicurazione	45
Art. 2.13 Limiti territoriali	45
Art. 2.14 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	45
 SEZIONE 3 - TUTELA DELLE OPERE D'ARTE E DEGLI STRUMENTI MUSICALI	 47
Cosa assicurato	47
Art. 3.1 Oggetti assicurati e il loro valore	47
Art. 3.2 Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali	47
Cosa non assicurato	48
Art. 3.3 Esclusioni comuni	48
Art. 3.4 Ulteriori esclusioni specifiche	49
Come mi assicurato	50
Art. 3.5 La forma di assicurazione	50
Art. 3.6 Trasporto degli oggetti d'arte	50
Art. 3.7 Trasporto degli strumenti musicali	50
Art. 3.8 Estensione territoriale per gli strumenti musicali	50
Art. 3.9 Deroga alla proporzionale	51
Art. 3.10 Destinazione d'uso del fabbricato	51
Art. 3.11 Destinazione d'uso dell'abitazione	51
Art. 3.12 Caratteristiche costruttive	51
Art. 3.13 Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato	51
Art. 3.14 Disabitazione	52
Art. 3.15 Limiti territoriali	52
Art. 3.16 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	52

SEZIONE 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	53
Cosa assicurato	53
Art. 4.1 Persone Assicurate	53
Art. 4.2 Oggetto dell'assicurazione	53
Art. 4.3 Responsabilità civile nella vita privata	53
Art. 4.4 Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti	55
Art. 4.5 Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione	55
Art. 4.6 Responsabilità civile del proprietario che dà in affitto o in comodato d'uso l'abitazione	56
Art. 4.7 Responsabilità civile per l'attività di B&B e affittacamere	56
Art. 4.8 Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione	57
Cosa non assicurato	57
Art. 4.9 Esclusioni comuni	57
Art. 4.10 Persone non considerate terzi	58
Art. 4.11 Ulteriori esclusioni specifiche	58
Come mi assicurato	59
Art. 4.12 Limiti territoriali	59
Art. 4.13 Destinazione d'uso dell'abitazione	60
Art. 4.14 La manutenzione del fabbricato	60
Art. 4.15 Applicazione franchigia per sinistro su parti comuni	60
Art. 4.16 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	60
SEZIONE 5 - TUTELA LEGALE	62
Cosa assicurato	62
Art. 5.1 Assicurati	62
Art. 5.2 Tutela Legale	62
Cosa non assicurato	65
Art. 5.3 Esclusioni Tutela Legale	65
Come mi assicurato	66
Art. 5.4 Limiti territoriali	66
Art. 5.5 Decorrenza della garanzia	66
Art. 5.6 Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione	67
Art. 5.7 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	67
SEZIONE 6 - VITA DIGITALE	68
Cosa assicurato	68
Art. 6.1 Assicurati	68
Art. 6.2 Vita Digitale	68
Cosa non assicurato	71
Art. 6.3 Esclusioni Vita Digitale	71
Come mi assicurato	72
Art. 6.4 Limiti territoriali	72
Art. 6.5 Decorrenza della garanzia	73

Art. 6.6	Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione	73
Art. 6.7	Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	73
SEZIONE 7 - ASSISTENZA		74
Cosa assicurato		74
Art. 7.1	Pronto intervento artigiano	74
Cosa non assicurato.....		78
Art. 7.2	Esclusioni comuni.....	78
Art. 7.3	Ulteriori esclusioni specifiche	78
Come mi assicuro		79
Art. 7.4	Limiti di esposizione.....	79
Art. 7.5	Responsabilità	79
Art. 7.6	Limiti territoriali	79
Art. 7.7	Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	80
SEZIONE 8 - VIVO CASA!		81
Cosa assicurato		81
Art. 8.1	Vivo Casa!	81
Art. 8.2	Assistenza all'abitazione con massimale a consumo	81
Art. 8.3	Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi	85
Art. 8.4	Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati.....	86
Art. 8.5	Check-up abitazione	87
Cosa non assicurato.....		89
Art. 8.6	Esclusioni comuni	89
Art. 8.7	Ulteriori esclusioni specifiche.....	89
Come mi assicuro		90
Art. 8.8	Operatività della garanzia Assistenza all'abitazione con massimale a consumo	90
Art. 8.9	Limiti di esposizione.....	91
Art. 8.10	Decorrenza della garanzia Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi.....	91
Art. 8.11	Operatività del servizio Check-up abitazione.....	91
Art. 8.12	Limiti territoriali	91
Art. 8.13	Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	92
SEZIONE 9 - CONFIDO		93
Cosa assicurato		93
Art. 9.1	Animali assicurati	93
Art. 9.2	Responsabilità civile cani e gatti PLUS	93
Art. 9.3	Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici	94
Art. 9.4	Tutela Legale cani e gatti	94
Cosa non assicurato.....		95
Art. 9.5	Esclusioni comuni	95
Art. 9.6	Persone non considerate terzi	95
Art. 9.7	Ulteriori esclusioni specifiche.....	96

Come mi assicuro	97
Art. 9.8 Decorrenza della garanzia	97
Art. 9.9 Operatività della garanzia Responsabilità civile cani e gatti PLUS	97
Art. 9.10 Razze canine	97
Art. 9.11 Operatività della garanzia Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici	98
Art. 9.12 Limiti territoriali	98
Art. 9.13 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	98
SEZIONE 10 - GREEN	99
Cosa assicuro	99
Art. 10.1 Cose Assicurate	99
Art. 10.2 Pannelli solari o fotovoltaici	99
Art. 10.3 Terremoto Pannelli solari o fotovoltaici	100
Art. 10.4 Furto Pannelli solari o fotovoltaici	100
Art. 10.5 Stazione di ricarica domestica	100
Cosa non assicuro	101
Art. 10.6 Esclusioni comuni	101
Art. 10.7 Ulteriori esclusioni specifiche	101
Come mi assicuro	103
Art. 10.8 Decorrenza delle garanzie con carenza	103
Art. 10.9 Operatività delle garanzie	104
Art. 10.10 Buona fede.....	104
Art. 10.11 Rinuncia alla rivalsa.....	104
Art. 10.12 Colpa grave	104
Art. 10.13 Limiti territoriali	105
Art. 10.14 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	105
SEZIONE 11 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO	106
Cosa fare in caso di sinistro Incendio e altri danni alla casa e Green	108
Art. 11.1 Cosa fare in caso di sinistro	108
Art. 11.2 Esagerazione dolosa del danno	109
Art. 11.3 Chi valuta l'ammontare del danno (Arbitrato irrituale)	109
Art. 11.4 L'attività dei periti (mandato dei periti)	109
Art. 11.5 La determinazione del danno	110
Art. 11.6 Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero	111
Art. 11.7 A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza	111
Art. 11.8 Limite massimo di indennizzo	111
Art. 11.9 Termini di pagamento dell'indennizzo	111
Art. 11.10 Anticipo indennizzo	112
Art. 11.11 Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro (forma a primo rischio assoluto)	112
Cosa fare in caso di sinistro Furto e Furto Pannelli solari o fotovoltaici	112
Art. 11.12 Cosa fare in caso di sinistro	112
Art. 11.13 Esagerazione dolosa del danno	113

Art. 11.14 Chi valuta l'ammontare del danno (Arbitrato irrituale)	113
Art. 11.15 L'attività dei periti (mandato dei periti)	113
Art. 11.16 La determinazione del danno	114
Art. 11.17 A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza	114
Art. 11.18 Limite massimo di indennizzo	114
Art. 11.19 Termini di pagamento dell'indennizzo	115
Art. 11.20 Recupero delle cose rubate	115
Art. 11.21 Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro	115
Cosa fare in caso di sinistro Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali	116
Art. 11.22 Cosa fare in caso di sinistro	116
Art. 11.23 Esagerazione dolosa del danno	116
Art. 11.24 Chi valuta l'ammontare del danno (Arbitrato irrituale)	117
Art. 11.25 L'attività dei periti (mandato dei periti)	117
Art. 11.26 La determinazione del danno	117
Art. 11.27 Assicurazione parziale	118
Art. 11.28 Limite massimo di indennizzo	118
Art. 11.29 Termini di pagamento dell'indennizzo	118
Art. 11.30 Recupero delle cose rubate	118
Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità Civile verso terzi	118
Art. 11.31 Cosa fare in caso di sinistro	118
Art. 11.32 Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza	118
Art. 11.33 Criteri di risarcimento per l'invalidità permanente dei figli minori	119
Art. 11.34 Termini di pagamento del risarcimento	119
Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale	119
Art. 11.35 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale	119
Art. 11.36 Mezzi di prova e documenti per la prestazione della garanzia	119
Art. 11.37 Gestione del sinistro Tutela Legale	120
Art. 11.38 Recupero di somme	120
Art. 11.39 Termini per il pagamento	120
Cosa fare in caso di sinistro Vita Digitale	121
Art. 11.40 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale	121
Art. 11.41 Mezzi di prova e documenti per la prestazione della garanzia	121
Art. 11.42 Gestione del sinistro Tutela Legale	121
Art. 11.43 Recupero di somme	122
Art. 11.44 Termini per il pagamento	122
Art. 11.45 Come richiedere le prestazioni di assistenza	122
Cosa fare in caso di sinistro Assistenza	122
Art. 11.46 Come richiedere le prestazioni di assistenza	122
Art. 11.47 Controversie sulla liquidazione dei danni (Arbitrato irrituale)	123

Cosa fare in caso di sinistro Vivo Casa!	123
Art. 11.48 Come richiedere le prestazioni di assistenza all'abitazione con massimale a consumo	123
Art. 11.49 Come richiedere le prestazioni di estensione di garanzia agli elettrodomestici e dispositivi	124
Art. 11.50 Come richiedere le prestazioni del servizio di Ricerca artigiani e fornitori convenzionati e il Check-up abitazione	124
Art. 11.51 Termini di pagamento dell'indennizzo.....	124
Cosa fare in caso di sinistro Confido	125
Art. 11.52 Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità civile cani e gatti PLUS	125
Art. 11.53 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza	125
Art. 11.54 Cosa fare in caso di sinistro Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici	125
Art. 11.55 Criteri di liquidazione	126
Art. 11.56 Termini per il pagamento (valido per Responsabilità civile cani e gatti PLUS e Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici)	126
Art. 11.57 Controversie sulla liquidazione dei danni (Arbitrato irrituale)	126
Art. 11.58 Gestione del sinistro Tutela Legale	126
Art. 11.59 Insorgenza del sinistro Tutela Legale	127
Art. 11.60 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale	128
Art. 11.61 Mezzi di prova e documenti per la prestazione della garanzia Tutela Legale cani e gatti.....	128
Art. 11.62 Termini per il pagamento	128
SEZIONE 12 - NORME COMUNI	129
Art. 12.1 Dichiarazioni per la valutazione del rischio.....	129
Art. 12.2 Altre assicurazioni	129
Art. 12.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	129
Art. 12.4 Indicizzazione	130
Art. 12.5 Modifiche dell'assicurazione	130
Art. 12.6 Aggravamento del rischio	130
Art. 12.7 Diminuzione del rischio	130
Art. 12.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.....	130
Art. 12.9 Recesso in caso di sinistro	131
Art. 12.10 Oneri fiscali	131
Art. 12.11 Tribunale competente	131
Art. 12.12 Rinvio alle norme di legge	131
Art. 12.13 Rimborso del premio	131
Art. 12.14 Nuova dimora (trasloco)	131
Art. 12.15 Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza ..	132
Art. 12.16 Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto	132
Art. 12.17 Beni di interesse storico, imposta sulle assicurazioni (operante se richiamata in polizza)	132
Art. 12.18 Facoltà di modifica del premio a scadenza	132
Articoli di legge	133
Informativa sulla Privacy	138



Nuova Protezione Casa è un prodotto assicurativo multigaranzia pensato per proteggere fino a cinque abitazioni, di proprietà o in locazione.

Il prodotto si articola in dieci **Sezioni di copertura** che comprendono **garanzie di base e garanzie opzionali**, da selezionare in base alle tue esigenze specifiche:

1. Incendio e altri danni alla casa
2. Furto
3. Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali
4. Responsabilità Civile verso terzi
5. Tutela Legale
6. Vita Digitale
7. Assistenza
8. Vivo Casa!
9. Confido
10. Green

Le ultime due Sezioni del prodotto comprendono le seguenti norme:

11. Norme che regolano il sinistro
12. Norme comuni

Inoltre, puoi scegliere tra sei pacchetti precostituiti di garanzie per soddisfare le tue esigenze specifiche:

Formula	
Standard	Un pacchetto di garanzie dedicato a chi vuole proteggere l'abitazione dai grandi eventi dannosi e si vuole tutelare dai danni che può provocare a terzi.
Consigliata	Un pacchetto di garanzie dedicato a chi vuole proteggere l'abitazione da piccoli e grandi eventi dannosi e si vuole tutelare dai danni che può provocare a terzi.
Mutuo	Un pacchetto dedicato ai proprietari di un'abitazione in fase di sottoscrizione di un mutuo.
RC capofamiglia	Un pacchetto dedicato a chi vuole tutelarsi dai danni che può provocare a terzi nella vita privata e in quanto proprietario o conduttore di un'abitazione.
Confido	Un pacchetto dedicato ai proprietari di cani e gatti.
Vivo Casa!	Un pacchetto dedicato a chi vuole un supporto per gestire le emergenze nell'abitazione.



Avvertenze

Ti ricordiamo che quando acquisti **Nuova Protezione Casa**:

- il **Contraente** sei **Tu** (la persona che firma il contratto di assicurazione e che si impegna a pagare il premio);
- sulla polizza trovi indicate le garanzie con le quali ti assicuri, con l'indicazione delle somme assicurate, dei massimali e il premio che hai pagato;
- sulla polizza e sulle Condizioni di Assicurazione, trovi indicati i **limiti di indennizzo**, di **risarcimento**, gli **sco-perti** e le **franchigie**;
- le definizioni del **Glossario** hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. Trovi un Glossario generale, valido per tutte le Sezioni di copertura e un Glossario specifico per le Sezioni "Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali", "Vita Digitale", "Vivo Casa" e "Confido" che integra quello generale;
- le tue **dichiarazioni**, riportate in polizza, hanno pieno valore contrattuale;
- le presenti **Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza Nuova Protezione Casa** da te stipulata.

Legenda

Per rendere più chiara la lettura delle Condizioni di Assicurazione sono stati usati i seguenti elementi grafici:

- **sfondo grigio** per evidenziare le frasi che indicano:
 - ◊ decadenze e nullità;
 - ◊ limitazioni ed esclusioni che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo;
 - ◊ comportamenti da seguire.
- **grassetto corsivo** per indicare i termini contenuti nel Glossario;

- riquadri con bordo tratteggiato per i contatti di **AXA** o **AXA Partners**;

- riquadri con linea continua per:
 - ◊ chiarire con esempi pratici le regole di funzionamento di alcuni meccanismi tipici delle assicurazioni. Questi esempi non hanno alcun valore contrattuale;
 - ◊ semplificare e rendere più chiari alcuni concetti tipici delle assicurazioni.

Ti ricordiamo, inoltre, che di seguito puoi consultare:

- la pagina dedicata alla tua **Area Clienti**, uno spazio dedicato dove potrai consultare la tua posizione assicurativa, ovunque tu sia;
- la pagina **Contatti Utili**, per tutte le comunicazioni relative alla polizza.



Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale/P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito **www.axa.it** oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su **www.axa.it**, sezione **Contatti**
- 🗨 **Chat** presente in Area Clienti
- ☎ Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- ✉ Indirizzo PEC: **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**

My AXA è la App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Contatti utili


In caso di emergenza Clienti AXA

Contatta subito uno dei nostri numeri di emergenza in caso di incidente, furto, soccorso stradale o altre richieste di assistenza urgenti.



RICHIEDI CARROATTREZZI CON GEOLOCALIZZAZIONE IN TEMPO REALE **axa.e-rescue.it**

Sempre attivi h24, 365 giorni l'anno.



ASSISTENZA PER CLIENTI AXA: STRADALE, MEDICA DI URGENZA, ABITAZIONE E VIAGGIO **800 271 343**

(dall'estero +39 06 42 11 55 05)

Sempre attivi h24, 365 giorni l'anno.



SINISTRI AUTO, MOTO, CASA, INFORTUNI E SALUTE **800 085 559**

(dall'estero +39 06 45 202 137)

Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, e per i sinistri salute anche il sabato dalle 9.00 alle 13.00.



Per informazioni

Modulo di richiesta online

 **www.axa.it** (sezione Contatti)



Reclami

Modulo di richiesta online

 **www.axa.it** (sezione Contatti)

 Mail: **reclami@axa.it**

 PEC: **reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it**

 Posta: **AXA Assicurazioni S.p.A.** - c.a Reclami Corso Como, 17 - 20154 Milano



Di seguito sono riportate le definizioni dei termini più rilevanti usati nelle Condizioni di Assicurazione (evidenziati in grassetto corsivo) e il rispettivo significato attribuito in modo convenzionale per la stipula ed esecuzione della polizza.

<i>Abitazione:</i>	singola unità immobiliare destinata a civile abitazione e a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di Fabbricato di proprietà comune, che può essere: <ul style="list-style-type: none"> • appartamento (tipo A) complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso principale all'interno dello stabile ma con accesso comune dall'esterno; • villa a schiera o casa unifamiliare (tipo B), complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, con accesso indipendente dall'esterno; • villa (tipo C), complesso di locali con uno o più accessi dall'esterno, isolato da altri fabbricati.
<i>Abitazione abituale:</i>	l'abitazione dove l'Assicurato e il nucleo familiare vivono in modo continuativo e stabile.
<i>Aeromobile giocattolo:</i>	aeromobile senza pilota progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere usato ai fini di gioco.
<i>Aeromobile a pilotaggio remoto (drone):</i>	mezzo aereo con massa operativa al decollo fino a 900 grammi: <ul style="list-style-type: none"> • senza persone a bordo; • pilotato a distanza a vista; • dotato di equipaggiamento che ne consente il volo automatico; • utilizzato solo per scopi ricreativi e sportivi.
<i>Aeromodello:</i>	mezzo aereo utilizzato in preferenza da organizzazioni riconosciute dalla legge in uno Stato Membro e solo per scopi ricreativi e sportivi: <ul style="list-style-type: none"> • senza persone a bordo; • pilotato a distanza; • senza equipaggiamenti per il volo automatico o autonomo; • che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'aiuto di strumenti visivi.
<i>Animale domestico:</i>	tutti gli animali che vivono in maniera stabile con l'uomo, che li nutre e li protegge. Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali: <ul style="list-style-type: none"> • proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96); • utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.
<i>Arbitrato:</i>	Procedura alternativa alla giustizia ordinaria per risolvere controversie tra le parti, relative al contratto. Ci sono 2 tipi di arbitrato: <ul style="list-style-type: none"> • rituale, quando la decisione degli arbitri (chiamata "lodo") ha la stessa efficacia della sentenza di un giudice; • irrituale, quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la decisione è vincolante solo tra le Parti.
<i>Assicurato:</i>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<i>Assicurazione:</i>	L'assicurazione è un contratto in cui una parte (l'assicuratore) si impegna, dietro pagamento di un premio, a indennizzare un'altra parte (l'assicurato) per un danno subito a seguito di un evento imprevisto (il sinistro).
<i>Assistenza Stragiudiziale:</i>	attività finalizzata alla risoluzione di una vertenza prima del ricorso all'autorità giudiziaria, con l'obiettivo di evitarne l'intervento.
<i>AXA:</i>	AXA Assicurazioni S.p.A.
<i>AXA Partners:</i>	Inter Partner Assistance S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Roma, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156



Bicicletta Elettrica:	bicicletta a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggetta all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile prevista per i veicoli a motore.
Cane a rischio elevato di aggressività:	cani iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 03/03/2009 e successive modifiche e integrazioni.
Carenza:	periodo che intercorre fra la data di decorrenza della polizza e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura assicurativa.
Cassaforte:	<p>contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei gioielli e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della Cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve prevedere catenacci ad espansione, con serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione).</p> <p>La Cassaforte deve avere peso minimo 200 kg. tranne per le casseforti a muro, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non è possibile estrarre senza la demolizione dello stesso.</p>
Centrale Operativa:	<p>la struttura organizzativa della Inter Partner Assistance Services S.r.l. Indirizzo: Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma; Numero Verde: 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia); Telefono: +39.06.42.11.55.05 (per chiamate dall'estero)</p> <p>costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che garantisce il contatto telefonico con l'Assicurato, organizza gli interventi sul posto ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.</p>
Collaboratori domestici:	prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, compresi babysitter.
Contenuto:	<p>l'insieme delle cose che si trovano all'interno dell'abitazione, nell'eventuale studio privato coesistente, che appartengono alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. arredamento: mobili in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quant'altro di inerente l'abitazione o in uso all'Assicurato; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro; abbigliamento personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario; 2. oggetti particolari: apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, decoder, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (apparecchi telefonici anche portatili, sistemi di prevenzione, di videosorveglianza e di allarme comprese le loro parti installate all'esterno dell'abitazione, tablet, smartphone, computer, stampanti, fax, strumenti musicali elettronici e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 5.000 euro; 3. oggetti pregiati: quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, arazzi, sculture, oggetti d'arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria; 4. gioielli: orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore a 5.000 euro, orologi di metallo prezioso, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico; 5. valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta rappresentante un valore (come ad esempio buoni pasto, francobolli, marche da bollo, schede telefoniche); 6. cose poste o installate nelle pertinenze: arredamento, provviste di famiglia e quant'altro di inerente l'abitazione o in uso all'Assicurato comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori. Sono esclusi oggetti pregiati, gioielli e valori, autoveicoli, motocicli, cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale.



Contenuto all'aperto:	arredamento, impianti ed attrezzature per giardinaggio, inclusi quelli a motore (esclusi quelli soggetti a Responsabilità civile autoveicoli) situati nell'area all'aperto di pertinenza dell'abitazione o in uso all'Assicurato.
Contraente:	sei Tu, il soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio, nell'interesse tuo o di altri soggetti.
Cose:	gli oggetti materiali, mobili ed immobili, gli animali.
Cose assicurate:	le cose protette dal contratto di assicurazione.
Danno extracontrattuale:	danno conseguente a fatto illecito: del derubato, del truffato, del diffamato o, di solito, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Degrado d'uso:	deterioramento o usura dovuto all'utilizzo continuo nel tempo.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione:	costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.
Fabbricato:	intero complesso delle opere edili comprese le opere di fondazione e/o interrato, escluso il terreno. Si intendono inclusi: <ol style="list-style-type: none"> 1. gli impianti fissi per natura e destinazione al servizio del fabbricato assicurato e degli spazi esterni di sua pertinenza (come ad esempio parchi, giardini, strade private e vie di accesso) quali: impianti elettrici, elettronici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati come cosa a sé stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, di videosorveglianza e le parabole; 2. le recinzioni fisse e i cancelli anche automatizzati, i fissi e gli infissi, i rivestimenti, le pareti divisorie, le controsoffittature, gli affreschi e le statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private; 3. le pertinenze (come ad esempio box auto, cantine, soffitte, locali utilizzati per lo stoccaggio di beni ad uso domestico e personale, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature ed impianti sportivi) comunque costruite se realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.). I box auto, quando separati, sono compresi se sono ubicati nel raggio di non oltre 1 km dall'abitazione assicurata; 4. in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.
Fissi, infissi:	fissi: quanto è stabilmente fissato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (per esempio grondaie, pluviali, ringhiere); infissi: serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché i telai dove sono fissati (per esempio porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).
Franchigia:	l'importo a carico dell'Assicurato che viene dedotto dall'importo indennizzabile. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei limiti massimi di indennizzo.
Furto:	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.
Garanzia:	insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
Impianti fissi per natura e destinazione:	gli impianti che, per natura, sono considerati parte integrante del fabbricato e, per destinazione, sono funzionali al suo utilizzo.



Implosione:	repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inondazioni, Alluvioni:	fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e di bacini naturali o artificiali.
Invalidità Permanente:	l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile del danneggiato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Italia:	il territorio geografico comprendente la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Lastre:	le lastre di cristallo, di mezzo cristallo e di vetro in genere, il vetro stratificato di sicurezza, il vetro fotovoltaico, gli specchi e le lastre in materia plastica rigida che fanno parte dell'arredamento o degli elettrodomestici (esclusi televisori, computer, tablet e smartphone) o pertinenti al fabbricato.
Manto esterno del tetto:	la superficie esterna del tetto in diretto contatto con gli agenti atmosferici.
Manutenzione ordinaria:	gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione straordinaria:	gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, e in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre se non alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportano modifiche delle destinazioni di uso.
Massimale:	importo massimo che l'impresa assicuratrice è disposta a pagare in caso di sinistro o danno, secondo le condizioni della polizza.
Materiali Incombustibili:	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Metallo prezioso:	oro e platino.
Nucleo familiare:	l'insieme delle persone che coabitano e hanno la stessa residenza, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela, di adozione o affettivo e di quelle che, anche se non abitano insieme, risultano fiscalmente a carico.
Pannelli solari o fotovoltaici:	impianto solare termico per la produzione di acqua calda o fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per uso domestico o privato. Sono compresi gli inverter, le batterie di accumulo, i contatori e i relativi cavi di collegamento.
Parti:	il Contraente (tu) e AXA.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione. Indica le cose e le persone assicurate, il cane o il gatto di proprietà dell'assicurato con le relative descrizioni, le somme, i capitali, i massimali assicurati e le garanzie acquistate.
Premio:	il costo dell'assicurazione, cioè la somma dovuta dal Contraente (tu) ad AXA.
Rapina:	reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, tramite violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come indicato all'articolo 628 Codice Penale.
Rivalsa:	è il diritto che l'assicuratore ha, in forza dell'art. 1916 c.c., dopo aver pagato l'indennizzo all'Assicurato, di sostituirsi a quest'ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare dal danneggiante la somma liquidata sotto forma di indennizzo.



Scasso:	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o di mobili contenenti i beni assicurati, che non rendono più possibile il regolare funzionamento che c'era prima del danno.
Scippo:	furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile secondo la polizza, espressa in percentuale sull'importo del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio:	rottura repentina di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alla garanzia Tutela Legale nella vita privata, la violazione di norme di legge o la lesione del diritto che hanno generato il fatto dannoso o penalmente rilevante, per il quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro indennizzabile:	evento che comporta l'obbligo al pagamento da parte dell'Impresa assicuratrice, in base alle condizioni previste dal contratto.
Spese di giustizia:	sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.
Spese per l'intervento di un legale:	sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e spese, con l'esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (come ad esempio la bollatura di documenti).
Spese Peritali:	le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti tecnici d'ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti tecnici di parte).
Stato di famiglia:	certificato rilasciato dal Comune di residenza in cui sono indicati tutti i componenti della famiglia anagrafica. Individua quell'insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o, semplicemente, affettivo.
Stazione di Ricarica domestica:	dispositivo con il quale è possibile effettuare il pieno di energia ai veicoli elettrici o ibridi.
Tende esterne frangisole:	sistemi di schermatura oscuranti, applicati verticalmente alle facciate di edifici in corrispondenza dei serramenti per riparare gli ambienti interni dai raggi diretti del sole; pur essendo di solito costituite da liste parallele (per lo più metalliche) fisse od orientabili, si distinguono dalle tende veneziane esterne sia per la maggiore robustezza della struttura lamellare che del filo guida.
Terremoto:	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo:	atto che comprende l'uso, la minaccia o l'esercizio di forza o violenza da parte di una persona o un gruppo. Può essere commesso in maniera individuale o per conto di un'organizzazione o di un Governo. È realizzato con finalità politiche, religiose, ideologiche o simili. Può essere finalizzato anche a influenzare un Governo o a incutere timore nella popolazione o in una sua parte.
Tetto:	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Transazione:	accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite fra di loro insorta o la prevengono.
Truffa:	sottrazione di cose assicurate tramite artifici o raggiri che inducono la vittima in errore, solo nel caso in cui il reato è compiuto tramite accesso fraudolento all'abitazione assicurata.
Tube interrato:	la tubatura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.



Valore a nuovo:	si intende per: 1. il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso solo il valore del terreno; 2. l'arredamento ed oggetti particolari, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati o asportati con altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Vetri stratificati di sicurezza:	pannelli costituiti da due o più lastre con strati di materia plastica interposti e incollati tra di loro (per l'intera superficie) in modo da ottenere uno spessore totale minimo di 6 mm, o costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore minimo di 6 mm.
Vie di accesso:	vie destinate al transito di pedoni e veicoli per accedere al fabbricato e alle aree di pertinenza.
Zona rossa:	area definita non accessibile dalle autorità competenti.

GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE TUTELA DELLE OPERE D'ARTE E DEGLI STRUMENTI MUSICALI

Attacco informatico mirato:	uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus, processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, se l'intenzione è quella di danneggiare solo l'Assicurato e i suoi beni.
Custodia:	contenitore apposito per il trasporto dello strumento musicale o per riporre lo stesso.
Deprezzamento:	la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto rispetto a quello che aveva subito prima del sinistro, verificata dopo il restauro effettuato con l'accordo di AXA.
Oggetti d'arte:	quadri, dipinti, affreschi staccati, mosaici staccati, arazzi, sculture, tappeti, mobili, arredi, fumetti, pianoforte e qualsiasi altro oggetto che fa riferimento al mercato dell'arte, dell'antiquariato o del modernariato.
Oggetti fragili:	oggetti di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta e quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentano le stesse caratteristiche di fragilità; non sono considerati fragili i mobili anche se presentano una parte degli elementi costituiti da vetri e specchi.
Restauro:	l'atto del restaurare l'oggetto d'arte, a seguito di danno parziale, effettuato da personale specializzato.
Strumenti musicali:	manufatti artigianali che secondo la vibrazione prodotta si dividono in: <ul style="list-style-type: none"> • strumenti a corda, distinti in "strumenti ad arco" (come ad esempio violino, viola, violoncello, contrabbasso) e in "strumenti a pizzico" o "a corde pizzicate" (come ad esempio arpa, cetra, liuto, chitarra classica, e mandolino); • strumenti a fiato, distinti in "legni" (come ad esempio flauto, ottavino, oboe, corno inglese, clarinetto, fagotto, sassofono) o "fabbricati in metallo" (come ad esempio clarinetti e ottoni, cioè corno, tuba, tromba, trombone); • pianoforti.
Valore commerciale:	il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte, dell'antiquariato e del modernariato.
Veicoli:	come definiti dall'art. 47 comma b), c), d) del "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; sono compresi nella definizione i treni e gli aeroplani.


GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE VITA DIGITALE

Acquisti on-line:	tutti i contratti aventi a oggetto beni stipulati tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore, nei quali il soggetto che effettua l'acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta.
Flooding:	intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto che crea pregiudizio. Nel caso di contenuti pubblicati su social network e siti internet, l'intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.
Furto di identità digitale:	acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggirò realizzato per mezzo di internet, di dati d'identificazione o autenticazione dell'Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell'Assicurato.
Lesione della reputazione online:	offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione dell'Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell'Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su social network e siti internet.
Social network:	comunità virtuali nate per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.

GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE VIVO CASA!

Componenti:	il componente meccanico o elettrico assicurato con la presente polizza che fa parte delle specifiche originali dell'apparecchio.
Costo di riparazione:	il costo necessario per le spese di chiamata del riparatore, la diagnostica dei guasti, i materiali e la manodopera per la riparazione dell'elettrodomestico, apparecchio, dispositivo o dei suoi componenti che hanno subito guasti.
Danno accidentale:	il danno esteriormente constatabile, provocato in maniera diretta da cause esterne, quali cadute, altri urti o rotture accidentali, che pregiudica il funzionamento dell'elettrodomestico o dispositivo.
Guasto o malfunzionamento:	derivante da un difetto meccanico, elettronico, elettrico che causi l'arresto improvviso della funzionalità dell'apparecchio, e che richieda la riparazione o la sostituzione per consentirne nuovamente il normale funzionamento.
Massimale a consumo:	importo massimo garantito dall'Impresa assicuratrice che copre in modo cumulativo una serie di garanzie indicate.

Esempio di Massimale a consumo:

Se a causa di un sinistro hai bisogno di attivare diverse prestazioni di assistenza tra quelle in copertura, devi sapere che non c'è un massimale per singola prestazione, ma un massimale cumulativo di 1.500 euro per tutte le prestazioni richieste (massimo 3 per anno).

Quindi, se ad esempio subisci un Furto in casa e hai bisogno di richiedere sia il Ripristino dell'abitabilità che l'intervento di un Vetraio:

- Costo dell'intervento della ditta specializzata per il Ripristino dell'abitabilità = 1.000 euro
- Costo del Vetraio = 700 euro
- Costo totale degli interventi = 1.700 euro

Il Costo totale dei 2 interventi supera di 200 euro il massimale di 1.500 euro per sinistro, quindi questo importo resta a tuo carico.



Scontrino d'acquisto:	ricevuta o fattura commerciale originale emessa da un negozio in Italia (non in zona Duty free), o tramite negozio online con sede legale in Italia (o autorizzato ad operare in Italia) con informazioni relative a: data di acquisto, prezzo di acquisto, tipologia di bene acquistato, nome e indirizzo del rivenditore autorizzato.
------------------------------	---

GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE CONFIDO

Anagrafe animali d'affezione:	registro nazionale degli animali domestici identificati con microchip in Italia.
Difetto fisico:	la mancanza o imperfezione di un organo o di un apparato, anche se non note o non diagnosticate precedentemente alla stipula della polizza.
Malattia:	alterazione evolutiva dello stato di salute dell'animale, che necessita di trattamento terapeutico. Si intende equiparato a malattia l'aborto terapeutico.
Protesi:	dispositivo utilizzato per sostituire almeno in parte una parte del corpo dell'animale che non è più in grado di operare correttamente.



SEZIONE 1 - INCENDIO E ALTRI DANNI ALLA CASA	22
Cosa assicurato	23
Art. 1.1 Cose assicurate	23
Art. 1.2 Incendio, fulmine, esplosione e scoppio	23
Art. 1.3 Danni a terzi da incendio (Ricorso terzi)	24
Art. 1.4 Fenomeno elettrico	24
Art. 1.5 Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature	24
Art. 1.6 Eventi atmosferici scelta Base	25
Art. 1.7 Eventi atmosferici scelta Estesa	25
Art. 1.8 Acqua piovana	26
Art. 1.9 Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio	26
Art. 1.10 Guasti causati dai ladri	27
Art. 1.11 Rottura lastre	27
Art. 1.12 Spese in aggiunta	27
Art. 1.13 Spese consequenziali di fenomeno elettrico	27
Art. 1.14 Perdita dei canoni di locazione	27
Art. 1.15 Terremoto	27
Art. 1.16 Inondazioni, Alluvioni	28
Art. 1.17 Estensione contenuto Top	28
Cosa non assicurato	29
Art. 1.18 Esclusioni comuni	29
Art. 1.19 Ulteriori esclusioni specifiche	30
Come mi assicurato	34
Art. 1.20 Decorrenza delle garanzie con carenza	34
Art. 1.21 Buona fede	35
Art. 1.22 Rinuncia alla rivalsa	35
Art. 1.23 Colpa grave	36
Art. 1.24 Destinazione d'uso del fabbricato	36
Art. 1.25 Destinazione d'uso dell'abitazione	36
Art. 1.26 La manutenzione del fabbricato	36
Art. 1.27 Caratteristiche costruttive	36
Art. 1.28 Strutture portanti del fabbricato	36
Art. 1.29 La scelta della forma di Assicurazione	37
Art. 1.30 Fabbricato destinato ad attività varie per oltre 1/3 della superficie	37
Art. 1.31 Applicazione franchigia per sinistro su parti comuni	37
Art. 1.32 Limiti territoriali	37
Art. 1.33 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	38



COSA ASSICURO

Art. 1.1| Cose assicurate

Le **garanzie** di questa sezione possono essere acquistate per:

1. **fabbricato** a uso **abitazione**;
2. **contenuto** dell'**abitazione** e delle sue pertinenze.

La **polizza** indica l'indirizzo in cui si trovano le **cose assicurate**.

AXA assicura anche le **cose** di proprietà di terzi. In questo caso, la **polizza** è stipulata da te per conto di terzi, proprietari o comproprietari.

Art. 1.2| Incendio, fulmine, esplosione e scoppio

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti alle **cose assicurate** in caso di:

1. **incendio**, fulmine, **implosione** e **scoppio**;
2. **esplosione**, anche se provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
3. urto di veicoli stradali o di natanti che transitano su strade pubbliche, corsi d'acqua o area equivalente a un'area pubblica;
4. caduta di ascensori, inclusi danni alla cabina e alle parti meccaniche;
5. caduta di aeromobili, loro parti o **cose** trasportate, compresi danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
6. onda di pressione, provocata quando aeromobili o altri oggetti superano la velocità del suono;
7. azione del fulmine su alberi;
8. azioni per evitare, diminuire o fermare le conseguenze del **sinistro** e le spese di salvataggio¹;
9. fumo, gas e vapori causati da:
 - **incendio** di **cose** anche non assicurate, che si trovano entro 50 metri dalle **cose assicurate**;
 - guasto improvviso e accidentale agli impianti di produzione di calore, se collegati con adeguate condutture a camini.

AXA rimborsa anche le spese:

10. necessarie a demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del **sinistro indennizzabile**;
11. necessarie al trasloco, deposito e ricollocamento dell'arredamento domestico assicurato e non danneggiato, se l'**abitazione** risulta inagibile dopo il **sinistro indennizzabile**;
12. di urbanizzazione (costi e oneri) che l'**assicurato** paga a Enti o Autorità Pubblica per ricostruire il **fabbricato**, in base alle norme in vigore al momento della ricostruzione;
13. per gli onorari di riprogettazione dei liberi professionisti, per le prestazioni che riguardano il ripristino del danno subito dal **fabbricato** assicurato. L'importo non deve superare i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare le prestazioni relative a reclami di qualsiasi tipo;
14. per la sistemazione in albergo o per danni da mancato utilizzo dell'**abitazione** assicurata se viene dichiarata inagibile dopo il **sinistro indennizzabile**;
15. per il rifacimento dei documenti personali e dell'archivio fisico, incluso l'archivio dello studio privato se presente nell'**abitazione**.

Queste spese possono essere rimborsate per tutte le **garanzie** acquistate nella presente sezione, tranne per la **garanzia** all'art. 1.15 – “Terremoto”, ma solo se sono una conseguenza diretta degli eventi assicurati, per un importo massimo pari al limite delle somme assicurate.

¹ Cfr. art. 1914 - Codice Civile

**Art. 1.3| Danni a terzi da incendio (Ricorso terzi)**

AXA tiene indenne l'*assicurato*, entro il *massimale* indicato in *polizza*, per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se civilmente responsabile, ai sensi di legge, dei danni materiali e diretti a *cose* di terzi causati da *incendio, esplosione, implosione o scoppio*.

La *garanzia* vale anche per i danni da interruzioni o sospensioni (in tutto o in parte) di attività.

Art. 1.4| Fenomeno elettrico

AXA paga l'*indennizzo* per i danni materiali e diretti ai componenti elettrici ed elettronici delle *cose assicurate* a seguito di correnti o scariche dovute a qualsiasi motivo, come ad esempio:

- scarica da fulmine;
- variazioni di tensione sulla rete elettrica.

Art. 1.5| Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature

AXA paga l'*indennizzo* per i danni materiali e diretti alle *cose assicurate* da fuoriuscita di acqua dovuta a:

1. rottura accidentale o guasto di:
 - pluviali e grondaie;
 - impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento del *fabbricato* indicato in *polizza*, inclusi i *tubi interrati*;
 - elettrodomestici e relativi raccordi.
2. rottura accidentale o guasto di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, del *fabbricato* indicato in *polizza*, causati da gelo.
3. occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento del *fabbricato* indicato in *polizza* o del più ampio *fabbricato* di cui è parte.

Se il *fabbricato* è assicurato, AXA rimborsa anche queste spese:

4. ricerca e conseguente riparazione dei guasti a tubature d'acqua.
Se c'è un danno da fuoriuscita d'acqua coperto da questa *garanzia* ai punti 1, 2 e 3, anche se causato solo a terzi, AXA rimborsa le spese necessarie sostenute per:
 - riparare o sostituire le parti di tubature e i loro raccordi, nei muri (inclusi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e nei pavimenti, che hanno causato lo spargimento d'acqua;
 - demolire o ripristinare muri (inclusi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e pavimenti;
 - indagini strumentali al fine di contenere i costi di ricerca guasti;
 - realizzare Bypass, ma solo se non c'è un pregiudizio economico per AXA.

Se la fuoriuscita d'acqua deriva da rottura accidentale o guasto di *tubi interrati*, anche se non c'è un danno materiale al *fabbricato* stesso, AXA rimborsa le spese necessarie sostenute per:

- ricercare la rottura o il guasto, demolire il *fabbricato* e la pavimentazione, rimuovere il terreno con conseguente ripristino dello stato originario;
 - riparare o sostituire *tubi interrati* e relativi raccordi da cui deriva lo spargimento d'acqua;
 - indagini strumentali al fine di contenere i costi di ricerca guasti;
 - realizzare Bypass, ma solo se non c'è un pregiudizio economico per AXA;
 - consumo aggiuntivo d'acqua causato dal *sinistro indennizzabile* relativo a fuoriuscita d'acqua da rottura *tubi interrati*. AXA rimborsa la differenza rispetto alla media delle bollette pagate nello stesso periodo dell'anno prima.
5. ricerca e conseguente riparazione dei guasti a tubature per la somministrazione del gas. AXA rimborsa le spese per:
 - riparare o sostituire le tubature e i relativi raccordi del *fabbricato* assicurato che hanno generato dispersione di gas;
 - demolire e ripristinare parti del *fabbricato*.



La **garanzia** vale se la dispersione è accertata dall'ente di distribuzione e comporta il blocco dell'erogazione.

Art. 1.6| Eventi atmosferici scelta Base

1.6.1| Fenomeni atmosferici scelta Base

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti alle **cose assicurate** dai seguenti eventi atmosferici:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento e **cose** da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute;
- grandine;
- tromba d'aria.

La **garanzia** vale se gli eventi sono di una violenza tale da lasciare traccia riscontrabile su più **cose**, assicurate o meno, che si trovano in zona.

Sono compresi anche gli eventuali danni da bagnamento all'interno del **fabbricato** se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al **manto esterno del tetto**, alle pareti esterne o agli **infissi**.

1.6.2| Sovraccarico neve

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti alle **cose assicurate**, inclusi i danni da bagnamento all'interno del **fabbricato**, quando il peso della neve causa il crollo totale o parziale:

- della struttura portante del **tetto**;
- o delle pareti esterne.

1.6.3| Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti alle **cose assicurate**, inclusi i danni da bagnamento all'interno del **fabbricato** per accumulo di neve su:

- grondaie;
- pluviali;
- scossaline;
- camini;
- comignoli.

La **garanzia** vale anche se le strutture portanti del **tetto** non sono danneggiate.

AXA copre anche i danni permanenti che deformano le strutture portanti del **tetto**, se questi mettono a rischio la sua stabilità.

Art. 1.7| Eventi atmosferici scelta Estesa

1.7.1| Fenomeni atmosferici scelta Estesa

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti alle **cose assicurate** dai seguenti eventi atmosferici:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento e **cose** da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute;
- grandine;
- tromba d'aria.

La **garanzia** vale se gli eventi sono di una violenza tale da lasciare traccia riscontrabile su più **cose**, assicurate o meno, che si trovano in zona.



In aggiunta, rispetto a quanto previsto dalla **garanzia** indicata all'art.1.6.1 - "Fenomeni atmosferici scelta Base", sono inclusi:

- i **fabbricati** aperti su uno o più lati considerati come pertinenze separate dall'**abitazione** principale;
- **tende esterne frangisole** fissate in modo stabile al **fabbricato**, inclusi i loro automatismi e strutture;
- **vie di accesso**;
- piazzali;
- piscine;
- tettoie e porticati:
 - ◊ con struttura che poggia su pilastri portanti costruiti su fondazioni o basamenti;
 - ◊ fissati in modo stabile, quindi imbullonati o incavigliati ai muri del **fabbricato** tramite sistemi di fissaggio;
 - ◊ non coperti da materiali leggeri, come ad esempio **lastre** o rotoli in polycarbonato, lamiera in alluminio, plastica, vetroresina, vetro non stratificato, fibrocemento, bambù, legno, vimini e simili.

Sono inclusi i porticati che formano il prolungamento della soletta o della copertura del **fabbricato** stesso. Sono compresi anche gli eventuali danni provocati dall'acqua all'interno del **fabbricato** se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al **manto esterno del tetto**, alle pareti esterne o agli **infissi**.

1.7.2| Sovraccarico neve

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti alle **cose assicurate**, inclusi i danni da bagnamento all'interno del **fabbricato**, quando il peso della neve causa il crollo totale o parziale:

- della struttura portante del **tetto**;
- o delle pareti esterne.

1.7.3| Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti alle **cose assicurate**, inclusi i danni da bagnamento all'interno del **fabbricato** per accumulo di neve su:

- grondaie;
- pluviali;
- scossaline;
- camini;
- comignoli.

La **garanzia** vale anche se le strutture portanti del **tetto** non sono danneggiate.

AXA copre anche i danni permanenti che deformano le strutture portanti del **tetto**, se questi mettono a rischio la sua stabilità.

Art.1.8| Acqua Piovana

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti di bagnamento o di allagamento alle **cose assicurate**, provocati dall'acqua piovana all'interno del **fabbricato**, dovuti a:

- formazione di ruscelli o accumulo esterno;
- spargimento d'acqua causato da occlusione, rigurgito e traboccamento di grondaie e pluviali.

La **garanzia** vale anche se l'evento non causa danni riscontrabili su più **cose** in zona.

Art. 1.9| Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti alle **cose assicurate** causati da:

- atti vandalici, inclusi quelli commessi dai ladri;
- **terrorismo**;
- sabotaggio;

anche se commessi durante tumulto popolare, sciopero e sommossa.



Art. 1.10| Guasti causati dai ladri

AXA paga l'**indennizzo**, in caso di **furto** o **rapina** (compiuti o tentati), per i guasti che i ladri causano a:

1. **fissi** e **infissi** che riparano e proteggono gli accessi e le aperture dei locali dell'**abitazione** che contengono le **cose assicurate**, inclusi i guasti ai locali stessi;
2. recinzioni e cancelli, carrabili o pedonali, anche se automatizzati, che riparano e proteggono l'area che delimita l'accesso ai locali che contengono le **cose assicurate**.

Art. 1.11| Rottura lastre

AXA paga l'**indennizzo** per i costi necessari di trasporto, installazione o rimpiazzo delle **lastre** delle **cose assicurate**. La garanzia vale se la rottura deriva da un evento accidentale non previsto nelle altre garanzie di questa sezione.

Art. 1.12| Spese in aggiunta

1.12.1| Spese di demolizione e sgombero in aumento

(valido per tutte le **garanzie** di questa sezione e della sezione Green, se acquistate)

Oltre a quanto indicato dalle **garanzie** al punto 10. dell'art. 1.2 - "Incendio, fulmine, esplosione e scoppio", all'art. 1.15 - "Terremoto", all'art. 10.2 - "Pannelli solari o fotovoltaici" e all'art. 10.3 - "Terremoto Pannelli solari o fotovoltaici", AXA rimborsa, entro la somma assicurata, le spese relative ai residui del **sinistro** necessarie per:

- demolire;
- sgomberare;
- smaltire, trattare e trasportare ad una discarica idonea.

Questa **garanzia** vale anche per le **cose** non assicurate solo se danneggiano le **cose assicurate**.

1.12.2| Spese di perizia

Se il **sinistro indennizzabile** supera i 10.000 euro, AXA rimborsa le spese e gli onorari del perito scelto e nominato da te, in base a quanto indicato all'art. 11.3 - "Chi valuta l'ammontare del danno (Arbitrato irrituale)". Per avere il rimborso vanno consegnati ad AXA i documenti che provano le spese sostenute.

1.12.3| Spese di smontaggio e rimontaggio mobili

AXA rimborsa le spese strettamente necessarie e documentate per smontare e rimontare i mobili. Queste spese sono limitate al ripristino delle **cose assicurate** dopo che si è verificato il danno coperto dalla **garanzia** di questa sezione.

Art. 1.13| Spese consequenziali di fenomeno elettrico

AXA rimborsa le spese documentate per il rimpiazzo o per la riprogrammazione di **cose** non danneggiate ma divenute incompatibili a causa della sostituzione di impianti o dispositivi elettrici ed elettronici danneggiati.

Questa garanzia vale solo a seguito di un danno materiale e diretto di fenomeno elettrico coperto dalla presente sezione.

Art. 1.14| Perdita dei canoni di locazione

Se l'**assicurato** è il proprietario del **fabbricato** assicurato e lo affitta, AXA paga l'**indennizzo** per i danni causati dalla perdita dei canoni di locazione per il **fabbricato** danneggiato. L'**indennizzo** è riconosciuto per il tempo necessario a riparare il **fabbricato** danneggiato, fino a un massimo di 12 mesi.

Art. 1.15| Terremoto

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti alle **cose assicurate** a seguito di **terremoto**. Sono inclusi i danni di **incendio**, **esplosione** e **scoppio**, se conseguenti a **terremoto**. Le scosse registrate nelle 72 ore successivi



ve al primo evento che ha causato il **sinistro indennizzabile**, sono considerate uno stesso episodio tellurico, e i relativi danni sono considerati un unico **sinistro** se avvengono nel periodo di **assicurazione**.

Inoltre, dopo che si è verificato il **sinistro indennizzabile** per questa **garanzia**, AXA rimborsa, **entro il limite di indennizzo**, le spese:

1. necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del **sinistro**, inclusi quelli “tossici e nocivi”²;
2. per un alloggio alternativo se il **fabbricato** è dichiarato inagibile dalle autorità;
3. per i maggiori costi richiesti per adeguare il **fabbricato**, se previsto dalle leggi entrate in vigore dopo la sua costruzione;
4. per il rifacimento dei documenti personali e dell’archivio fisico. La **garanzia** include l’archivio dello studio privato se presente nell’**abitazione**.

Per i **fabbricati** che si trovano nella **zona rossa**, se entro 24 mesi dalla data del **terremoto** è impossibile la ricostruzione o la riparazione, AXA paga l’**indennizzo** per il **valore a nuovo** del **fabbricato** assicurato senza applicare il **degrado d’uso**.

Art. 1.16| Inondazioni, Alluvioni

AXA paga l’**indennizzo** per i danni materiali e diretti, inclusi **incendio**, **esplosione** e **scoppio**, alle **cose assicurate** a causa di fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato.

La **garanzia** vale nei seguenti casi:

- fuoriuscita d’acqua dalle normali sponde di corsi d’acqua;
- fuoriuscita d’acqua da bacini naturali o artificiali.

La **garanzia** vale anche se l’evento è causato da un **terremoto**.

Inoltre, a fronte di **sinistro indennizzabile** per questa **garanzia**, AXA rimborsa i maggiori costi per adeguare il **fabbricato** alle leggi entrate in vigore dopo la sua costruzione, **entro il limite di indennizzo**.

Art. 1.17| Estensione contenuto Top

AXA paga l’**indennizzo** per i danni materiali e diretti al **contenuto all’aperto** per:

1. **incendio**, fulmine, **implosione** e **scoppio**;
2. **esplosione**, anche se provocata da sostanze o ordigni esplosivi;
3. urto di veicoli stradali o di natanti che transitano su strade pubbliche, corsi d’acqua o area equivalente a un’area pubblica;
4. caduta di aeromobili, loro parti o **cose** trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
5. onda di pressione, provocata quando aeromobili o altri oggetti superano la velocità del suono;
6. azione del fulmine su alberi e **fabbricati**;
7. fenomeno elettrico.

² Cfr. D. Lgs. n. 22/97



Avviso Eventi Naturali - Prometeo



AXA può allertarti in caso di eventi atmosferici e catastrofici nel luogo di residenza del proprietario delle **cose assicurate**, da te dichiarate in **polizza**.

Ad evento concluso, ti viene inviata una comunicazione per spiegarti come puoi denunciare in modo semplice e veloce il sinistro.

AXA si basa su dati pubblici e sulle analisi effettuate dalla comunità scientifica e considera la probabilità e l'intensità dell'evento.

L'informazione dipende dalla disponibilità delle reti internet o telefoniche di soggetti terzi.

L'allerta che ti inviamo è gratuita e serve ad aiutarti a proteggere - per quanto possibile - i beni da te assicurati, ma non determina obblighi né da parte tua né di **AXA**.

L'allerta:

- non determina obblighi per le **Parti**;
- non rientra nelle prestazioni dell'**assicurazione** stipulata;
- non attiva l'obbligo di salvataggio.

Per spiegarti meglio, se non ti viene inviata la comunicazione di allerta e il bene assicurato non viene protetto:

- tu o **AXA** non vi trovate ad avere responsabilità;
- non hai diritto a rimborsi di qualsiasi tipo;
- non si tratta di inadempimento contrattuale.

L'attivazione del servizio è prevista se hai acquistato una garanzia Eventi Naturali (sia per veicoli sia per abitazioni).

AXA ti informa dell'attivazione o disattivazione del servizio al recapito che hai indicato in **polizza**.

Puoi disattivare o riattivare l'invio dell'avviso quando vuoi, chiamando il numero verde **AXA**.

COSA NON ASSICURO

Art. 1.18| Esclusioni comuni

AXA non copre i danni:

1. da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. commessi con dolo tuo o dell'**assicurato**;
3. da **terremoti**, tranne quanto indica la **garanzia** "Terremoto" all'art. 1.15 (se acquistata) e da **inondazioni**, tranne quanto indica la **garanzia** "Inondazioni, Alluvioni" all'art. 1.16 (se acquistata);
4. da maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, franamento, cedimento e spinta del terreno, valanghe, slavine;
5. di smarrimento, **furto**, **rapina**, **estorsione**, o da ammanco delle **cose assicurate**, avvenuti durante gli eventi coperti dall'**assicurazione**;
6. da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da **incendio**, **esplosione** e **scoppio**;
7. agli alimenti in refrigerazione se causati da problemi nella produzione o distribuzione del freddo, o dalla perdita del fluido refrigerante, anche se causati da eventi assicurati;
8. conseguenti a **esplosione** che deriva dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta da te o dall'**assicurato**;
9. consequenziali, tranne quanto indica la **garanzia** "Incendio, fulmine, esplosione e scoppio" all'art. 1.2, la **garanzia** "Spese in aggiunta" all'art. 1.12 e la **garanzia** "Spese consequenziali di fenomeno elettrico" all'art. 1.13 e indiretti, tranne quelli indicati in maniera espressa nelle **garanzie**;
10. da **esplosione** o emanazione di calore o radiazioni che provengono da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, inclusi quelli da radiazioni causate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;



Sono inoltre escluse:

11. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica più vicina i residui radioattivi del **sinistro indennizzabile**³.

Art. 1.19| Ulteriori esclusioni specifiche

Oltre a quanto indica l'art.1.18 - "Esclusioni comuni", si applicano a ciascuna **garanzia** le seguenti esclusioni:

Danni a terzi da Incendio (art. 1.3)

AXA non copre i danni:

1. a **cose** che l'**assicurato** ha in consegna o custodia o che detiene a qualsiasi titolo;
2. conseguenti a inquinamento di acqua, aria o suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge dell'**assicurato**;
- la persona che convive di fatto con l'**assicurato**;
- le persone che fanno parte dello **stato di famiglia** dell'**assicurato**;
- qualsiasi altro parente o affine che convive con l'**assicurato**.

Inoltre, se l'**assicurato** è una persona giuridica non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio con responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che sono a questi legate dai rapporti descritti sopra;
- le società che controllano, sono controllate o sono collegate all'**assicurato**⁴ e anche i loro amministratori.

Fenomeno elettrico (art. 1.4)

AXA non copre i danni:

1. alle lampadine elettriche e alle lampadine a led, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte e ai fusibili;
2. da usura o manomissione o difetti di materiali;
3. da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
4. da difetti conosciuti da te o dall'**assicurato** al momento della stipula della **polizza**;
5. ai trasformatori elettrici e generatori di corrente all'esterno del **fabbricato** e non protetti.

Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature (art. 1.5)

AXA non copre i danni:

art. 1.5 - punto 1

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- da rotture causate da gelo;
- da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione **incendio**;
- da rottura di tubi di gomma, tranne per i raccordi di elettrodomestici.

art. 1.5 - punto 2

- da fuoriuscita d'acqua causata da rottura di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento installati all'esterno del **fabbricato** o da **tubi interrati**;
- ai locali senza impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da più di 48 ore consecutive prima del **sinistro**.

art. 1.5 - punto 3

- da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;

³ Cfr. D.P.R. n. 185/64

⁴ Cfr. art. 2359 - Codice Civile



- a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento di pluviali e grondaie, che sono coperti se acquistata la **garanzia** “Acqua piovana” all’art. 1.8;
- a seguito di cattivo funzionamento dei dispositivi di scarico di liquami.

AXA, inoltre, non copre le spese:

art. 1.5 - punto 4

- per la ricerca e riparazione dei guasti agli impianti di irrigazione.

art. 1.5 - punto 5

- per modifiche o migliorie necessarie a rendere il **fabbricato** in linea con le leggi in vigore.

Fenomeni atmosferici scelta Base (art. 1.6.1)

AXA non copre i danni da:

1. fuoriuscita dalle normali sponde di corsi d’acqua o dai bacini naturali o artificiali, laghetti, **inondazioni**, **alluvioni**, penetrazioni di acqua marina, cedimento, franamento o spinta del terreno;
2. umidità, stillo, trasudamento;
3. infiltrazioni di acqua dal terreno;
4. infiltrazioni da difetti di impermeabilizzazione;
5. innalzamento del livello della falda;
6. neve, tranne quanto indica l’art. 1.6.2 “Sovraccarico neve” e l’art. 1.6.3 “Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini e comignoli”;
7. rigurgito, rottura dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, tranne quanto indica la **garanzia** “Acqua Piovana” all’art. 1.8 se acquistata.

AXA, inoltre, non copre i danni a:

8. insegne, antenne, cavi aerei e simili installazioni esterne, pannelli fonoassorbenti tranne quelli attaccati ai muri del **fabbricato**;
9. tende esterne, tettoie, porticati;
10. **cose** all’aperto tranne serbatoi, recinzioni, cancelli e **impianti fissi per natura e destinazione**;
11. **fabbricati** aperti da uno o più lati considerati come pertinenze separate dell’**abitazione** principale;
12. costruzioni e manufatti che non sono **abitazione**, realizzati tutti in legno o materia plastica come ad esempio serre, casette da giardino, box e garage;
13. gazebo, pergolati, chioschi, ombrelloni, teli anche con serramenti, coperture pressostatiche, tendostrutture e tensostrutture;
14. alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
15. **vie di accesso**, piazzali e piscine;
16. teli delle zanzariere;
17. pensiline.

Sovraccarico neve (art. 1.6.2)

AXA non copre i danni:

1. da valanghe e slavine;
2. da gelo;
3. al **fabbricato** non in linea con le leggi sui carichi e sovraccarichi neve in vigore al momento della costruzione o ricostruzione;
4. per mancata ristrutturazione, obbligatoria per legge, del **tetto**;
5. al **fabbricato** e al suo **contenuto** durante i lavori di costruzione o di ristrutturazione, tranne se i lavori non sono rilevanti per questa **garanzia**;
6. a tegole, grondaie, pluviali, camini, antenne, tende esterne, tettoie, lucernari, vetrate, **infissi** e all’impermeabilizzazione, tranne se il loro danneggiamento è causato da crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti.

**Fenomeni atmosferici scelta Estesa (art. 1.7.1)**

AXA non copre i danni da:

1. fuoriuscita dalle normali sponde di corsi d'acqua o dai bacini naturali o artificiali, laghetti, **inondazioni, alluvioni**, penetrazioni di acqua marina, cedimento, franamento o spinta del terreno;
2. umidità, stillicidio, trasudamento;
3. infiltrazioni di acqua dal terreno;
4. infiltrazioni da difetti di impermeabilizzazione;
5. innalzamento del livello della falda;
6. neve, tranne quanto indica l'art. 1.7.2 "Sovraccarico neve" e l'art. 1.7.3 "Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini e comignoli";
7. rigurgito, rottura dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, tranne quanto indica la **garanzia** "Acqua Piovana" all'art. 1.8 se acquistata.

AXA, inoltre, non copre i danni a:

8. insegne, antenne, cavi aerei e simili installazioni esterne, pannelli fonoassorbenti tranne quelli attaccati ai muri del **fabbricato**;
9. tende esterne, tranne le **tende esterne frangisole** fissate in modo stabile al **fabbricato**;
10. tettoie e porticati, tranne quelli con struttura che poggia su pilastri portanti (costruiti su fondazioni o basamenti), fissati in modo stabile (cioè imbullonati o incavigliati) ai muri del **fabbricato** tramite sistemi di fissaggio, non coperti in materiali leggeri, come ad esempio **lastre** o rotoli in policarbonato, lamiera in alluminio, plastica, vetroresina, vetro non stratificato, fibrocemento, bambù, legno, vimini e simili, o porticati che sono il prolungamento della soletta o della copertura del **fabbricato** stesso;
11. **cose** all'aperto, tranne serbatoi, recinzioni, cancelli e **impianti fissi per natura e destinazione**;
12. costruzioni e manufatti che non sono **abitazione**, realizzati tutti in legno o materia plastica come ad esempio serre, casette da giardino, box e garage;
13. gazebo, pergolati, chioschi, ombrelloni, teli anche con serramenti, coperture pressostatiche, tendostrutture e tensostrutture;
14. alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
15. teli delle zanzariere;
16. piscine, a seguito di grandine;
17. pensiline.

Sovraccarico neve (art. 1.7.2)

AXA non copre i danni:

1. da valanghe e slavine;
2. da gelo;
3. al **fabbricato** non in linea con le leggi sui carichi e sovraccarichi neve in vigore al momento della costruzione o ricostruzione;
4. per mancata ristrutturazione, obbligatoria per legge, del **tetto**;
5. al **fabbricato** e al suo **contenuto** durante i lavori di costruzione o di ristrutturazione, tranne se i lavori non sono rilevanti per questa **garanzia**;
6. a tegole, grondaie, pluviali, camini, antenne, tende esterne, tettoie, lucernari, vetrate, **infissi** e all'impermeabilizzazione, tranne se il loro danneggiamento è causato da crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti.

Acqua piovana (art. 1.8)

AXA non copre i danni da:

1. fuoriuscita dalle normali sponde di corsi d'acqua o dai bacini naturali o artificiali, laghetti, **inondazioni, alluvioni**, penetrazioni di acqua marina, cedimento, franamento o spinta del terreno;



2. umidità, stillicidio, trasudamento;
3. infiltrazioni di acqua dal terreno;
4. infiltrazioni da difetti di impermeabilizzazione;
5. innalzamento del livello della falda.

Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio (art. 1.9)

AXA non copre i danni:

1. di imbrattamento alle parti esterne dell'**abitazione** assicurata e delle sue pertinenze;
2. avvenuti durante un'occupazione non militare di durata maggiore di 5 giorni consecutivi, e che sono diversi da **incendio, esplosione o scoppio, implosione**;
3. che si verificano nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle **cose assicurate** per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto.

Rottura lastre (art. 1.11)

AXA non copre i danni:

1. da vizio di costruzione, installazione difettosa, o difetti già esistenti alla data dell'entrata in vigore della **polizza**;
2. di scheggiatura o rigatura;
3. dovuti a crollo o assestamento del **fabbricato**, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
4. che si verificano durante i lavori sulle **lastre** (inclusa la rimozione delle stesse), su sostegni o cornici o sull'arredamento di cui fanno parte.

Spese consequenziali di fenomeno elettrico (art. 1.13)

AXA non rimborsa le spese per sostituire il software gestionale delle apparecchiature elettroniche.

Perdita dei canoni di locazione (art. 1.14)

AXA non copre i danni da:

- ritardi nel ripristino del **fabbricato**, anche se dovuti a eventi eccezionali (tranne il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria);
- ritardi nella locazione o nell'occupazione del **fabbricato** dopo il ripristino.

Terremoto (art. 1.15)

AXA non copre i danni:

1. da bradisismo;
2. indiretti, tranne quanto indica la **garanzia** "Terremoto" all'art. 1.15, punti 1, 2 e 3.

Inondazioni, Alluvioni (art. 1.16)

AXA non copre i danni:

1. da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
2. da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. Questa esclusione non vale se le circostanze sono conseguenza diretta dell'**inondazione** e **alluvione** sulle **cose assicurate**;
3. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
4. a **cose** mobili all'aperto;
5. da traboccamento e rigurgito di fognature. Questa esclusione non vale se gli eventi sono conseguenza diretta dell'**inondazione** o **alluvione**;



6. da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle normali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali dovuta ad atti di **terrorismo**;
7. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle **cose assicurate**;
8. da formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua non dovuti a **inondazione e alluvione**.

Estensione contenuto Top (art. 1.17)

Si intendono confermate le esclusioni indicate all'art. - 1.19 "Ulteriori esclusioni specifiche" relative ai danni da Fenomeno Elettrico.

COME MI ASSICURO

Art. 1.20| Decorrenza delle garanzie con carenza

Carenza di 10 giorni

(vale solo per le **garanzie**: "Eventi atmosferici scelta Base" all'art.1.6, "Eventi atmosferici scelta Estesa" all'art.1.7, "Acqua piovana" all'art.1.8)

Le **garanzie** hanno effetto:

- dalle ore 24 del decimo giorno successivo alla data di decorrenza delle stesse, indicata in **polizza**, se il **premio** o la prima rata di **premio** è pagata;
- o in alternativa
- dalle ore 24 del decimo giorno successivo al pagamento del **premio**, se effettuato in data posteriore rispetto a quella di decorrenza della **polizza**.

In caso di sostituzione di **polizza**, la **carenza** a 10 giorni non si applica in presenza di entrambe le condizioni:

1. rispetto alla precedente **polizza** emessa da AXA, la nuova **polizza** assicura, senza interruzioni, la stessa **abitazione** (o una nuova **abitazione** solo per cambio di indirizzo dell'**abitazione** assicurata);
2. le **garanzie** "Eventi atmosferici scelta Base", "Eventi atmosferici scelta Estesa", "Acqua piovana", acquistate con la nuova **polizza**, erano già incluse nella **polizza** precedente o nella **polizza** ad essa collegata.

Carenza di 20 giorni

(vale solo per le **garanzie**: "Terremoto" all'art.1.15, "Inondazioni, Alluvioni" all'art.1.16)

Le **garanzie** hanno effetto:

- dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo alla data di decorrenza delle stesse, indicata in **polizza**, se il **premio** o la prima rata di **premio** è pagata;
- o in alternativa
- dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo al pagamento del **premio**, se effettuato in data posteriore rispetto a quella di decorrenza della **polizza**.

In caso di sostituzione di **polizza**, la **carenza** a 20 giorni non si applica in presenza di entrambe le condizioni:

1. rispetto alla precedente **polizza** emessa da AXA, la nuova **polizza** assicura, senza interruzioni, la stessa **abitazione** (o una nuova **abitazione** solo per cambio di indirizzo dell'**abitazione** assicurata);
2. le **garanzie** "Terremoto", "Inondazioni, Alluvioni", acquistate con la nuova **polizza**, erano già incluse nella **polizza** precedente o nella **polizza** ad essa collegata.



Se invece ti assicuri con **AXA** ma provieni da un'altra Impresa assicuratrice, la **carezza** sia a 10 giorni che a 20 giorni non si applica in presenza di entrambe le condizioni:

1. rispetto alla precedente **polizza** emessa da altra impresa assicuratrice, la nuova **polizza AXA** assicura, senza interruzioni di copertura, la stessa **abitazione**;
2. le **garanzie** "Eventi atmosferici scelta Base", "Eventi atmosferici scelta Estesa", "Acqua Piovana", "Terremoto", "Inondazioni, Alluvioni" acquistate con la nuova **polizza**, erano già incluse nella **polizza** precedente con l'altra impresa assicuratrice.

In questo caso, al momento della denuncia di **sinistro**, devi fornire i documenti che dimostrano l'esistenza della **polizza** precedente con l'altra impresa assicuratrice.

Esempio di applicazione della Carezza di 20 giorni

Il **01.01.2026** viene emessa e pagata una Polizza con la garanzia Terremoto.

Anche se la Polizza ha effetto dalle ore 24 del **01.01.2026**, l'effetto della garanzia Terremoto è dalle ore 24 del **20.01.2026**.

Esempio di "non" applicazione della Carezza di 20 giorni in caso di sostituzione di polizza

Il **01.01.2026** viene emessa e pagata una Polizza con garanzia Terremoto (**Polizza B**), in sostituzione di un'altra Polizza AXA con garanzia Terremoto (**Polizza A**).

Visto che:

- la Polizza B ha effetto dalle ore 24 del 01.01.2026 e non ci sono interruzioni di copertura tra le Polizze A e B;
- la garanzia Terremoto della Polizza B è stata emessa sulla stessa **abitazione** della Polizza A;
- la garanzia Terremoto della Polizza B ha effetto anch'essa dalle ore 24 del **01.01.2026**, senza applicazione dei 20 giorni di carezza.

Art. 1.21| Buona fede

Se, in buona fede, tu o l'**assicurato** non comunicate ad **AXA** alcune situazioni che aumentano il rischio, o fornisci dichiarazioni non corrette o incomplete quando stipuli la **polizza**, non si perde il diritto all'**indennizzo** e l'importo non viene ridotto.

Però, se **AXA** riscontra che il rischio è aumentato, può chiederti di pagare un **premio** maggiore per coprire il rischio in più. La differenza di **premio** si calcola a partire dal momento in cui è cambiata la situazione.

Art.1.22| Rinuncia alla rivalsa⁵

AXA rinuncia, tranne nel caso di dolo, al diritto di surroga verso l'**assicurato** e nei confronti di:

- persone del suo **nucleo familiare**, quali figli, genitori, fratelli, coniuge non separato, anche se non conviventi in modo stabile;
- persone verso le quali è legalmente responsabile.

Questa rinuncia vale solo se l'**assicurato** non fa azione di regresso verso il responsabile.

⁵ Cfr. art. 1916 - Codice Civile



Art. 1.23| Colpa grave

Le **garanzie** restano valide anche se l'evento è causato da colpa grave dell'**assicurato**, dei componenti del suo **nucleo familiare** o delle persone per cui è responsabile secondo la legge.

Art. 1.24| Destinazione d'uso del fabbricato

L'**assicurazione** è valida solo se almeno due terzi della superficie coperta del **fabbricato**, in cui si trova l'unità immobiliare assicurata o che contiene le **cose assicurate**, è utilizzata come:

- civile **abitazione**;
- o ufficio e studio professionale.

Nel calcolo, sono inclusi tutti i piani e gli scantinati, ma è escluso il sottotetto vuoto e inoccupato.

Art. 1.25| Destinazione d'uso dell'abitazione

L'**assicurazione** vale se i locali assicurati o quelli che contengono le **cose assicurate** sono utilizzati come civile **abitazione**. Sono inclusi anche gli uffici o studi professionali, se presenti nella stessa unità immobiliare.

Le eventuali pertinenze devono servire solo l'**abitazione**.

Art. 1.26| La manutenzione del fabbricato

L'**assicurazione** vale se il **fabbricato** assicurato o che contiene le **cose assicurate** è in buone condizioni di statica e manutenzione.

Art.1.27| Caratteristiche costruttive

Il **fabbricato** deve rispettare una di queste due tipologie costruttive:

1. Tipo A (tradizionale):

- le pareti esterne e il **manto esterno del tetto** devono essere fatti con **materiali incombustibili** per almeno il 75% della superficie totale;
- tutte le altre componenti edilizie, inclusa l'impermeabilizzazione o il rivestimento (ad esempio il cappotto termico), possono essere fatte per intero in materiale combustibile.

2. Tipo B (in legno):

- le pareti esterne devono essere fatte in legno lamellare o pannelli modulari multistrato in legno, spessi minimo 8 cm. In questo caso il **fabbricato** deve essere certificato secondo le leggi in vigore al momento della costruzione;
- il **manto esterno del tetto** e le altre componenti edilizie possono essere fatti in qualsiasi materiale.

Le strutture fuori terra devono essere ancorate a quelle interrato o alle fondazioni con dispositivi adeguati.

Art. 1.28| Strutture portanti del fabbricato

(valide solo per la **garanzia** "Terremoto" all'art. 1.15)

Le strutture portanti del **fabbricato** possono essere in:

- cemento armato;
- legno;
- acciaio;
- muratura;
- materiali misti.



Art.1.29| La forma di assicurazione

Puoi scegliere tra due modalità di **assicurazione**:

- **a valore intero**, questa forma prevede la copertura dell'intero valore delle **cose assicurate**. Si applica la regola proporzionale ⁶, tranne quanto indica l'art. 11.6 - "Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero";
- **a primo rischio assoluto**, in questo caso **AXA** paga i danni fino alla somma indicata in **polizza**, senza considerare il valore complessivo delle **cose assicurate** e senza applicare la regola proporzionale ⁷.

Esempio di applicazione delle forme di assicurazione a Primo Rischio Assoluto e Valore intero

Somma assicurata per il contenuto dell'abitazione = € 20.000

Valore effettivo del contenuto dell'abitazione stimato in fase di liquidazione del danno = € 40.000

Danno subito dal contenuto = € 10.000

Danno indennizzato all'Assicurato:

- = € 10.000 se si è scelto di assicurare il contenuto con la forma a **Primo rischio assoluto**
- = € 6.000 se si è scelto di assicurare il contenuto con la forma a **Valore Intero**

L'indennizzo (€ 6.000) è inferiore all'importo del danno (€ 10.000) perché in caso di forma di assicurazione a Valore intero, AXA applica la **Regola Proporzionale** se al momento del sinistro la somma assicurata (€ 20.000) - aumentata del 20% - risulta inferiore al valore effettivo del contenuto dell'abitazione (€ 40.000):

$$€ 24.000 / € 40.000 * € 10.000 = € 6.000$$

Art. 1.30| Fabbricato destinato ad attività varie per oltre 1/3 della superficie

Se il **fabbricato** in cui si trova l'unità immobiliare assicurata o che contiene le **cose assicurate**, è utilizzato per attività varie per più di un terzo della sua superficie coperta, il costo dell'**assicurazione** aumenta. Per calcolare la superficie si tiene conto di tutti i piani e gli scantinati, ma non del sottotetto se è vuoto e inoccupato. Le **garanzie** valgono solo per la parte del **fabbricato** destinata ad **abitazione** o ufficio.

Art. 1.31| Applicazione Franchigia per sinistro su parti comuni

Se ci sono più **abitazioni** assicurate con questa **polizza** nello stesso **fabbricato**, in caso di sinistro alle aree comuni si applica la **franchigia** solo una volta, non per ogni **abitazione** assicurata.

Art. 1.32| Limiti territoriali

Le **garanzie** di questa sezione sono valide in **Italia**.

⁶ Cfr. art. 1907 - Codice Civile

⁷ Cfr. art. 1907 - Codice Civile



Art. 1.33| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Contenuto	Limite di indennizzo
Oggetti d'arte, tappeti, arazzi, quadri, sculture e affreschi art 1.1 punto 2	25.000 euro per singolo oggetto
Gioielli art 1.1 punto 2	50.000 euro
Valori art. 1.1 punto 2	2.500 euro
Cose portate in villeggiatura art. 1.1 punto 2	5.000 euro

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto o franchigia per sinistro
Incendio, fulmine, esplosione e scoppio art. 1.2	Fabbricato somma assicurata	-
	Contenuto somma assicurata con i limiti indicati nella precedente tabella	
	Spese di demolizione e sgombero 30% dell'indennizzo e nel limite delle somme assicurate	
	Spese per trasloco, deposito e ricollocamento dell'arredamento 2.500 euro	
	Costi e oneri di urbanizzazione 3.000 euro	
	Onorari di riprogettazione 1.500 euro	
	Spese per sistemazione alberghiera o mancato utilizzo dell'abitazione 2.500 euro	
	Documenti personali e d'archivio 2.500 euro	
Danni a terzi da incendio (Ricorso terzi) art. 1.3	Cose di Terzi massimale assicurato	-
	Interruzione attività 10% del massimale assicurato	250 euro
Fenomeno elettrico art. 1.4	Fabbricato previsto in polizza	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro e il massimo di 1.000 euro
	Contenuto previsto in polizza	
	Oggetti particolari (tranne impianto d'allarme) riposti o installati nelle pertinenze 300 euro	



Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto o franchigia per sinistro
Danni da fuoriuscita d'acqua art. 1.5 punti 1, 2, 3	Rottura o guasto di pluviali, grondaie, impianti idrici-igienici, riscaldamento e condizionamento somma assicurata con il limite di 2.500 euro per tubi interrati	300 euro
	Rottura o guasto di elettrodomestici e relativi raccordi previsto in polizza	
	Gelo previsto in polizza	
	Occlusione previsto in polizza	
Spese di ricerca e riparazione art. 1.5 punti 4, 5	Spese di ricerca e riparazione, demolizione e ripristino, indagini strumentali, bypass previsto in polizza	250 euro
	Spese di ricerca e riparazione tubi interrati e maggior consumo d'acqua previsto in polizza	
	Spese di ricerca e riparazione guasti tubi gas 1.000 euro	
Fenomeni atmosferici scelta base art. 1.6.1	Fabbricato somma assicurata Grandine limite di 2.500 euro per i danni a serramenti, vetrate, lucernari, lastre e manufatti in fibrocemento, cemento amianto o materia plastica	Scoperto previsto in polizza
	Contenuto somma assicurata	300 euro
Fenomeni atmosferici scelta estesa art. 1.7.1	Fabbricato somma assicurata Grandine limite previsto in polizza per i danni a serramenti, vetrate, lucernari, lastre e manufatti in fibrocemento, cemento amianto o materia plastica Fabbricati aperti su uno o più lati considerati come pertinenze separate dall'abitazione principale limite del 5% della somma assicurata Tende esterne frangisole limite 1.500 euro	Scoperto previsto in polizza
	Contenuto somma assicurata	300 euro
Sovraccarico Neve art.1.6.2 e art. 1.7.2	75% della somma assicurata	Scoperto 15% con il minimo di 500 euro
Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli art. 1.6.3 e art. 1.7.3	2.000 euro	500 euro



Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto o franchigia per sinistro
Acqua Piovana Art. 1.8	Fabbricato e Contenuto previsto in polizza	Scoperto previsto in polizza
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio Art. 1.9	somma assicurata	150 euro se commessi dai ladri
Guasti causati dai ladri Art. 1.10	somma assicurata	-
Rottura lastre Art. 1.11	Fabbricato e Contenuto previsto in polizza	100 euro
Spese di demolizione e sgombero (in aumento) Art. 1.12.1	Spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare somma assicurata	-
Spese di perizia Art. 1.12.2	Spese e onorari del perito 10% dell'indennizzo con il massimo di 7.500 euro	-
Spese di smontaggio e rimontaggio mobili Art. 1.12.3	2.000 euro	-
Spese conseguenziali di fenomeno elettrico Art. 1.13	1.000 euro	100 euro
Perdita dei canoni di locazione Art. 1.14	3.000 euro	-
Terremoto Art. 1.15	Fabbricato e Contenuto previsto in polizza	Scoperto previsto in polizza
	Spese di demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro	-
	Spese alloggio alternativo 2.500 euro	-
	Costi di adeguamento del Fabbricato 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro	-
	Spese rifacimento documenti personali e archivio 2.500 euro	-
Inondazioni Alluvioni Art. 1.16	Fabbricato e Contenuto previsto in polizza	Scoperto previsto in polizza
Estensione Contenuto Top Art.1.17	10% della somma assicurata contenuto	100 euro per Fenomeno elettrico

L'applicazione della franchigia relativa ai sinistri su parti comuni è disciplinata all'art. 1.31 della presente sezione



SEZIONE 2 - FURTO	41
Cosa assicurato	41
Art. 2.1 Formula di assicurazione e cose assicurate	41
Art. 2.2 Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione	41
Art. 2.3 Gioielli e valori in cassaforte	42
Art. 2.4 Scippo, rapina e furto con destrezza all'esterno dell'abitazione	42
Art. 2.5 Guasti causati dai ladri	43
Cosa non assicurato	43
Art. 2.6 Esclusioni comuni	43
Art. 2.7 Ulteriori esclusioni specifiche	43
Come mi assicurato	44
Art. 2.8 Destinazione d'uso dell'abitazione	44
Art. 2.9 Caratteristiche costruttive	44
Art. 2.10 Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato	44
Art. 2.11 Dimora saltuaria	45
Art. 2.12 La forma di assicurazione	45
Art. 2.13 Limiti territoriali	45
Art. 2.14 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	45

COSA ASSICURO

Art. 2.1| Formula di assicurazione e cose assicurate

Puoi scegliere di acquistare la **garanzia** in una delle due formule:

1. **Globale**, che prevede un'unica somma assicurata a scelta per tutto il **contenuto**.

AXA applica limiti di **indennizzo** per:

- gioielli;
- valori;
- singolo oggetto pregiato;
- **cose** nelle pertinenze che non comunicano con i locali dell'**abitazione**.

2. **Analitica**, che prevede una somma **assicurata** a scelta per:

- arredamento;
- oggetti particolari e pregiati;
- gioielli e valori;
- **cose** nelle pertinenze che non comunicano con i locali dell'**abitazione**.

AXA assicura anche le **cose** di proprietà di terzi. In questo caso, la **polizza** è stipulata da te per conto di terzi.

Art. 2.2| Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti alle **cose assicurate** causati da:

a) **furto**, se chi lo ha commesso è entrato nei locali dell'**abitazione** indicata in **polizza**:

- tramite forzatura dei mezzi di protezione e chiusura con rottura, **scasso**, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili;



- tramite passaggio da accessi non ordinari con il superamento di ostacoli o ripari con mezzi artificiosi o particolare agilità;
 - con presenza di persone nei locali dell'**abitazione**, anche se non utilizzati i mezzi di protezione e chiusura di finestre o porte finestre;
 - in altro modo, se è rimasto dentro ai locali dell'**abitazione** di nascosto e ha sottratto la refurtiva a locali chiusi.
- b) **rapina** o **estorsione**, all'interno dei locali dell'**abitazione** assicurata anche se la vittima è stata prelevata fuori l'**abitazione** e costretta a entrare;
- c) **truffa**, se avviene nell'**abitazione** e riguarda l'**assicurato** e il suo **nucleo familiare**, anche se è iniziata all'esterno. La **garanzia** vale solo se la persona truffata ha più di 65 anni;

la **garanzia** vale anche per:

- d) i danni alle **cose assicurate** durante il **furto**, la **rapina** o l'**estorsione** (compiuti o tentati);
- e) il **furto** di **fissi** e **infissi**;
- f) le spese mediche sostenute se l'**assicurato** o il suo **nucleo familiare** subiscono lesioni fisiche durante il **furto**, l'**estorsione** o la **rapina** (compiuta o tentata);
- g) il **furto** o la **rapina**, commessi come ai punti a) e b), di **cose assicurate** portate in via temporanea nei locali di villeggiatura (fuori dall'**abitazione abituale**) utilizzati dall'**assicurato** o dai suoi familiari.

Inoltre, se il **sinistro** è indennizzabile per la sezione **Furto**, **AXA** paga l'**indennizzo** anche per:

- h) gli atti vandalici sulle **cose assicurate** all'interno dei locali dell'**abitazione** indicata in **polizza**.

AXA rimborsa anche le spese documentate:

- i) per rifare i documenti personali rubati all'**assicurato** o al suo **nucleo familiare**;
- j) per cambiare le serrature, se le chiavi di ingresso dell'**abitazione** si perdono o vengono rubate. Occorre fare la denuncia e cambiare le serrature entro 48 ore dalla perdita o **furto**.

Art. 2.3| Gioielli e valori in cassaforte

La **garanzia** indicata all'art. 2.2 - "Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione" vale anche per gioielli e valori in **cassaforte**. In caso di **furto**, la **garanzia** è valida solo se il ladro apre la **cassaforte** con una delle modalità indicate di seguito:

- **scasso** o rottura;
- asportazione della **cassaforte** stessa;
- uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.

Art. 2.4| Scippo, rapina e furto con destrezza all'esterno dell'abitazione

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti alle **cose assicurate** se l'**assicurato** o il suo **nucleo familiare** subiscono fuori dall'**abitazione**:

- **scippo**;
- **rapina**;
- **furto** con destrezza.

Sono comprese anche le spese mediche sostenute per le lesioni fisiche causate da questi eventi.



Art. 2.5| Guasti causati dai ladri

AXA paga l'**indennizzo**, in caso di **furto** o **rapina** (compiuti o tentati), per i guasti che i ladri causano a:

1. **fissi** e **infissi** che riparano e proteggono gli accessi e le aperture dei locali dell'**abitazione** che contengono le **cose assicurate**, inclusi i guasti ai locali stessi;
2. recinzioni e cancelli, carrabili o pedonali, anche automatizzati, che proteggono l'area che delimita l'accesso ai locali che contengono le **cose assicurate**.

COSA NON ASSICURO

Art. 2.6| Esclusioni comuni

AXA non copre i danni:

1. che sono conseguenza diretta di guerra, insurrezione, tumulto popolare, sciopero, sommossa, occupazione militare, invasione, atti di **terrorismo** o sabotaggio;
2. che sono conseguenza diretta di **incendio**, **esplosione** anche nucleare, **scoppio**, radiazioni o contaminazioni radioattive, **terremoto**, eruzioni vulcaniche, **inondazione**, **alluvione**;
3. commessi o favoriti con dolo o colpa grave da te, dall'**assicurato** o:
 - da persone che abitano con te o l'**assicurato** o occupano i locali che contengono le **cose assicurate** o i locali con questi comunicanti;
 - da persone delle quali tu o l'**assicurato** dovete rispondere;
 - da chi è incaricato di sorvegliare le **cose assicurate** o i locali che le contengono;
 - da persone legate a te o all'**assicurato** da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado (anche se non conviventi).
4. avvenuti dalle ore 24.00 del 45° giorno, se i locali che contengono le **cose assicurate**, sono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Solo per i gioielli e valori, l'esclusione inizia dalle ore 24.00 del 21° giorno. Questa esclusione non vale per la dimora saltuaria indicata all'art. 2.11;
5. indiretti, come ad esempio i guadagni attesi, il mancato utilizzo, o altri eventuali svantaggi;
6. alle **cose assicurate** da **incendio**, **esplosione** o **scoppio** provocati dall'autore del **sinistro**;
7. a gioielli e valori che riguardano le attività professionali.

Art. 2.7| Ulteriori esclusioni specifiche

Oltre a quanto indica l'art. 2.6 - "Esclusioni comuni", si applicano per ciascuna **garanzia** le seguenti esclusioni:

Truffa presso l'abitazione (art. 2.2)

AXA non copre i danni conseguenti:

- all'acquisto di beni o servizi;
- alla stipula di impegni contrattuali.

Scippo, rapina e furto con destrezza all'esterno dell'abitazione (art. 2.4)

AXA non copre gli oggetti:

- usati per attività professionali svolte dall'**assicurato** o dal suo **nucleo familiare**;
- in possesso di minori di 14 anni, tranne se lo **scippo**, la **rapina** o il **furto** con destrezza avvengono quando sono accompagnati da maggiorenni.

**COME MI ASSICURO****Art. 2.8| Destinazione d'uso dell'abitazione**

L'**assicurazione** vale se i locali che contengono le **cose assicurate** sono utilizzati come civile **abitazione**. Sono inclusi anche gli uffici o studi professionali, se presenti nella stessa unità immobiliare.

Le eventuali pertinenze devono servire solo l'**abitazione**.

Art. 2.9| Caratteristiche costruttive

La **garanzia** indicata all'art. 2.2 - "Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione" vale solo se:

- le pareti esterne e il **manto esterno del tetto** sono in **materiali incombustibili** o in legno;
- il **tetto** è in cemento o laterizio armato senza lucernari, o con lucernari protetti da inferriate o vetrocemento armato non apribile, nel caso in cui la linea di gronda è posta verticalmente a meno di 4 metri dal suolo.

Art. 2.10| Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato

La **garanzia** indicata all'art. 2.2 - "Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione" vale solo se ogni apertura verso l'esterno dei locali che contengono le **cose assicurate**, che è situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo o da superfici d'acqua;
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);

è protetta per tutta la sua superficie da:

- a) robusti **infissi** chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o simili, azionabili solo dall'interno e realizzati in:
 - ◇ legno;
 - ◇ plastica rigida;
 - ◇ **vetro stratificato di sicurezza**;
 - ◇ metallo o lega metallica;
- b) o da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture solo se non permettono l'ingresso nell'**abitazione** senza forzare le relative strutture.

In caso di **sinistro furto**, AXA non applica lo **scoperto** se:

1. il ladro entra nei locali dell'**abitazione** dopo aver forzato i mezzi di protezione e di chiusura dei punti di accesso, protetti in modo conforme a quanto indicato ai precedenti punti a) o b), ma viene accertato che altri punti di accesso non erano protetti in modo conforme;
2. il ladro entra nei locali dell'**abitazione** dopo aver sfondato o aver provocato una breccia su una parte del **fabbricato** costruito come indicato all'art. 2.9 - "Caratteristiche costruttive".

In caso di **sinistro furto**, AXA applica uno **scoperto** del 20% se:

3. il ladro entra nei locali dell'**abitazione** dopo aver forzato i mezzi di protezione e di chiusura dei punti di accesso, non protetti in modo conforme a quanto indicato ai precedenti punti a) o b), o se sfonda o provoca una breccia su una parte del **fabbricato** non costruito come indicato all'art. 2.9 - "Caratteristiche costruttive";
4. il ladro entra nei locali dell'**abitazione** da finestre o portefinestre con protezioni e chiusure non attivate e nei locali dell'**abitazione** ci sono persone;
5. l'impianto di allarme dichiarato in **polizza** non è attivo e nell'**abitazione** non c'è nessuno.



Art. 2.11| Dimora saltuaria

La **garanzia** indicata all'art. 2.2 - "Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione", in caso di **abitazione** saltuaria, vale:

- per tutte le **cose assicurate**, a prescindere da quanto tempo non è abitata;
- per gli oggetti pregiati, i gioielli e i valori, solo quando l'**assicurato** o il suo **nucleo familiare** sono presenti nell'**abitazione**.

AXA applica:

- uno **scoperto** del 20% se il **furto**, la **rapina** o l'**estorsione** avvengono durante il periodo di non **abitazione**;
- la somma degli **scoperti** fino al massimo del 40%, se applicati anche gli **scoperti** indicati all'art. 2.10 - "Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato".

Inoltre, in caso di **polizza** stipulata presso altre Imprese assicuratrici per **furto, rapina, estorsione e truffa**, AXA calcola l'**indennizzo** secondo quanto indicato all'art. 12.2 - "Altre assicurazioni" e, solo dopo aver definito l'importo, applica gli **scoperti** all'**indennizzo**.

Art. 2.12| La forma di assicurazione

La forma di **assicurazione** di tutte le **garanzie** della sezione Furto è il primo rischio assoluto.

In questo caso AXA paga i danni fino alla somma indicata in **polizza**, senza considerare il valore complessivo della **cosa assicurata** e senza applicare la regola proporzionale.¹

Art. 2.13| Limiti territoriali

Le **garanzie** di questa sezione sono valide in **Italia**.

Inoltre, la **garanzia**:

- **furto** e **rapina** delle **cose assicurate** portate in villeggiatura (art. 2.2 lettera g) è valida anche in Svizzera, nel Regno Unito e negli Stati dell'Unione Europea;
- "scippo, rapina e furto con destrezza all'esterno dell'abitazione" (art. 2.4) è valida in tutto il Mondo.

Art. 2.14| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Formula	Cose	Limite di indennizzo per anno assicurativo
Furto Globale Art. 2.1 punto 1	Contenuto	Somma assicurata
		limite del 40% della somma assicurata e fino al massimo di 8.000 euro per i gioielli
		limite di 500 euro per i valori
		limite di 15.000 euro per singolo oggetto pregiato
		limite del 5% della somma assicurata Furto e di 1.000 euro per singolo oggetto (tranne gli oggetti particolari il cui limite è di 300 euro per singolo oggetto, escluso impianto di allarme) per le cose nelle pertinenze che non comunicano con i locali dell'abitazione

¹ Cfr. art. 1907 - Codice Civile



Formula	Cose	Limite di indennizzo per anno assicurativo
Furto Analitico Art. 2.1 punto 2	Arredamento	somma assicurata
	Oggetti pregiati e particolari	somma assicurata
	Gioielli e Valori	somma assicurata con il limite di 1.000 euro per i valori
	Cose nelle pertinenze che non comunicano con i locali dell'abitazione	limite del 50% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro per singolo oggetto (tranne gli oggetti particolari il cui limite è di 300 euro per singolo oggetto, escluso impianto di allarme)
Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione Art. 2.2 lettera g)	Cose portate in villeggiatura	limite del 10% della somma assicurata (relativa al contenuto in caso di formula globale e all'arredamento in caso di formula analitica) e sotto limite di 500 euro per gioielli e valori

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo (Validi per entrambe le formule)	Scoperto o franchigia per sinistro
Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione Art. 2.2	Furto, rapina, estorsione somma assicurata	-
	Furto di fissi e infissi 2.000 euro	
	Spese mediche 2.000 euro	
	Duplicazione documenti personali 250 euro	
	Spese per rifare serrature a seguito di perdita o sottrazioni delle chiavi 750 euro	
	Truffa 500 euro	
Gioielli e valori in cassaforte Art. 2.3	somma assicurata con limite del 30% della somma assicurata per i valori	-
Scippo, rapina e furto con destrezza all'esterno dell'abitazione Art. 2.4	Spese mediche 2.000 euro	-
	Somma assicurata con i seguenti sottolimiti: Dispositivi elettronici 50% della somma assicurata con il massimo di 200 euro per singolo oggetto Gioielli e valori <ul style="list-style-type: none"> • 40% della somma assicurata contenuto per i gioielli con il limite di 500 euro per i valori (formula globale) • somma assicurata gioielli e valori con il limite di 1.000 euro per i valori (formula analitica) 	
Guasti causati dai ladri Art. 2.5	Somma assicurata	-

Art. 2.10 - "Mezzi di chiusura e protezione del fabbricato": si applica uno scoperto del 20% in base a quanto indicano i punti 3, 4 e 5.

Art. 2.11 - "Dimora saltuaria": se il furto è avvenuto durante il periodo di non abitazione, si applica uno scoperto del 20% ed in concomitanza con altro scoperto previsto in polizza, viene applicata la somma degli scoperti con il massimo del 40%.



SEZIONE 3 - TUTELA DELLE OPERE D'ARTE E DEGLI STRUMENTI MUSICALI	47
Cosa assicuro	47
Art. 3.1 Oggetti assicurati e il loro valore.....	47
Art. 3.2 Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali.....	47
Cosa non assicuro	48
Art. 3.3 Esclusioni comuni	48
Art. 3.4 Ulteriori esclusioni specifiche	49
Come mi assicuro	50
Art. 3.5 La forma di assicurazione.....	50
Art. 3.6 Trasporto degli oggetti d'arte.....	50
Art. 3.7 Trasporto degli strumenti musicali.....	50
Art. 3.8 Estensione territoriale per gli strumenti musicali.....	50
Art. 3.9 Deroga alla proporzionale.....	51
Art. 3.10 Destinazione d'uso del fabbricato	51
Art. 3.11 Destinazione d'uso dell'abitazione.....	51
Art. 3.12 Caratteristiche costruttive.....	51
Art. 3.13 Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato	51
Art. 3.14 Disabitazione	52
Art. 3.15 Limiti territoriali	52
Art. 3.16 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	52

COSA ASSICURO

Art. 3.1| Oggetti assicurati e il loro valore

La **garanzia** di questa sezione può essere acquistata per:

- **oggetti d'arte**, con un valore unitario pari o inferiore a 100.000 euro;
- **strumenti musicali**, con un valore unitario pari o inferiore a 30.000 euro.

Art. 3.2| Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti dovuti a eventi che provocano la perdita, la distruzione o il danneggiamento delle **cose assicurate**. Questi eventi non devono essere esclusi dall'art. 3.3 - "Esclusioni comuni" e dall'art. 3.4 - "Ulteriori esclusioni specifiche".

La **garanzia** copre, per esempio, questi eventi:

- **incendio**;
- **furto e rapina**;
- **restauro** dovuto a danni:
 - ◊ accidentali (come la caduta di un quadro che si stacca dal chiodo);
 - ◊ da acqua condotta;
 - ◊ da fenomeno elettrico;
- perdita di valore accertata del bene assicurato dopo un **sinistro indennizzabile**, coperto da **garanzia** indicata in **polizza**. Questo vale solo per gli **oggetti d'arte**;
- **terrorismo**;
- azioni di terzi in caso di:



- usurpazione di poteri pubblici;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;
- atti vandalici o di sabotaggio;
- **attacco informatico mirato**.

COSA NON ASSICURO

Art. 3.3| Esclusioni comuni

AXA non copre i danni causati da o dovuti a:

1. continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere o impurità dell'aria;
2. esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, usata per illuminare le **cose assicurate**;
3. stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento delle **cose assicurate**;
4. tarli, tarme, vermi o altri insetti e roditori;
5. operazioni di **restauro**, riparazione o rimessa a nuovo, provocati da personale non specializzato o che ha utilizzato un materiale non idoneo (anche se è una semplice pulitura);
6. funzionamento, guasto o usura di meccanismi e apparati elettrici o elettronici;
7. dolo favorito da te o dall'**assicurato**. Se tu o l'**assicurato** non siete persone fisiche, l'esclusione vale anche per il dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti con poteri decisionali. Per le società di persone, la stessa esclusione vale anche per il dolo dei soci con responsabilità illimitata;
8. **furti, rapine** o altri delitti contro il patrimonio se sono causati, favoriti o voluti con dolo di parenti (fino al terzo grado) o affini (se conviventi) tuoi o dell'**assicurato**, o di persone del cui operato tu o l'**assicurato** siete responsabili;
9. **furti, rapine** o altri reati contro il patrimonio causati, favoriti o voluti con dolo da dipendenti tuoi o dell'**assicurato** e dagli incaricati a sorvegliare i locali;
10. ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere che vengono rilevati, anche quando si fa l'inventario;
11. **estorsione, truffa** o appropriazione indebita;
12. **furto** (compiuto o tentato), se il colpevole entra nell'**abitazione** indicata in **polizza**:
 - a) senza violare le difese esterne indicate all'art.3.13 - "Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato", tramite rottura, **scasso**, uso di grimaldelli o simili o di chiavi false. Anche l'uso fraudolento di chiavi autentiche vale come uso di chiavi false;
 - b) in modo clandestino e portando via la refurtiva dai locali o dalle aree chiuse, senza commettere le violazioni descritte al precedente punto a);
13. guerra anche civile, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, invasione, occupazione militare, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti ordinati da qualsiasi governo o autorità di diritto o di fatto;
14. **esplosione** o emanazione di calore o radiazioni che provengono da trasmutazione del nucleo dell'atomo. L'esclusione vale anche per le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
15. perdite o esborsi di denaro (a prescindere dall'importo) causati, indotti o derivanti, in modo diretto o indiretto da:
 - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;



- proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri componenti nucleari di questi;
- ogni arma o dispositivo che utilizza la fissione o fusione atomica o nucleare o altra reazione simile o forza o materia radioattiva;
- proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione non vale per gli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare quando vengono preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o altri scopi pacifici simili;
- qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica;

Inoltre, AXA non copre:

16. i danni consequenziali e indiretti, cioè quelli che non riguardano la materialità degli **oggetti d'arte** inclusi nella somma assicurata totale;
17. i danni che avvengono in occasione di:
 - eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
 - frane, valanghe e slavine;
 - maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta;
 - **inondazioni e alluvioni**;
 - **terremoti**;
18. le perdite o gli esborsi economici (a prescindere dall'importo) causati, in modo diretto o indiretto, da un **attacco informatico mirato**. In particolare: guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi (ogni altro sistema elettronico) o uso o l'impiego degli strumenti sopra elencati con l'obiettivo di causare danni. L'esclusione non vale se si perde la proprietà assicurata o se c'è un danno per un **attacco informatico mirato**;
19. i danni ai dati elettronici.

Art. 3.4| Ulteriori esclusioni specifiche

Oltre a quanto indica l'art. 3.3 - "Esclusioni comuni", si applicano per ciascuna **garanzia** le seguenti esclusioni:

Oggetti d'arte (art. 3.1)

AXA non copre:

1. gli **oggetti fragili**, i francobolli, le monete, i gioielli e in generale gli oggetti preziosi;
2. i danni dovuti a difetti di qualità degli oggetti assicurati o al fallimento dei tentativi di ripristino, riparazione o conservazione degli oggetti assicurati;
3. i danni dovuti a un uso improprio degli **oggetti d'arte** che costituiscono la somma assicurata totale.

Strumenti musicali (art. 3.1)

AXA non copre gli strumenti elettrici o elettronici, gli strumenti di **metallo prezioso** (come il flauto traverso) e gli strumenti a percussione.

AXA, inoltre, non copre i danni:

1. da deterioramenti dovuti a un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo;
2. da **furto** o sparizione degli **strumenti musicali** lasciati su **veicoli** incustoditi, all'aperto in luoghi accessibili e non protetti;
3. per perdita di valore dopo il **sinistro**;
4. durante i trasporti via nave;
5. alle **custodie**, come ad esempio graffi, rigature, ammaccature e ogni cosa che può essere ricondotta a danno o deterioramento solo estetico;
6. alle corde, alle ance, ai plettri e alle pelli;
7. da allagamenti.



COME MI ASSICURO

Art. 3.5| La forma di assicurazione

La **garanzia** vale nella forma di **assicurazione** a valore intero, cioè la forma in cui si copre l'intero valore dell'oggetto tramite l'applicazione di una regola proporzionale¹.

Art. 3.6| Trasporto degli oggetti d'arte

L'**assicurazione** vale solo per il luogo indicato in **polizza**. L'**assicurazione** è quindi sospesa se le **cose** che costituiscono la somma assicurata complessiva sono trasportate in posti diversi da quelli indicati in **polizza** senza il consenso di **AXA**.

L'**assicurazione** vale anche nella nuova ubicazione se **AXA** non dichiara di voler recedere dal contratto entro 30 giorni da quando riceve l'avviso di spostamento.

Art. 3.7| Trasporto degli strumenti musicali

In caso di trasporto, ogni **strumento musicale** va chiuso in contenitori adeguati alla sua natura.

Per i trasporti con **veicoli**:

1. lo **strumento musicale** va caricato in modo tale che, se non ci sono incidenti, è protetto con un'apposita **custodia** dai normali urti e scuotimenti che ci sono durante il viaggio;
2. i **veicoli**, quando non sono in circolazione, devono sostare in parcheggi sorvegliati e il bene assicurato non deve essere visibile dall'esterno dei **veicoli**. In alternativa, i **veicoli** vanno portati in locali che hanno le adeguate protezioni come indicato all'art. 3.13 - "Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato".

Per i trasporti via treno o aereo:

1. le spedizioni devono essere fatte con dichiarazione di valore del bene trasportato;
2. per i viaggi aerei lo **strumento musicale** deve essere caricato in cabine o stive pressurizzate e riscaldate.

Per i trasporti o spostamenti a mano, le **garanzie** indicate in **polizza**, sono valide nei Paesi all'art. 3.8 - "Estensione territoriale per gli strumenti musicali" e valgono solo per:

- il **furto** se la persona incaricata del trasporto ha un infortunio o un malore improvviso;
- il **furto** con destrezza, solo se la persona incaricata del trasporto ha addosso o in mano lo **strumento musicale**;
- lo **scippo** dello **strumento musicale**;
- la **rapina** e l'**estorsione** dello **strumento musicale**.

L'**assicurazione** vale solo per te, per l'**assicurato** o per la persona incaricata del trasporto o spostamento a mano, in assenza di:

- disabilità fisiche che non rendono adatti al servizio;
- altre **assicurazioni** contro i rischi di **furto** e **rapina** per il trasporto dello **strumento musicale**.

L'**assicurazione** è sospesa in caso di decesso o incapacità di intendere e di volere tuo o dell'**assicurato**, fino alla comunicazione ad **AXA**.

Art. 3.8| Estensione territoriale per gli strumenti musicali

Per gli **strumenti musicali** le **garanzie** di questa sezione sono valide:

- in **Italia**
- nei Paesi dell'Europa Geografica. Sono esclusi i Paesi ex U.R.S.S., tranne i Paesi Baltici;
- in Bosnia ed Erzegovina;

¹ Cfr. art. 1907 - Codice Civile



- nella Repubblica di Macedonia;
- in Montenegro;
- in Serbia.

Art. 3.9| Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 11.27 - "Assicurazione Parziale", le **parti** si accordano per non applicare la regola proporzionale. Questo vale se la somma assicurata totale aumentata del 20% è pari o superiore al valore totale degli **oggetti d'arte** che si trovano nell'**abitazione** assicurata al momento del **sinistro**. Se il limite del 20% viene superato, per evitare di applicare la regola proporzionale tu o l'**assicurato** dovete comunicarlo subito ad **AXA**.

Art. 3.10| Destinazione d'uso del fabbricato

L'**assicurazione** è valida solo se almeno due terzi della superficie coperta del **fabbricato** in cui si trova l'unità immobiliare assicurata, o che contiene le **cose assicurate**, è utilizzata come:

- civile **abitazione**;
- ufficio, studio professionale.

Nel calcolo, sono inclusi tutti i piani e gli scantinati, ma è escluso il sottotetto vuoto e inoccupato.

Art. 3.11| Destinazione d'uso dell'abitazione

L'**assicurazione** vale se i locali assicurati o quelli che contengono le **cose assicurate** sono utilizzati come civile **abitazione**. Sono inclusi anche gli uffici o studi professionali, se presenti nella stessa unità immobiliare.

Art. 3.12| Caratteristiche costruttive

Il **fabbricato** deve rispettare una di queste due tipologie costruttive:

1. Tipo A (tradizionale):

- le pareti esterne e il **manto esterno del tetto** devono essere fatti con **materiali incombustibili** per almeno il 75% della superficie totale;
- tutte le altre componenti edilizie, inclusa l'impermeabilizzazione o il rivestimento (ad esempio il cappotto termico), possono essere fatte per intero in materiale combustibile.

2. Tipo B (in legno):

- le pareti esterne in legno lamellare o pannelli modulari multistrato in legno spessi minimo 8 cm. In questo caso il **fabbricato** deve essere certificato secondo le leggi in vigore al momento della costruzione;
- il **manto esterno del tetto** e le altre componenti edilizie possono essere in qualsiasi materiale.

Le strutture fuori terra devono essere ancorate a quelle interrate o alle fondazioni con dispositivi adeguati.

Art. 3.13| Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato

In caso di **furto**, **rapina** o **estorsione**, la **garanzia** vale solo se ogni apertura verso l'esterno dei locali che contengono le **cose assicurate**, che è situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo o da superfici d'acqua;
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);

è protetta per tutta la sua superficie da:

- robusti **infissi** chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o simili, azionabili solo dall'interno e realizzati in:
 - ◊ legno;
 - ◊ plastica rigida;



◇ **vetro stratificato di sicurezza;**

◇ metallo o lega metallica;

b) o da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture solo se non permettono l'ingresso nell'**abitazione** senza forzare le relative strutture.

Per somma assicurata pari o superiore a 150.000 euro è necessario avere l'impianto di allarme attivo ogni volta che non ci sono persone.

In caso di **sinistro furto, AXA**:

1. paga l'intero **indennizzo**, senza applicare lo **scoperto**, se il ladro entra e forza le aperture protette secondo quanto indicato nei precedenti punti a) o b), ma viene accertato che altre aperture non erano protette allo stesso modo;
2. paga l'intero **indennizzo**, senza applicare lo **scoperto**, se il ladro entra dopo aver sfondato o provocato una breccia a una parte del **fabbricato** costruito come indicato all'art. 3.12 - "Caratteristiche costruttive";
3. applica uno **scoperto** del 20%, se il ladro entra e forza le aperture non protette secondo quanto indicato nei precedenti punti a) o b), o se sfonda o provoca una breccia a una parte del **fabbricato** non costruito come indicato all'art. 3.12 - "Caratteristiche costruttive";
4. applica uno **scoperto** del 20%, se il ladro entra da finestre o portefinestre con protezioni o chiusure non attivate e all'interno dei locali ci sono persone;
5. applica uno **scoperto** del 20% per somme sopra i 150.000 euro se l'impianto di allarme non risulta attivo.

Art. 3.14| Disabilitazione

Per disabilitazione si intende quando nessuno tra te, l'**assicurato**, i vostri **nuclei familiari**, i vostri dipendenti e il personale di servizio pernotta nei locali assicurati.

L'**assicurazione** vale solo se si dichiara che i locali rimangono disabilitati per un periodo massimo di 45 giorni consecutivi all'anno.

Sono quindi esclusi dalla **garanzia** i danni di **furto** che avvengono dopo il 45° giorno di disabilitazione continuativa.

Art. 3.15| Limiti territoriali

Le **garanzie** di questa sezione sono valide in **Italia**.

Art. 3.16| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto o franchigia per sinistro
Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali Art. 3.2	Opere d'arte somma assicurata	-
	Strumenti musicali somma assicurata	50 euro

Art. 3.13 - "Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato": si applica uno scoperto del 20% in base a quanto indicato ai punti 3, 4 e 5.



SEZIONE 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	53
Cosa assicurato	53
Art. 4.1 Persone Assicurate	53
Art. 4.2 Oggetto dell'assicurazione	53
Art. 4.3 Responsabilità civile nella vita privata	53
Art. 4.4 Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti	55
Art. 4.5 Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione	55
Art. 4.6 Responsabilità civile del proprietario che dà in affitto o in comodato d'uso l'abitazione	56
Art. 4.7 Responsabilità civile per l'attività di B&B e affittacamere	56
Art. 4.8 Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione	57
Cosa non assicurato	57
Art. 4.9 Esclusioni comuni	57
Art. 4.10 Persone non considerate terzi	58
Art. 4.11 Ulteriori esclusioni specifiche	58
Come mi assicurato	59
Art. 4.12 Limiti territoriali	59
Art. 4.13 Destinazione d'uso dell'abitazione	60
Art. 4.14 La manutenzione del fabbricato	60
Art. 4.15 Applicazione franchigia per sinistro su parti comuni	60
Art. 4.16 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	60

COSA ASSICURO

Art. 4.1| Persone Assicurate

I soggetti assicurati sono l'*assicurato* indicato in *polizza* e il suo *nucleo familiare*.

Art. 4.2| Oggetto dell'assicurazione

AXA tiene indenne l'*assicurato* e il suo *nucleo familiare*, entro il *massimale* previsto in *polizza*, per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se la legge lo ritiene civilmente responsabile dei danni che causa in maniera non volontaria a terzi per:

- morte, lesioni corporali;
- distruzione o danni a *cose* (oggetti materiali e animali).

Il danno deve derivare da un fatto accidentale, legato ai rischi assicurati indicati nelle *garanzie* indicate in questa Sezione.

AXA copre ogni fatto accidentale che causa un danno a terzi, se non escluso agli art. 4.9 - "Esclusioni comuni" e 4.11 - "Ulteriori esclusioni specifiche".

L'*assicurazione* vale anche se il danno deriva da comportamenti colposi o dolosi di persone delle quali l'*assicurato* risponde per legge, incluso il personale domestico.

Art. 4.3| Responsabilità civile nella vita privata

AXA copre i danni a terzi causati da fatti accidentali che avvengono nella vita privata e di relazione.

Sono compresi, ad esempio, i danni:



nell'**abitazione**

1. dovuti alla conduzione dell'**abitazione** e delle pertinenze;
2. dovuti alla proprietà e uso del **contenuto** dell'**abitazione**, come ad esempio elettrodomestici, antenne, parabole e simili;
3. dovuti alla somministrazione di cibi e bevande agli ospiti;
4. dovuti alla organizzazione di feste tra familiari o amici;
5. legati alle attività svolte da badanti e **collaboratori domestici** che riguardano il loro lavoro o che vengono causati a terzi durante il lavoro;
6. corporali subiti dai badanti e **collaboratori domestici** durante lo svolgimento delle loro mansioni. In questo caso la copertura vale anche in caso di azione di rivalsa da parte di INAIL o INPS verso l'**assicurato**;

nel tempo libero

7. dovuti all'uso o proprietà di biciclette (anche elettriche ma solo con pedalata assistita fino a 0,25 Kw di potenza), monopattini (anche elettrici ma solo fino a 0,50 Kw di potenza), velocipedi, carrozzine anche motorizzate per disabili, golf cars, hoverboard e attrezzi da giardino a motore senza obbligo di **assicurazione R.C.A.**;
8. dovuti all'uso di camere d'albergo o case vacanza, inclusa la conduzione di **abitazioni** saltuarie e relativo **contenuto**;
9. dovuti alla pratica del campeggio;
10. dovuti al possesso o uso di armi, se autorizzato e nel rispetto delle leggi in vigore;
11. dovuti alla pratica di sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in generale e modellismo, anche a motore. Sono inclusi aeromobili giocattolo, **aeromodelli**, **aeromobili a pilotaggio remoto (droni)** se usati secondo il regolamento ENAC in vigore;
12. dovuti all'uso o proprietà di natanti a vela o senza motore fino a 6,50 metri di lunghezza, windsurf, surf e kitesurf;
13. dovuti all'attività di volontariato;
14. dovuti alla proprietà e uso di **animali domestici** diversi da cani e gatti come ad esempio cavalli, roditori, conigli;

nella famiglia con figli

15. commessi dai figli di cui l'**assicurato** deve rispondere, anche durante vacanze studio all'estero, se fanno parte del suo **nucleo familiare**. Se l'**assicurato** è separato o divorziato, la **garanzia** vale anche se i figli non vivono in maniera stabile con l'**assicurato** (ad esempio, i figli affidati all'altro genitore o in affidamento congiunto anche se vivono soprattutto con l'altro genitore), a condizione che facciano parte del **nucleo familiare** dell'altro genitore;
16. dovuti alla mancata sorveglianza di minori affidati in via temporanea all'**assicurato**. Sono inclusi gli eventuali danni corporali che i minori subiscono;
17. legati alla partecipazione, come genitore, ad attività scolastiche, gite o eventi organizzati dalla scuola, come manifestazioni sportive o ricreative nell'ambito del centro scolastico;
18. dovuti all'uso di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti, se inclusi nello **stato di famiglia** dell'**assicurato** al momento del **sinistro**;
19. dovuti all'attività svolta da babysitter per fatti che riguardano il ruolo di cura dei figli dell'**assicurato**;
20. corporali, causati in modo non volontario a babysitter;
21. provocati da figli minori dell'**assicurato**, quando sono affidati a persone esterne al suo **nucleo familiare** e che sorvegliano in maniera temporanea e gratuita.

AXA, inoltre, per le famiglie con figli minori estende la copertura per i danni a terzi nei casi di:



22. messa in moto o guida di:

- a) veicoli e natanti a motore da parte di figli minori o incapaci per legge. La **garanzia** vale se il fatto avviene all'insaputa dell'**assicurato** o contro la sua volontà e solo in caso di **rivalsa** da parte dell'assicuratore della R.C. obbligatoria, se il guidatore non ha la patente;
- b) ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge. La **garanzia** vale solo se c'è **rivalsa** da parte dell'assicuratore della R.C. obbligatoria o se l'**assicurazione** non risponde per violazione delle norme di legge sul trasporto di persone;

23. i figli minori dell'**assicurato**, considerati fra di loro come terzi. La **garanzia** vale se in modo accidentale si causano una lesione corporale che provoca un'**invalidità permanente**. La **garanzia** si applica in deroga a quanto indica l'art. 4.10 - "Persone non considerate terzi".

Inoltre, sono inclusi in copertura i danni:

24. materiali e diretti causati alle **cose** di terzi da **incendio, implosione, esplosione** o **scoppio**. Le cause possono dipendere da:

- a) conduzione dell'**abitazione abituale** o saltuaria e del loro **contenuto**;
- b) uso di camere di albergo, locali di villeggiatura o a uso temporaneo o saltuario. Sono inclusi i danni ai locali e al relativo **contenuto** di proprietà di terzi;
- c) pratica del campeggio in aree autorizzate.

25. causati da interruzioni o sospensioni di attività, in tutto o in parte, **se sono la conseguenza di sinistri coperti da questa garanzia**;

26. da inquinamento accidentale dell'acqua o del suolo, causato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dopo la rottura accidentale di impianti e condutture.

Art. 4.4| Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti

AXA copre l'**assicurato** per i danni causati a terzi dai cani e gatti di proprietà o in uso all'**assicurato** stesso e al suo **nucleo familiare**.

Se il cane viene affidato in maniera temporanea a una persona che non fa parte del **nucleo familiare**, sono inclusi i danni che provoca ad altre persone (diverse dal custode) e alle loro **cose** o ai loro animali.

Art. 4.5| Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione

AXA copre i danni causati da eventi accidentali legati alla proprietà del **fabbricato** a uso **abitazione**, inclusi:

- pertinenze;
- recinzioni fisse;
- cancelli, anche automatizzati;
- box auto di pertinenza;
- **pannelli solari o fotovoltaici**;
- antenne;
- parabole;
- giochi;
- attrezzature e impianti sportivi;
- impianti fissi all'aperto;
- piscine;
- parchi;
- alberi;
- strade private e **vie di accesso**.



Questi devono trovarsi nell'**abitazione** o nelle aree adiacenti.

Se l'**assicurato** commissiona lavori di **manutenzione ordinaria o straordinaria**, la **garanzia** copre la responsabilità civile che ne deriva, anche se i lavori rientrano nell'ambito di applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza¹, a condizione che:

- sono stati designati i responsabili della sicurezza sul lavoro (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dalla legge ²);
- i responsabili definiti al punto precedente:
 - ◊ sono idonei secondo la legge;
 - ◊ al momento del **sinistro** hanno un'**assicurazione** valida per la responsabilità civile dell'attività;
- le imprese che eseguono i lavori sono abilitate, in regola con la legge e assicurate al momento del **sinistro**.

AXA copre anche i danni:

1. materiali e diretti a **cose** di terzi, causati da **incendio, implosione, esplosione o scoppio** dell'**abitazione** assicurata;
2. da interruzioni o sospensioni di attività anche parziali, se sono la conseguenza di **sinistri** risarcibili dalla **garanzia** "Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione";
3. da inquinamento accidentale dell'acqua o del suolo, causato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dopo la rottura accidentale di impianti e condutture;
4. da spargimento d'acqua per guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture e impianti idrici e igienici dell'**abitazione** assicurata;
5. da rigurgiti di fogna causati da rotture accidentali di tubature, condutture e impianti idrici e igienici dell'**abitazione** assicurata;
6. da spargimento d'acqua dovuto a cedimento strutturale del **fabbricato**.

In caso di comproprietà, l'**assicurazione** vale anche per i comproprietari della stessa **abitazione** assicurata.

Art. 4.6| Responsabilità civile del proprietario che dà in affitto o in comodato d'uso l'abitazione

AXA copre l'**assicurato**, proprietario dell'**abitazione** data in locazione o in comodato d'uso.

La **garanzia** riguarda i fatti legati alla conduzione e all'uso dell'**abitazione** e del suo **contenuto**, quando la responsabilità civile ricade sul proprietario per:

1. danni che i conduttori (locatari o comodatari) dell'**abitazione** causano a terzi;
2. morte o lesioni personali gravi o gravissime che i conduttori dell'**abitazione** subiscono³.

AXA copre anche i danni:

3. da interruzioni o sospensioni di attività anche parziali, se sono la conseguenza di sinistri risarcibili con questa **garanzia**;
4. da inquinamento accidentale dell'acqua o del suolo, causato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dopo la rottura accidentale di impianti e condutture.

Art. 4.7| Responsabilità civile per l'attività di B&B e affittacamere

AXA copre i danni causati agli ospiti del servizio di alloggio o prima colazione inclusa la proprietà e la gestione di piscine da parte dell'**assicurato**.

La **garanzia** vale solo se:

- l'**abitazione** è **abituale** e residenza anagrafica dell'**assicurato**;
- l'attività di B&B o affittacamere rispetta le modalità previste dalle leggi regionali in vigore (e successive

1 Cfr. D. Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modifiche o integrazioni

2 Cfr. D. Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modifiche o integrazioni

3 Cfr. Art. 583 - Codice Penale



integrazioni o modifiche), con un massimo di sei posti letto;

- le prestazioni offerte comprendono solo:
 - ◊ la pulizia dei locali e la fornitura della biancheria;
 - ◊ la prima colazione.

Art. 4.8| Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione

AXA copre l'**assicurato** e il suo **nucleo familiare**, se sono affittuari, per i danni materiali e diretti all'**abitazione** tenuta in affitto causati da **incendio, implosione, esplosione o scoppio**. Se l'**abitazione** è affittata ammobiliata, la **garanzia** include anche l'arredamento del proprietario.

COSA NON ASSICURO

Art. 4.9| Esclusioni comuni

Esclusioni comuni a tutte le **garanzie** degli articoli che vanno dal 4.3 al 4.7.

AXA non copre i danni:

1. alle **cose** che l'**assicurato** detiene a qualsiasi titolo;
2. alle **cose** che derivano da **incendio, esplosione, implosione o scoppio**, diversi da quelli indicati all'art. 4.3 - "Responsabilità civile nella vita privata" al punto 24 e all'art. 4.5 - "Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione" al punto 1;
3. ai locali e al **contenuto** dell'**abitazione abituale** in affitto;
4. da circolazione di veicoli su strade pubbliche o su aree equiparate, tranne nei casi indicati all'art. 4.3 - "Responsabilità civile nella vita privata" ai punti 7 e 22;
5. da proprietà e uso di natanti o unità naviganti in genere diversi da quelli indicati all'art. 4.3 - "Responsabilità civile nella vita privata" al punto 12;
6. da **furto**;
7. che derivano dalla proprietà dell'**abitazione**, tranne se acquistata la **garanzia** indicata all'art. 4.5 - "Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione";
8. connessi alla proprietà o all'uso di cani e gatti, tranne se acquistata la **garanzia** indicata all'art. 4.4 - "Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti";
9. che derivano dalla caccia;
10. che derivano dalla pratica di gare sportive e relativi allenamenti se sono a carattere agonistico o professionistico, o con l'uso di veicoli a motore;
11. che derivano da attività come paracadutismo, parapendio o altri sport aerei in genere;
12. che derivano da attività professionali, o comunque retribuite, che l'**assicurato** o il suo **nucleo familiare** svolgono, tranne se acquistata la **garanzia** indicata all'art. 4.7 - "Responsabilità civile per l'attività di B&B e affittacamere";
13. da mancato rispetto degli obblighi contrattuali o fiscali;
14. che derivano dall'uso di aeromobili;
15. che derivano dalla detenzione o dall'uso di esplosivi, tranne in caso di responsabilità dell'**assicurato** per uso da parte dei figli minori;
16. da conduzione di uno studio professionale;
17. da presenza o da detenzione di amianto, di prodotti che lo contengono o che derivano da esso;
18. che derivano da campi elettromagnetici;
19. da attività di volontariato medico o infermieristico;
20. conseguenti a:



- inquinamento di aria, acqua o suolo diverso da quanto indicato all'art. 4.3 - "Responsabilità civile nella vita privata" al punto 26;
- deviazione, alterazione, interruzione o impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari e in generale degli elementi del sottosuolo che possono essere sfruttati;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati in modo artificiale (fissione, fusione nucleare, acceleratori) o da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Art. 4.10| Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge dell'**assicurato**;
- la persona che convive di fatto con l'**assicurato**;
- le persone che fanno parte dello **stato di famiglia** dell'**assicurato**;
- qualsiasi altro parente o affine che convive con l'**assicurato**.

Fanno eccezione i figli minori dell'**assicurato**, ma solo in caso di lesioni corporali.

Inoltre, se l'**assicurato** è una persona giuridica non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio con responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che sono a loro legate dai rapporti descritti sopra;
- le società che controllano, sono controllate o sono collegate all'**assicurato** e i loro amministratori⁴.

Art. 4.11| Ulteriori esclusioni specifiche

Oltre a quanto indica l'art.4.9 - "Esclusioni comuni", si applicano per ciascuna **garanzia** le seguenti esclusioni.

Responsabilità civile nella vita privata (art. 4.3)

AXA non copre i danni:

1. che derivano da proprietà e uso di **biciclette elettriche**, con potenza superiore a 0,25 Kw;
 2. che derivano da proprietà e uso di monopattini elettrici, con potenza superiore a 0,50 Kw;
 3. detenzione o uso di armi per la caccia;
 4. nella pratica di modellismo anche a motore e di uso di aeromodelli, alle seguenti **cose** di proprietà di terzi:
 - modelli anche a motore;
 - **aeromodelli**;
 - **aeromobili a pilotaggio remoto (drone)**;
 5. per gli **aeromobili a pilotaggio remoto (drone)**:
 - causati da **aeromobili a pilotaggio remoto (drone)** con peso al decollo maggiore di 900 grammi;
 - causati da persone che usano **aeromobili a pilotaggio remoto (drone)** senza avere una valida abilitazione e un attestato di competenza richiesto dalle norme di sicurezza, di esercizio, o da regolamenti o disposizioni di legge in vigore al momento del **sinistro**;
 - causati a **aeromobili a pilotaggio remoto (drone)**, modelli anche a motore ed **aeromodelli** di proprietà di terzi;
 6. alle **cose** di proprietà o in uso ai minori affidati in via temporanea all'**assicurato**;
 7. alle **cose** di proprietà o in uso al sorvegliante (che non appartiene al **nucleo familiare**) a cui l'**assicurato** ha affidato i figli minori in via temporanea;
 8. a **cose**, causati dai figli minori dell'**assicurato** che mettono in moto o guidano ciclomotori senza esserne capaci per legge;
- inoltre, sono escluse:

⁴ Cfr. art. 2359 - Codice Civile



9. le spese sanitarie per le lesioni corporali che i figli minori dell'**assicurato** si fanno a vicenda in modo accidentale.

Responsabilità civile per cani e gatti (art. 4.4)

AXA non copre con questa **garanzia**:

1. i **cani a rischio elevato di aggressività**;
2. i cani che appartengono alle seguenti razze:
 - American bulldog
 - Bull Mastiff;
 - Dobermann;
 - Doghi;
 - Mastino napoletano;
 - Perro;
 - Pitbull;
 - Rottweiler;
 - Tipo Bull Terrier:
 - ◊ American Staffordshire Terrier;
 - ◊ Bull Terrier Inglese taglia miniatura;
 - ◊ Bull Terrier Inglese taglia normale;
 - ◊ Staffordshire Bull Terrier.

Si precisa che i **cani a rischio elevato di aggressività** e quelli che appartengono alle razze indicate sopra possono in alternativa essere assicurati con la Sezione Confido.

Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione (art. 4.5)

AXA non copre i danni:

1. da spargimento d'acqua non causato da rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici e igienici e da cedimento strutturale del **fabbricato**;
2. da rigurgito di fogna dovuto a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
3. causati da umidità, stitlicidio e, in generale, da condizioni malsane dei locali;
4. causati dalla proprietà di **abitazioni** non assicurate.

Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione (art. 4.8)

AXA non copre i danni:

1. da detenzione o uso di esplosivi;
2. a **cose** che l'**assicurato** detiene a qualsiasi titolo differenti da quelle indicate all'art. 4.8 - "Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione";
3. a **cose** di altri causati da **incendio, implosione, scoppio o esplosione**, tranne se acquistata la **garanzia** all'art. 4.3 - "Responsabilità civile nella vita privata" (punto 24).

COME MI ASSICURO

Art. 4.12| Limiti territoriali

Le **garanzie** all'art. 4.3 - "Responsabilità civile nella vita privata" e all'art. 4.4 - "Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti" valgono in tutto il Mondo.

Le **garanzie** all'art. 4.5 - "Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione", all'art. 4.6 - "Responsabilità civile del proprietario che dà in affitto o in comodato d'uso l'abitazione", all'art 4.7 - "Responsabilità civile



per l'attività di B&B o affittacamere" e all'art 4.8 - "Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione", valgono in *Italia*.

Art. 4.13| Destinazione d'uso dell'abitazione

L'*assicurazione* vale se l'unità immobiliare è adibita a civile *abitazione*, inclusi eventuali uffici o studi professionali che ne fanno parte. Le eventuali pertinenze devono servire solo l'*abitazione*.

Art. 4.14| La manutenzione del fabbricato

L'*assicurazione* vale se il *fabbricato* indicato in *polizza* si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.

Art. 4.15| Applicazione Franchigia per sinistro su parti comuni

Se ci sono più *abitazioni* assicurate con questa *polizza* nello stesso *fabbricato*, in caso di *sinistro* alle aree comuni si applica la *franchigia* solo una volta e non per ogni *abitazione* assicurata.

Art. 4.16| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto o franchigia per sinistro
Responsabilità civile nella vita privata Art. 4.3	Danni a cose e persone massimale assicurato	-
	Danni corporali causati a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici fino al 50% del massimale assicurato	-
	Danni corporali causati a babysitter fino al 50% del massimale assicurato	-
	Danni corporali subiti dal sorvegliante dei figli minori dell'assicurato massimale assicurato	1.000 euro
	Danni corporali che arrecano invalidità permanente ai figli minori fino a 50.000 euro	1.500 euro
	Danni da incendio derivanti dalla pratica di campeggio fino al 25% del massimale assicurato	-
	Danni causati da mezzi aerei a pilotaggio remoto massimale assicurato	150 euro per i danni a cose
	Danni da interruzioni o sospensione di attività massimo 10% del massimale assicurato	250 euro
	Danni da inquinamento accidentale massimo 50.000 euro	500 euro
Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti Art. 4.4	Danni a cose e persone causati dai cani e gatti massimale assicurato	100 euro per i danni a cose causati da cani



Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto o franchigia per sinistro
Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione Art. 4.5	Danni a cose e persone massimale assicurato	-
	Danni da interruzioni o sospensione di attività massimo 10% del massimale assicurato	250 euro
	Danni da inquinamento accidentale fino a 50.000 euro	500 euro
	Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna massimale assicurato	100 euro
Responsabilità civile del proprietario che dà in affitto o in comodato d'uso l'abitazione Art. 4.6	Danni a cose e persone massimale assicurato	-
	Danni da interruzioni o sospensione di attività massimo 10% del massimale assicurato	250 euro
	Danni da inquinamento accidentale fino 50.000 euro	500 euro
Responsabilità civile per l'attività di B&B o affitta camere Art. 4.7	Danni a cose e persone massimale assicurato	250 euro per i danni a cose
Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione Art. 4.8	Danni a cose massimale assicurato	-

L'applicazione della franchigia relativa ai sinistri su parti comuni è disciplinata all'art. 4.15 di questa sezione.



SEZIONE 5 - TUTELA LEGALE	62
Cosa assicurato	62
Art. 5.1 Assicurati	62
Art. 5.2 Tutela Legale	62
Cosa non assicurato	65
Art. 5.3 Esclusioni Tutela Legale	65
Come mi assicurato	66
Art. 5.4 Limiti territoriali	66
Art. 5.5 Decorrenza della garanzia	66
Art. 5.6 Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione	67
Art. 5.7 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	67

COSA ASSICURO

AXA affida la gestione e la liquidazione dei **sinistri** Tutela Legale a Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale (di seguito nominata **AXA Partners**).

Come contattare l'Ufficio Tutela Legale di **AXA Partners**:

- Indirizzo: Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
- Telefono: +39.06.42.11.56.29
- E-mail: ufficio.legale@axa-assistance.com

L'Ufficio Tutela Legale di **AXA Partners** è disponibile:

- dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00
- il venerdì dalle 9:00 alle 13:00

Per ciò che non è regolato dalla sezione di Tutela Legale, si applicano le definizioni e le norme che regolano l'**assicurazione** in generale (come ad esempio Codice Civile, Codice delle Assicurazioni Private).

Le **garanzie** di questa sezione valgono se richiamate in **polizza** e se hai pagato il relativo **premio**.

Art. 5.1| Assicurati

I soggetti assicurati sono l'**assicurato** indicato in **polizza** e il suo **nucleo familiare**.

Art. 5.2| Tutela Legale

La **garanzia** Tutela Legale copre l'**assicurato** per la difesa dei suoi interessi in ambito extragiudiziale e giudiziale che derivano da un **sinistro** avvenuto nella vita privata.

L'**assicurazione** copre anche gli oneri non ripetibili della controparte.

Cosa sono gli oneri non ripetibili della controparte?

Sono le spese che la parte che ha vinto la causa deve comunque sostenere per la propria difesa, anche se ha avuto ragione.



L'**assicurazione** comprende:

- le **spese per l'intervento di un legale** incaricato alla gestione del **sinistro**; è garantito il rimborso per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le **spese per l'intervento di un legale** domiciliatario. **AXA** riconosce le spese per il legale domiciliatario solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale si svolge il procedimento giudiziario è diverso da quello a cui appartiene il Comune dove l'**assicurato** ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito o di un consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria (**spese peritali**), o dall'**assicurato** se autorizzato da **AXA Partners**;
- le spese liquidate a favore della controparte se si perde la causa;
- le spese che derivano da una **transazione** autorizzata da **AXA Partners**, comprese le spese della controparte, solo se sono state autorizzate da **AXA Partners**;
- le spese per il contributo unificato;
- le **spese di giustizia** in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese per il tentativo di conciliazione¹;
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria²;
- le spese che derivano da procedimenti arbitrali.

Chi è il legale domiciliatario?

Quando un avvocato principale ha un caso in una città o regione diversa dalla sua sede, può nominare un avvocato domiciliatario per operare in quel foro specifico.

La **garanzia**, valida nella vita privata, può essere selezionata in una delle seguenti formule:

- Formula Base
- Formula Comfort
- Formula Extra large

Formula Base

L'**assicurazione** copre:

1. le controversie relative a danni subiti dall'**assicurato** per fatti illeciti commessi da altri soggetti;
2. le controversie per danni causati ad altri soggetti per fatti illeciti dell'**assicurato** o di persone delle quali deve rispondere per legge. **AXA Partners** interviene solo se esiste, ed è operativa, una valida garanzia di responsabilità civile e se risultano adempiuti gli obblighi dell'Impresa assicuratrice della responsabilità civile³.

Se la **garanzia** di responsabilità civile in primo rischio è valida e accade un **sinistro**, ma l'Impresa assicuratrice che la presta non assiste l'**assicurato** con un suo legale nella costituzione in giudizio, **AXA Partners** garantisce:

- l'**assistenza stragiudiziale** per attivare la **garanzia** di primo rischio;
- il rimborso delle possibili spese sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'Impresa assicuratrice per la responsabilità civile.

Rimane fermo il diritto di **AXA Partners** di agire in **rivalsa** verso l'Impresa assicuratrice con la quale è in corso la **polizza** di primo rischio.

1 D. Lgs. 28/2010

2 D. L. n. 132/2014

3 Art. 1917 Codice Civile: assicurazione della responsabilità civile



Tutte le spese legali sostenute dopo quelle per la costituzione in giudizio non vengono rimborsate tranne i casi specificati al primo capoverso del presente punto 2.

Se la **polizza** di responsabilità civile in primo rischio esiste, ma non è operativa per una esclusione di **garanzia** in cui ricade il **sinistro** o perché l'evento accaduto non è compreso tra i rischi assicurati dalla **polizza** di responsabilità civile, la presente **garanzia** opera a primo rischio.

L'**assicurato** deve produrre la documentazione relativa alla **polizza** e al **sinistro** di responsabilità civile in primo rischio;

3. controversie per incidenti stradali dove l'**assicurato** è rimasto coinvolto:
 - come pedone;
 - come ciclista;
 - alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
 - come trasportato di veicoli a motore di proprietà di terzi, privati o pubblici.
4. difesa penale dell'**assicurato** per reato colposo.

Formula Comfort

Se acquisti la **garanzia** nella Formula Comfort, la Tutela Legale, oltre ai casi previsti nella Formula Base, vale anche per:

5. le controversie relative a rapporti di lavoro con **collaboratori domestici** assunti con regolare contratto;
6. le controversie di natura contrattuale relative all'immobile di proprietà o in locazione dell'**assicurato** indicato in **polizza**;
7. l'esercizio di azioni che l'**assicurato** intende far valere in qualità di lavoratore alle dipendenze di terzi. La **garanzia** vale per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa, per ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali;
8. le controversie che nascono da presunte inadempienze contrattuali di artigiani per lavori di **manutenzione ordinaria**. Questa **garanzia** vale se il valore in lite è superiore a 400 euro e inferiore a 52.000 euro.

Formula Extra Large

Se acquisti la **garanzia** nella Formula Extra Large, la Tutela Legale, oltre ai casi previsti nella Formula Base e Comfort, vale anche per:

9. le controversie originate da contratti stipulati dall'**assicurato**, se il valore in lite è maggiore di 250 euro;
10. in materia di diritto di famiglia, il rimborso delle spese per la presentazione della domanda di separazione e della successiva domanda di divorzio se i coniugi sono **assicurati**.

Questa **garanzia** opera nei limiti del **massimale** scelto e se:

- il ricorso per la separazione consensuale è presentato da entrambi gli **assicurati** e l'assistenza legale è prestata da un unico avvocato scelto di comune accordo dai coniugi;
 - il ricorso è stato presentato durante la validità della presente **polizza**;
 - tra il ricorso di separazione consensuale e la domanda di divorzio, la presente **polizza** resta in vigore senza interruzione;
11. in materia di diritto di famiglia, il rimborso delle spese per la domanda di divorzio viene garantito per l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati. L'attivazione della **garanzia** viene considerata come unico **sinistro**. Per questo il **massimale** di **polizza** è unico e viene diviso tra il ricorso di separazione e la sentenza di divorzio;
 12. le controversie con Enti o Istituti di assicurazioni previdenziali e sociali.



L'**assicurazione** si estende ai componenti del **nucleo familiare** e ai fatti commessi dai **collaboratori domestici** dell'**assicurato** addetti ai servizi domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni, in quanto fatti di cui l'**assicurato** è chiamato a rispondere.

Nell'ipotesi di un unico **sinistro**, la **garanzia** prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti senza considerare il numero e gli oneri sostenuti da ciascuno di essi. Se ci sono controversie fra **assicurati** con la stessa **polizza**, le **garanzie** sono prestate solo a tuo favore o a favore dell'**assicurato**.

Consulenza legale telefonica

L'**assicurato** ha a disposizione l'Ufficio di Tutela Legale di **AXA Partners** a cui può richiedere:

- una prima consulenza legale, per i casi assicurati con la presente sezione;
- informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità giudiziarie;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle **garanzie** previste nella presente sezione di **polizza**. L'Ufficio di Tutela Legale può erogare la prestazione in maniera autonoma o mettere l'**assicurato** in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.

Informazioni legali e burocratiche

L'**assicurato** può rivolgersi all'Ufficio di Tutela Legale di **AXA Partners** per ottenere le prime informazioni di natura legale riguardo a:

- acquisto e vendita di beni immobili, ad esempio, l'acquisto di una casa;
- affitto dell'**abitazione** del **nucleo familiare**;
- condominio, in materia ad esempio di poteri dell'amministratore;
- **collaboratori domestici** in materia, ad esempio di obblighi di legge;
- diritto delle successioni, ad esempio in materia di accettazione dell'eredità;
- diritto di famiglia, ad esempio, formalità preliminari del matrimonio.

L'**assicurato** può inoltre ottenere documentazione o informazioni sulle attività necessarie da compiere per:

- richiedere certificati in materia di cittadinanza, residenza, matrimonio, passaporto, patente;
- la revisione periodica di veicoli.

Inoltre, l'Ufficio di Tutela Legale di **AXA Partners** fornisce su richiesta l'indicazione delle scadenze fiscali relative all'**abitazione** dell'**assicurato**. A titolo di esempio:

- le scadenze IMU;
- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

COSA NON ASSICURO

Art. 5.3| Esclusioni Tutela Legale

La **garanzia** non copre le spese relative:

1. al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2. agli oneri fiscali come, ad esempio, bollatura di documenti e atti;
3. a controversie che derivano da fatti dolosi dell'**assicurato**;
4. a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario, tranne quanto indica il punto 7. della Formula Comfort e a controversie che riguardano il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, tranne quanto indica il punto 10. della Formula Extra Large;
5. a pagamenti a favore delle parti civili costituite contro l'**assicurato** nei procedimenti penali⁴.

⁴ Ai sensi dell'articolo 541 Codice di Procedura Penale



Inoltre, la **garanzia** non è valida per le controversie:

6. che derivano dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente o professionale, tranne quanto indica il punto 7. della Formula Comfort;
7. che derivano dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'**assicurazione** obbligatoria, e di aeromobili di proprietà, locati o condotti dall'**assicurato**;
8. relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
9. relative ai **sinistri** di inquinamento dell'ambiente, tranne se è determinato da fatto accidentale;
10. relative ai **sinistri** causati da **esplosione**, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
11. per le quali è ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
12. relative alle azioni di sfratto per qualsiasi motivo.

COME MI ASSICURO

Art. 5.4| Limiti territoriali

L'**assicurazione** è valida per le controversie che si verificano in **Italia**, nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito e in Svizzera.

Art. 5.5| Decorrenza della garanzia

Il **sinistro** si considera avvenuto quando l'**assicurato**, la controparte o un terzo iniziano a violare norme di legge o di contratto.

A questo fine vale:

- a) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'**assicurato**, nel caso di procedimenti penali. La **garanzia** opera anche prima della notifica all'**assicurato** dell'informazione di **garanzia**, nel caso di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento forzato;
- b) la data del primo evento da cui deriva il diritto al risarcimento, nei casi di **danni extracontrattuali** subiti o causati dall'**assicurato**;
- c) la data in cui avviene la prima violazione, anche presunta, di una norma contrattuale da parte dell'**assicurato** o della controparte, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale, a condizione che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa;
- d) la data del primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- e) la data di presentazione dell'istanza negli atti di volontaria giurisdizione.

La **garanzia** si estende ai **sinistri** nati durante il periodo di validità della **garanzia** dei quali l'**assicurato** è venuto a conoscenza entro un anno dalla cessazione della **garanzia** stessa e che sono stati denunciati ad AXA nei termini previsti dalla legge.

Le vertenze promosse da o contro più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico **sinistro**. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il **sinistro** è unico a tutti gli effetti.



Art. 5.6| Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione

L'**assicurato** o il suo **nucleo familiare**, per usufruire del servizio di consulenza legale quotidiana, possono contattare **AXA Partners** che verifica la regolarità della richiesta e fornisce se possibile le informazioni richieste o, in caso contrario, attiva un professionista.

Se l'Ufficio di Tutela Legale attiva un professionista, fornisce entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta, la documentazione tramite mail o posta, secondo l'indicazione dell'**assicurato**, che è avvisato dell'invio.

AXA Partners non è responsabile in caso di mancata ricezione della documentazione e per tutto ciò che riguarda il lavoro del professionista.

Art. 5.7| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Limite di indennizzo
Tutela Legale Art. 5.2	Spese per l'intervento di un legale domiciliatario fino a 2.500 euro
	Oneri per la registrazione di atti giudiziari fino a 500 euro
	Consulenza legale telefonica 3 richieste per anno
	Informazioni legali e burocratiche 3 richieste per anno



SEZIONE 6 - VITA DIGITALE	68
Cosa assicuro	68
Art. 6.1 Assicurati.....	68
Art. 6.2 Vita Digitale	68
Cosa non assicuro	71
Art. 6.3 Esclusioni Vita Digitale	71
Come mi assicuro	72
Art. 6.4 Limiti territoriali	72
Art. 6.5 Decorrenza della garanzia	73
Art. 6.6 Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione.....	73
Art. 6.7 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	73

COSA ASSICURO

AXA affida la gestione e la liquidazione dei **sinistri** ai punti a. Monitoraggio, b. Assistenza psicologica a Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia che si avvale della struttura organizzativa della Inter Partner Services S.r.l. (di seguito nominata **Centrale Operativa**); mentre per la gestione e la liquidazione dei **sinistri** al punto c. Tutela Legale si affida a Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio Tutela Legale (di seguito nominata **AXA Partners**).

Come contattare l'Ufficio Tutela Legale di **AXA Partners**:

- Indirizzo: Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma
- Telefono: +39.06.42.11.56.29
- E-mail: ufficio.legale@axa-assistance.com

AXA può affidare questi servizi a un'altra società autorizzata senza modificare il contenuto e i limiti di tali prestazioni e senza modificare la tutela dei diritti dell'**assicurato**. AXA comunica all'**assicurato** la nuova società. Questa nomina non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Art. 6.1| Assicurati

I soggetti assicurati sono l'**assicurato** indicato in **polizza** e il suo **nucleo familiare**.

Art. 6.2| Vita digitale

AXA garantisce la protezione dai rischi legati a illeciti commessi tramite internet (**furto d'identità digitale** legato al credito, **lesione della reputazione on-line**, **acquisti on-line**), alle condizioni indicate di seguito:

a. Monitoraggio

L'**assicurato** può avvalersi di un sistema di monitoraggio online che gli permette di verificare se le sue informazioni personali sono disponibili al pubblico (su web, dark web e deep web).

L'**assicurato** può monitorare i propri dati (di identità e finanziari) e quelli dei propri familiari tramite l'accesso a una piattaforma on-line dedicata che scansiona i siti web. La piattaforma è disponibile 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno.

In particolare, l'**assicurato** può monitorare la presenza dei seguenti dati:

- data di nascita;
- numero di passaporto;



- numero patente;
- numero carta d'identità;
- codice fiscale.

Inoltre, può fare lo stesso con i dati del proprio **nucleo familiare**, fino a:

- 10 indirizzi e-mail;
- 10 numeri di telefono;
- 10 indirizzi postali;
- 10 numeri di IBAN;
- 10 numeri di carte di pagamento.

Dopo l'inserimento dei dati da monitorare, la piattaforma fornisce:

- un indicatore sintetico del livello di rischio complessivo;
- segnalazioni via e-mail in caso di presenza dei dati su web, dark web e deep web;
- corrispondenze significative che riguardano l'**assicurato**;
- indicazioni e consigli sulle azioni da intraprendere per rimettere in sicurezza l'account o l'informazione violata (come, ad esempio: bloccare la carta di credito, cambiare le credenziali di un account).

La prestazione non fornisce consulenza legale.

Per maggiori informazioni relative a:

- contenuti del servizio (monitoraggio dei dati dell'**assicurato** su web, dark web e deep web);
 - attivazione del sistema di monitoraggio e inserimento dei dati da ricercare nel web;
 - supporto nella comprensione delle notifiche ricevute tramite il sistema di monitoraggio;
- puoi contattare **AXA Partners** al numero:
- 06.42.11.53.00
 - dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 17:00
 - il venerdì dalle 9:30 alle 12:00

Tutte le attività svolte da **AXA Partners** e i suoi periti informatici sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. Questo vuol dire che **AXA Partners** si impegna a fare tutto il necessario per raggiungere il risultato, ma non sempre lo garantisce, alla luce delle attuali tecnologie.

b. Assistenza psicologica

L'**assicurato** o il suo **nucleo familiare** possono ricevere, se ne hanno bisogno, assistenza psicologica a causa di **lesione della reputazione on-line** o **furto d'identità digitale** legato al credito. In questo caso, la **Centrale Operativa** può organizzare una consulenza telefonica o un video consulto con uno specialista.

Come contattare la **Centrale Operativa** per l'assistenza psicologica:

- Telefono 06.42.11.53.00
- La **Centrale Operativa** è disponibile 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno.

c. Tutela Legale

AXA fornisce l'assistenza legale e garantisce il rimborso delle **spese peritali** e legali (stragiudiziali e giudiziali) necessarie a tutelare gli **assicurati** in caso di controversie e procedimenti previsti in **polizza**.

La **garanzia** copre:

- le **spese per l'intervento di un legale** incaricato alla gestione del **sinistro**; è garantito il rimborso per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;



- le **spese per l'intervento di un legale** domiciliatario. AXA riconosce le spese per il legale domiciliatario solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale si svolge il procedimento giudiziario è diverso da quello a cui appartiene il Comune dove l'**assicurato** ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito o di un consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria (**spese peritali**), o dall'**assicurato** se autorizzato da **AXA Partners**;
- le spese liquidate a favore della controparte se si perde la causa;
- le spese che derivano da una **transazione** autorizzata da **AXA Partners**, comprese le spese della controparte, solo se sono state autorizzate da **AXA Partners**;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese per il tentativo di conciliazione¹;
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria²;
- le spese che derivano da procedimenti arbitrari.

Prestazioni garantite

La **garanzia** vale nell'ambito della vita privata, solo per i seguenti casi.

1. **Lesione della reputazione on-line**

Per questo evento sono garantiti due tipi di intervento:

- legale, azione in sede civile o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere:
 - ◊ la rimozione del contenuto incriminato da **social network** e siti internet;
 - ◊ l'eventuale risarcimento dei danni subiti.
- tecnico-informatico, intervento di un perito informatico per l'attività di **flooding**. Questa prestazione è prevista se, dopo 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato con il fine di ottenere la rimozione del contenuto lesivo, la sua azione non ha ancora avuto riscontro.

2. **Furto d'identità digitale** legato al credito

Per questo evento è garantita l'azione in sede civile o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere:

- il risarcimento dei danni subiti in caso di **furto d'identità digitale** per fatti illeciti di terzi;
- il ripristino, se possibile, della situazione relativa al merito creditizio prima del **furto d'identità digitale**.

3. **Acquisti on-line**

Vale per le controversie che nascono se si presume che la controparte non ha rispettato gli obblighi contrattuali, solo per quanto riguarda gli **acquisti on-line**. La **garanzia** copre le controversie con un valore di lite superiore a 400 euro e inferiore a 50.000 euro.

Questa prestazione ha come oggetto quanto indicato dal Codice del Consumo³. I beni di consumo si presumono conformi al contratto se valgono tutte le seguenti condizioni:

- sono idonei agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo;
- sono conformi alla descrizione che fa il venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore presenta al consumatore come campione o modello;
- presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può aspettarsi in modo ragionevole, tenuto conto:

1 D. Lgs. 28/2010

2 D. L. n. 132/2014

3 Cfr. art. 129 - Codice del Consumo



- ◇ della natura del bene;
- ◇ eventualmente, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni che fa il venditore, il produttore o il suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sulle etichette;
- ◇ che sono idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e comunicato al venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore accetta anche implicitamente con i propri comportamenti ("fatti concludenti").

Tutte le attività che svolgono **AXA Partners** e i suoi periti informatici sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. Questo vuol dire che **AXA Partners** si impegna a fare tutto il necessario per raggiungere il risultato, ma non sempre lo garantisce, alla luce delle attuali tecnologie.

Consulenza legale telefonica

L'**assicurato** può chiamare **AXA Partners** per richiedere:

- una prima consulenza legale, per i casi assicurati con la presente sezione;
- informazioni sulle normative in vigore e sugli adempimenti da rispettare in caso di ricorso alle autorità giudiziarie;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle **garanzie** previste nella presente sezione di **polizza**. **Axa Partners** può erogare da sola la prestazione. In alternativa, può mettere l'**assicurato** in contatto con un altro specialista.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.

d. Indennizzo

AXA paga un **indennizzo** per perdite patrimoniali:

- causate da frodi che i terzi commettono ai danni dell'**assicurato** tramite l'uso, via internet e non autorizzato, di dati identificativi delle carte di credito o di conti bancari intestati all'**assicurato** per trasferire denaro o acquistare merci e servizi;
- causate da, in caso di **acquisti on-line**:
 - ◇ mancata o errata consegna del bene;
 - ◇ ricezione di beni non conformi al contratto.

Per carenze quantitative o qualitative, difetti o comunque non conformità al contratto, **AXA**, se non rinuncia in modo esplicito, paga un **indennizzo** per il costo totale dei beni. È richiesta prima la consegna dei beni.

COSA NON ASSICURO

Art. 6.3| Esclusioni Vita digitale

AXA non copre le spese:

1. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in generale;
2. legate a oneri fiscali come, ad esempio, bollatura di documenti e atti;
3. per controversie legate a fatti dolosi dell'**assicurato**;
4. per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario e controversie che riguardano il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni. Vale comunque quanto indicato all'art. 6.2 - "Vita digitale";
5. liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'**assicurato** nei procedimenti penali⁴.

⁴ Cfr. art. 541 - Codice di Procedura Penale



Inoltre, non sono coperte le controversie:

6. legate all'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale. Vale comunque quanto indicato all'art. 6.2 - "Vita digitale";
7. di natura contrattuale, anche nei confronti di **AXA** o del Gruppo **AXA**. Vale comunque quanto indicato all'art. 6.2 - "Vita digitale";
8. per le quali si può ipotizzare la responsabilità professionale del legale incaricato;
9. che non sono richiamate in modo espresso tra le voci indicate all'art. 6.2 - "Vita digitale";
10. di natura contrattuale dell'**assicurato** che hanno come oggetto il pagamento del prezzo del bene;
11. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale;
12. di natura contrattuale con un valore inferiore a 400 euro;
13. legate a fatti che causano una **lesione della reputazione on-line**, presenti su forum o blog o altre community chiuse;
14. che hanno come oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violano la dignità umana che nasce da materiale o informazioni che sono state messe a disposizione dall'**assicurato**;
15. che nascono da materiale o informazioni che sono state messe a disposizione dall'**assicurato**;
16. che nascono da casi di omonimia;
17. che riguardano personaggi pubblici o che fanno parte del mondo dello spettacolo;
18. che nascono dalla pubblicazione su stampa nazionale o locale online, di materiale o informazioni relative all'**assicurato**;
19. causate da colpa grave dell'**assicurato**;
20. nell'ambito di **acquisti on-line**. In particolare, sono escluse le controversie che nascono in merito all'acquisto di:
 - animali e vegetali;
 - gioielli o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;
 - oggetti intangibili con valore monetario, come: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (tranne i biglietti di viaggio);
 - beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
 - materiale digitale scaricato on-line;
 - oggetti per uso industriale;
 - beni non consegnati a causa di disservizi del vettore (ad esempio corrieri, servizio postale);
 - acquisti relativi a aste on-line;
 - veicoli a motore e natanti;
 - beni non nuovi;
21. nell'ambito del **furto d'identità digitale** legato al credito sono esclusi i danni a seguito:
 - del pagamento di ricatti a scopo di **estorsione**;
 - di pagamenti effettuati in modo volontario come ad esempio, romance scam, trucco del nipote.

COME MI ASSICURO

Art. 6.4| Limiti territoriali

L'**assicurazione** è valida per le controversie che si verificano nei seguenti Paesi:

- **Italia**;
- Paesi dell'Unione Europea;
- Regno Unito;
- Svizzera.



L'**assicurazione** non copre comunque gli oneri di **assistenza stragiudiziale** e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti che si verificano in Paesi o zone dove sono in atto guerre o rivoluzioni.

Art. 6.5| Decorrenza della garanzia

Il **sinistro** si considera avvenuto nel momento in cui l'**assicurato**, la controparte o un terzo hanno iniziato a violare norme di legge o di contratto.

A tale fine, si considera:

- la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, in caso di **danni extracontrattuali** che l'**assicurato** subisce o causa;
- la data in cui l'**assicurato** o la controparte commette la prima violazione, anche presunta, di una norma contrattuale. Questo vale in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale, a condizione che siano trascorsi almeno 90 giorni dall'inizio della copertura assicurativa.

La **garanzia** si estende ai **sinistri** che si verificano durante il periodo di validità della **garanzia** e di cui l'**assicurato** viene a conoscenza entro un anno dalla fine della **garanzia** stessa. I **sinistri** devono essere denunciati ad AXA nei termini che la legge prevede.

Si considerano a tutti gli effetti come un unico **sinistro**:

- le vertenze promosse da o contro più persone e che hanno come oggetto domande identiche o connesse;
- un evento che causa imputazioni a carico di più **assicurati**;
- le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle ipotesi precedenti, la **garanzia** opera a favore di tutti gli **assicurati** coinvolti. Tuttavia, il relativo **massimale** resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri che ciascuno di essi sopporta.

Se esistono una o più **assicurazioni** di Tutela Legale sullo stesso rischio coperto dal presente contratto, la **garanzia** prevista da quest'ultima opera dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalle altre **assicurazioni**.

Se, in merito agli **acquisti on-line**, le controversie riguardano beni che sono già oggetto di apposite coperture assicurative che riguardano la protezione dell'acquisto, la **garanzia** opera dopo l'esaurimento di quanto dovuto da queste altre **assicurazioni**.

Art. 6.6| Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione

Le prestazioni all'art. 6.2 lettera b. - "Assistenza psicologica" valgono solo dopo la denuncia del **sinistro** relativa alla **garanzia** "Vita Digitale".

Le prestazioni all'art. 6.2 lettera d. - "Indennizzo" valgono solo dopo la denuncia del sinistro relativa alla **garanzia** "Vita Digitale" e solo dopo l'esito negativo del procedimento legale (sentenza passata in giudicato). Inoltre, si precisa che l'**indennizzo** non può mai superare il prezzo di acquisto del bene.

Art. 6.7| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo
Vita Digitale Art. 6.2	Spese per l'intervento di un legale domiciliatario 2.500 euro
	Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari 500 euro
	Intervento perito informatico per lesione della reputazione on-line 3 volte (3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, oppure stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse)
	Assistenza psicologica 3 consulti per sinistro, fino a un massimo di 2 sinistri
	Indennizzo 5.000 euro



SEZIONE 7 - ASSISTENZA	74
Cosa assicuro	74
Art. 7.1 Pronto intervento artigiano	74
Cosa non assicuro	78
Art. 7.2 Esclusioni comuni	78
Art. 7.3 Ulteriori esclusioni specifiche	78
Come mi assicuro	79
Art. 7.4 Limiti di esposizione	79
Art. 7.5 Responsabilità	79
Art. 7.6 Limiti territoriali	79
Art. 7.7 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	80

COSA ASSICURO

AXA affida la gestione del servizio di assistenza a Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito nominata **AXA Partners**) che si avvale della struttura organizzativa della Inter Partner Assistance Services S.r.l. (di seguito nominata **Centrale Operativa**). Qualunque persona può richiedere le prestazioni di assistenza, ma queste devono riguardare sempre l'**abitazione** indicata in **polizza**. La richiesta può essere fatta tramite contatto con la **Centrale Operativa**.

Come contattare la **Centrale Operativa**:

- Indirizzo: Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
- Numero Verde: 800.271.343 (per chiamate dall'Italia)
- Telefono: +39.06.42.11.55.05 (per chiamate dall'estero)

La **Centrale Operativa** è disponibile 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno.

Art. 7.1| Pronto intervento artigiano

Invio artigiani convenzionati

Nei casi previsti ai successivi punti a), b), c), d), e), **AXA Partners** si obbliga a trovare e inviare un artigiano convenzionato:

- entro 3 ore lavorative dalla richiesta arrivata in **Centrale Operativa**;
- 24 ore su 24;
- in qualsiasi giorno dell'anno.

Se è impossibile trovare l'artigiano richiesto, per cause che non dipendono dalla **Centrale Operativa**, **AXA Partners** paga il rimborso della spesa che l'**assicurato** ha sostenuto:

- dopo che l'**assicurato** ha presentato l'idonea documentazione;
- e fino al **massimale** previsto per ogni singola prestazione di assistenza.

Se l'**assicurato** lo richiede, **AXA Partners**, al momento del **sinistro**, si rende disponibile a fare una convenzione con l'artigiano locale di fiducia dell'**assicurato**, alle tariffe previste dal proprio accordo di convenzionamento e inserisce il fornitore in maniera temporanea nella propria rete convenzionata. In questo caso non è possibile garantire 3 ore lavorative come tempo massimo di intervento.

a) Pronto intervento Idraulico

La **Centrale Operativa** invia presso l'**abitazione** assicurata un idraulico convenzionato nei seguenti casi:



- allagamento o infiltrazione nell'**abitazione** assicurata causate da rottura, otturazione o guasto delle tubature, installate nei muri e nei pavimenti, dell'impianto idraulico pertinente a essa;
- mancanza totale di acqua nell'**abitazione** assicurata che non è causata da una sospensione temporanea della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere negli impianti igienico-sanitari causato da otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico.

AXA Partners si fa carico della spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e i pezzi di ricambio, necessari per fare la riparazione.

L'**assicurato** si fa carico solo dell'eventuale eccedenza.

b) Pronto intervento Elettricista

Se manca la corrente elettrica in tutti i locali dell'**abitazione** per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la **Centrale Operativa** invia presso l'**abitazione** assicurata un elettricista convenzionato. I guasti non devono essere causati da una mancanza di competenza o negligenza dell'**assicurato**.

AXA Partners si fa carico della spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e i pezzi di ricambio necessari per fare la riparazione.

L'**assicurato** si fa carico solo dell'eventuale eccedenza.

c) Pronto intervento Fabbro o Falegname

La **Centrale Operativa** invia presso l'**abitazione** assicurata un fabbro o un falegname se:

- in caso di **furto**, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura non elettronica, è impossibile entrare nell'**abitazione** assicurata;
- in caso di tentato **furto**, la funzionalità della porta di accesso all'**abitazione** è compromessa in modo grave e la sua sicurezza non è garantita.

AXA Partners si fa carico della spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e i pezzi di ricambio necessari per fare la riparazione.

L'**assicurato** si fa carico solo dell'eventuale eccedenza.

In caso di **furto**, tentato **furto** o smarrimento delle chiavi, l'**assicurato** deve presentare alla **Centrale Operativa** una copia della regolare denuncia fatta alle autorità competenti del luogo.

d) Pronto intervento Vetraio o Serrandista

La **Centrale Operativa** invia presso l'**abitazione** assicurata un vetraio o serrandista convenzionato, che comunica, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. Questa prestazione viene erogata in caso di rottura di un vetro o di una serranda della porta d'ingresso o delle finestre dell'**abitazione** causata da **furto**, tentato **furto** o atto vandalico.

AXA Partners si fa carico della spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e i pezzi di ricambio necessari per fare la riparazione.

L'**assicurato** si fa carico solo dell'eventuale eccedenza.



In caso di **furto**, tentato **furto** o smarrimento delle chiavi, l'**assicurato** deve presentare alla **Centrale Operativa** una copia della regolare denuncia fatta alle autorità competenti del luogo.

e) Pronto intervento Termoidraulico

Nel caso in cui la caldaia, lo scaldabagno o il boiler presenti all'interno dell'abitazione assicurata si bloccano, la **Centrale Operativa**, a richiesta dell'**assicurato**, invia un termoidraulico che ripristina il funzionamento.

AXA Partners si fa carico della spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e i pezzi di ricambio necessari per fare la riparazione.

L'**assicurato** si fa carico solo dell'eventuale eccedenza.

f) Pronto intervento Tecnico riparatore di elettrodomestici

In caso di guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori garanzia, la **Centrale Operativa**, a richiesta dell'**assicurato**, invia presso l'**abitazione** assicurata un tecnico riparatore entro 24 ore dalla segnalazione. Il servizio è valido anche se sono già scaduti il periodo di efficacia della garanzia del produttore e il periodo di garanzia legale del venditore.

In alternativa, al momento del **sinistro**, la **Centrale Operativa** valuta l'opportunità di attivare le prestazioni della **garanzia** "Vivo Casa!", se è stata acquistata.

AXA Partners si fa carico della spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e i pezzi di ricambio necessari per fare la riparazione.

L'**assicurato** si fa carico solo dell'eventuale eccedenza.

g) Pronto intervento Tecnico riparatore di condizionatori

Se l'**assicurato** ha bisogno di una riparazione per:

- guasti al condizionatore fuori garanzia quando è terminato il periodo di garanzia del produttore e il periodo di garanzia legale del venditore;
- guasti che non rientrano in garanzia;

la **Centrale Operativa** invia presso l'**abitazione** assicurata entro 24 ore dalla segnalazione un tecnico riparatore. In alternativa, al momento del **sinistro**, la **Centrale Operativa** valuta l'opportunità di attivare le prestazioni della **garanzia** "Vivo Casa!", se acquistata.

AXA Partners si fa carico della spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e i pezzi di ricambio necessari per fare la riparazione.

L'**assicurato** si fa carico solo dell'eventuale eccedenza.

Quando il condizionatore è fuori garanzia?

Il condizionatore si considera fuori garanzia, quando è già scaduto il periodo di copertura della garanzia del produttore e il periodo di garanzia legale del venditore.

**h) Pronto intervento Tecnico specializzato in disinfestazione**

Se l'**assicurato** ha bisogno di un servizio di disinfestazione da blatte, ratti e zanzare, la **Centrale Operativa** invia presso l'**abitazione** assicurata un tecnico specializzato in disinfestazione entro 24 ore dalla segnalazione. **AXA Partners** si fa carico anche dei costi relativi all'uso del materiale necessario alla disinfestazione.

i) Servizio Canal Jet e assistenza ai sistemi di scolo

La **Centrale Operativa** interviene se, nell'**abitazione** assicurata, si verifica l'intasamento di una delle condotte idrico-igieniche o dei sistemi di scolo come ad esempio i pluviali, le grondaie, o elementi simili che sono al servizio dell'**abitazione** assicurata. Se il problema si può risolvere solo con l'intervento di un tecnico, la **Centrale Operativa** organizza l'assistenza e paga per l'eliminazione dell'intasamento.

AXA Partners si fa carico anche dei costi relativi all'uso del materiale necessario a eliminare l'intasamento. L'**assicurato** si fa carico solo dell'eventuale eccedenza.

j) Ripristino dell'abitazione dopo il sinistro

Se, dopo un **sinistro indennizzabile** secondo la **polizza**, l'**abitazione** assicurata ha bisogno di lavori di pulizia straordinaria per ripristinare l'abitabilità, la **Centrale Operativa** trova e invia un'impresa specializzata.

k) Trasloco definitivo

Se, dopo un **sinistro indennizzabile** secondo la **polizza**, l'**abitazione** assicurata non è più definitivamente abitabile, la **Centrale Operativa** provvede a organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell'**assicurato**.

AXA Partners si fa carico della spesa solo se il trasloco viene fatto entro 30 giorni dal sinistro.

l) Rientro imprevisto

Se, dopo un **sinistro indennizzabile** secondo la **polizza**, è indispensabile il rientro dell'**assicurato** presso l'**abitazione abituale** assicurata danneggiata, la **Centrale Operativa** provvede a organizzare il trasferimento con il mezzo più idoneo che può essere:

- aereo classe turistica;
- treno prima classe;
- altro.

Questa **garanzia** è valida se al momento del **sinistro**, l'**assicurato** si trova a più di 100 km rispetto alla sua **abitazione abituale**.

m) Sistemazione provvisoria d'emergenza

Se, dopo un **sinistro indennizzabile** secondo la **polizza**, l'**abitazione** assicurata è danneggiata in modo da non consentire il pernottamento, la **Centrale Operativa** provvede a trovare un albergo idoneo, il più vicino possibile all'**abitazione** dell'**assicurato**.

AXA Partners si fa carico delle spese per la prima notte dopo il **sinistro**:

- per l'**assicurato**
- per eventuali suoi familiari conviventi.

n) Pronto intervento guardia giurata

Se è necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dell'**abitazione** assicurata, **AXA Partners** organizza la vigilanza dell'**abitazione** tramite istituti di vigilanza a seguito di:

- **furto**;
- tentato **furto**;



- *incendio*;
- fulmine, *esplosione* o *scoppio*;
- atti vandalici.

Questo servizio viene erogato entro 24 ore da quando si verifica l'evento.

o) Auto sostitutiva a seguito di furto

AXA Partners interviene se l'*assicurato* subisce il *furto* dell'autoveicolo di proprietà custodito nel box auto o garage dell'*abitazione* di residenza e se viene fatta regolare denuncia dell'evento alle autorità competenti del luogo.

AXA Partners mette a disposizione dell'*assicurato* un'autovettura a noleggio di cilindrata 1.200 cc a chilometraggio illimitato. L'autovettura va utilizzata entro 15 giorni dal *sinistro*, come indicato nella denuncia alle autorità competenti. La prestazione può essere garantita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del *veicolo* a noleggio bisogna lasciare un deposito cauzionale che in alcuni casi va garantito con carta di credito finanziaria.

COSA NON ASSICURO

Art. 7.2| Esclusioni comuni

AXA Partners non fornisce prestazioni e non paga *indennizzi*:

- a) in alternativa o compensazione per quanto dovuto;
- b) per *sinistri* che colpiscono le parti comuni dell'*abitazione* indicata in *polizza*.

Art. 7.3| Ulteriori esclusioni specifiche

Oltre a quanto indica l'art. 7.2 - "Esclusioni comuni", per ogni prestazione di cui all'art. 7.1 - "Pronto intervento artigiano", valgono le seguenti esclusioni:

a) Pronto intervento Idraulico

Questa prestazione non prevede gli interventi:

1. su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie collegate a essi e danneggiate dal loro utilizzo;
2. in caso di condominio, sull'impianto idraulico generale dell'edificio dove si trova l'*abitazione* assicurata;
3. richiesti in caso di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;
4. per danni da gelo.

b) Pronto intervento Elettricista

Questa prestazione non prevede gli interventi:

1. in caso di condominio, sul cavo di alimentazione generale dell'edificio dove si trova l'*abitazione* assicurata;
2. richiesti in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
3. a timers o apparecchiature similari;
4. per corto circuito da falsi contatti causati dall'*assicurato*.

h) Pronto intervento Tecnico specializzato in disinfestazione

Sono escluse tutte le richieste di disinfestazione se l'origine non si può attribuire alla singola *abitazione* dell'*assicurato* ma riguarda il condominio in generale.



o) Auto sostitutiva a seguito di furto

Questa prestazione non copre i costi di carburante, **assicurazioni** facoltative, **franchigie**, pedaggi e multe.

COME MI ASSICURO

Art. 7.4| Limiti di esposizione

I **massimali** e i limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza valgono per ogni evento e sono comprensivi di qualsiasi imposta o altro onere previsto dalla legge.

AXA Partners non paga mai rimborsi per le spese che l'**assicurato** sostiene senza l'autorizzazione della **Centrale Operativa**. L'organizzazione autonoma da parte dell'**assicurato** (o di chi per lui), di una delle assistenze indicate, è ammessa solo se **AXA Partners** ha prima dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare.

Per le prestazioni alla lettera l) "Rientro imprevisto", **AXA Partners** paga le spese in modo complementare a quelle che l'**assicurato** avrebbe dovuto comunque sostenere per il ritorno, che restano a suo carico, come ad esempio:

- biglietti aerei, ferroviari o marittimi;
- pedaggi;
- costo del carburante.

L'**assicurato** deve consegnare ad **AXA Partners** i titoli di trasporto (biglietti aerei, ferroviari o marittimi) non utilizzati e una delega appropriata da lui firmata. **AXA Partners** si incarica delle pratiche di rimborso ed è autorizzata a trattenere le somme ricavate.

Se l'**assicurato** non consegna i titoli di trasporto non utilizzati e la relativa delega, entro 3 mesi dal rientro, deve avviare in modo autonomo le pratiche di rimborso per gli stessi e versare le relative somme ad **AXA Partners**. Le eventuali spese sostenute, se autorizzate, sono rimborsate in via eccezionale a fronte di presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, certificati, notule).

Art. 7.5| Responsabilità

AXA Partners non è responsabile per i danni causati da un suo mancato o ritardato intervento, se questo è causato:

- da caso fortuito o forza maggiore;
- in maniera diretta o indiretta da eventi che questa **polizza** non copre.

Art. 7.6| Limiti territoriali

Le **garanzie** di questa sezione sono valide in **Italia**.


Art. 7.7| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Prestazione	Limite di indennizzo
Pronto Intervento Artigiano Art. 7.1	Idraulico, elettricista, fabbro, falegname, vetraio, serrandista, termoidraulico, riparatore elettrodomestici, riparatore condizionatori	300 euro per ciascun professionista con un massimo di 2 eventi all'anno
	Servizio di disinfestazione	500 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Servizio Canal Jet e assistenza ai sistemi di scolo	500 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Ripristino abitazione dopo il sinistro	300 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Trasloco definitivo	1.500 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Rientro imprevisto	300 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Sistemazione provvisoria d'emergenza	300 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Pronto intervento guardia giurata	Servizio prestato per massimo 8 ore
	Auto sostitutiva a seguito di furto	Periodo massimo di 3 giorni per 1 evento all'anno



SEZIONE 8 - VIVO CASA!	81
Cosa assicurato	81
Art. 8.1 Vivo Casa!	81
Art. 8.2 Assistenza all'abitazione con massimale a consumo	81
Art. 8.3 Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi	85
Art. 8.4 Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati	86
Art. 8.5 Check-up abitazione	87
Cosa non assicurato	89
Art. 8.6 Esclusioni comuni	89
Art. 8.7 Ulteriori esclusioni specifiche	89
Come mi assicurato	90
Art. 8.8 Operatività della garanzia Assistenza all'abitazione con massimale a consumo	90
Art. 8.9 Limiti di esposizione	91
Art. 8.10 Decorrenza della garanzia Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi	91
Art. 8.11 Operatività del servizio Check-up abitazione	91
Art. 8.12 Limiti territoriali	91
Art. 8.13 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	92

COSA ASSICURO

AXA affida la gestione del servizio di assistenza a Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito nominata **AXA Partners**) che lo eroga avvalendosi della struttura organizzativa della Inter Partner Assistance Services S.r.l. (di seguito nominata **Centrale Operativa**). Le prestazioni di assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona se riguardano l'**abitazione** indicata in **polizza**. La richiesta può essere fatta tramite contatto con la **Centrale Operativa**.

Come contattare la **Centrale Operativa**:

- Indirizzo: Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
- Numero Verde: 800.271.343 (per chiamate dall'Italia)
- Telefono: +39.06.42.11.55.05 (per chiamate dall'estero)

La **Centrale Operativa** è disponibile 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno.

Art. 8.1| Vivo Casa!

Se si acquista la **garanzia** Vivo Casa! si ha diritto alle seguenti prestazioni:

- art. 8.2 - Assistenza all'abitazione con massimale a consumo;
- art. 8.3 - Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi;
- art. 8.4 - Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati;
- art. 8.5 - Check-up abitazione.

Art. 8.2| Assistenza all'abitazione con massimale a consumo

Le prestazioni elencate al seguente punto 1 - Pronto Intervento Artigiano e al punto 2 - Servizi di risanamento e gestione emergenza, si attivano quando un evento fortuito colpisce il **fabbricato** assicurato o il suo **contenuto** ed è quindi necessario un intervento immediato di aiuto.



1 - Pronto Intervento Artigiano

AXA Partners trova e invia un artigiano convenzionato in modo tempestivo e comunque nel minor tempo possibile. Se, per cause indipendenti dalla **Centrale Operativa** non è possibile trovare l'artigiano richiesto, **AXA Partners** rimborsa la spesa che l'**assicurato** ha sostenuto, fino al **massimale** previsto, dietro presentazione di idonea documentazione.

Se l'**assicurato** lo chiede, **AXA Partners** al momento del **sinistro** può convenzionare in modo temporaneo l'artigiano di fiducia dell'**assicurato** stesso, con applicazione delle tariffe previste dagli accordi del proprio network. Per tutte le prestazioni del presente punto 1 - Pronto Intervento Artigiano, **AXA Partners** prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'**assicurato** si fa carico solo dell'eventuale eccedenza.

Di seguito i servizi di pronto intervento previsti dalla prestazione 1- Pronto Intervento Artigiano:

a) Pronto Intervento Idraulico

In caso di:

- spargimento di acqua o infiltrazione nel **fabbricato** assicurato a seguito di rottura, **guasto** o otturazione delle tubature dell'impianto idrico fisso collegate al contatore di pertinenza dell'**assicurato** e poste all'interno dell'**abitazione**;
- mancanza di acqua nel **fabbricato** assicurato non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari causate da otturazione delle tubature nei muri e nei pavimenti di scarico dell'impianto idraulico;

la **Centrale Operativa** di **AXA Partners** invia un idraulico convenzionato presso il **fabbricato** assicurato.

b) Pronto Intervento Elettricista

Se manca la corrente elettrica in alcuni locali o in tutto il **fabbricato** assicurato per **guasti** agli interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna ed esterna, la **Centrale Operativa** di **AXA Partners** invia presso l'**abitazione** un elettricista convenzionato.

c) Pronto Intervento Fabbro o Falegname

Nei casi in cui:

- non è possibile entrare nel **fabbricato** assicurato a seguito, ad esempio, di **furto**, smarrimento, dimenticanza, rottura delle chiavi o **guasto** della serratura, se non elettronica;
- a seguito di **furto** o tentato **furto**, **incendio**, **guasto** della serratura, **esplosione** o **scoppio**, la funzionalità della porta principale o delle eventuali finestre, persiane e inferriate, che consentono l'accesso al **fabbricato** assicurato, risulta compromessa e la sicurezza del **fabbricato** assicurato non è garantita;

la **Centrale Operativa** invia presso il **fabbricato** assicurato un fabbro o un falegname per consentire di rientrare o ripristinare la condizione di sicurezza del **fabbricato** stesso, se opportuno, con la sostituzione delle serrature.

In caso di **furto** o tentato **furto**, la **Centrale Operativa** si riserva il diritto di richiedere all'**assicurato** copia della regolare denuncia.

d) Pronto Intervento Serrandista

Se l'**assicurato** necessita di un serrandista per la rottura o il malfunzionamento di una serranda del **fabbricato** assicurato a seguito di **furto**, tentato **furto**, atto vandalico, evento atmosferico, o **guasto**, la **Centrale Operativa** invia un serrandista per il ripristino della funzionalità.



In caso di **furto** o tentato **furto**, la **Centrale Operativa** si riserva il diritto di richiedere all'**assicurato** copia della regolare denuncia.

e) Pronto Intervento Vetraio

A seguito della rottura di un vetro di una o più finestre o portefinestre del **fabbricato** assicurato che consentono l'accesso al **fabbricato** stesso, per **furto**, tentato **furto**, atto vandalico o evento atmosferico, la **Centrale Operativa** invia un vetraio.

In caso di furto o tentato **furto**, la **Centrale Operativa** si riserva il diritto di richiedere all'**assicurato** copia della regolare denuncia.

f) Pronto Intervento Termoidraulico

Se l'**assicurato** necessita presso il **fabbricato** assicurato di un termoidraulico a seguito del blocco o malfunzionamento della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la **Centrale Operativa** provvede a inviare un tecnico.

g) Pronto intervento Tecnico riparatore di elettrodomestici

Se l'**assicurato** necessita di un riparatore per **guasti**, rottura o **malfunzionamento** di lavatrice, asciugatrice, lavasciuga, lavastoviglie, frigorifero, congelatore, fuori garanzia o non coperti dalla **garanzia** indicata all'art. 8.3 - "Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi", la **Centrale Operativa** invia un tecnico riparatore.

h) Pronto Intervento Tecnico riparatore di condizionatori

Se l'**assicurato** necessita di un riparatore presso il **fabbricato** assicurato, per **guasti**, rottura o **malfunzionamento** al condizionatore fuori garanzia o non coperto dalla **garanzia** indicata all'art. 8.3 - "Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi", la **Centrale Operativa** invia un tecnico riparatore.

Quando un elettrodomestico o dispositivo è fuori garanzia?

Si considera fuori garanzia, quando è già scaduto il periodo di copertura della garanzia del produttore e il periodo di garanzia legale del venditore.

i) Pronto Intervento Tecnico specializzato in disinfestazione

Se l'**assicurato** ha bisogno di un servizio di disinfestazione, come ad esempio da blatte, ratti e zanzare, la **Centrale Operativa** invia presso l'**abitazione** assicurata un tecnico specializzato in disinfestazione.

j) Servizio Canal Jet e assistenza ai sistemi di scolo

La **Centrale Operativa** interviene se, nel **fabbricato** assicurato, si verifica l'intasamento di una delle condotte idrico-igieniche o dei sistemi di scolo come ad esempio i pluviali, le grondaie, o elementi simili che sono al servizio del **fabbricato** assicurato. Se il problema si può risolvere solo con l'intervento di un tecnico, la **Centrale Operativa** organizza l'assistenza e coordina l'eliminazione dell'intasamento.

k) Pronto intervento Tecnico del gas

Se c'è una dispersione di gas causata da un **guasto** accidentale alle condutture dell'impianto di distribuzione del **fabbricato** assicurato, la **Centrale Operativa** invia un tecnico per ripristinare la fornitura e interrompere la dispersione.

2 - Servizi di risanamento e gestione emergenza

l) Ripristino dell'abitabilità

Se a seguito di almeno uno di questi eventi:



- *furto*;
- tentato *furto*;
- *incendio, esplosione e scoppio*;
- spargimento d'acqua;

il **fabbricato** assicurato non è più abitabile, la **Centrale Operativa** invia un'impresa specializzata per la pulizia straordinaria al fine di ripristinare l'abitabilità.

In caso di *furto* o tentato *furto*, la **Centrale Operativa** si riserva il diritto di richiedere all'assicurato copia della regolare denuncia.

m) Trasloco definitivo

Se a seguito di almeno uno di questi eventi:

- *furto*;
- tentato *furto*;
- *incendio, esplosione e scoppio*;
- spargimento d'acqua;

il **fabbricato** assicurato diventa inagibile, la **Centrale Operativa** organizza il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell'**assicurato**.

AXA Partners copre il costo della prestazione se il trasloco deve avvenire entro 30 giorni dal **sinistro**.

n) Rientro imprevisto

Se a seguito di almeno uno di questi eventi:

- *furto*;
- tentato *furto*;
- *incendio, esplosione e scoppio*;
- spargimento d'acqua;

è necessario un viaggio immediato dell'**assicurato** e di eventuali familiari o conviventi presso il **fabbricato** assicurato, la **Centrale Operativa** organizza il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo:

- aereo classe turistica;
- treno prima classe;
- altro.

AXA Partners tiene a proprio carico il costo della prestazione.

Se l'**assicurato** decide di utilizzare una vettura privata per raggiungere il **fabbricato** assicurato, **AXA Partners** rimborsa le spese relative ai pedaggi e al costo del carburante necessari per l'arrivo a destinazione e ritorno.

In questo ultimo caso, **AXA Partners** può richiedere all'**assicurato** tutta la documentazione necessaria idonea a comprovare il **sinistro**.

Questa **garanzia** è valida se al momento del **sinistro**, l'**assicurato** si trova a più di 100 km rispetto alla sua **abitazione abituale**.

o) Sistemazione provvisoria d'emergenza

Se a seguito di almeno uno di questi eventi:

- *furto*;
- tentato *furto*;
- *incendio, esplosione e scoppio*;
- spargimento d'acqua;

il **fabbricato** assicurato è danneggiato in modo tale da non consentire il pernottamento, la **Centrale Operativa** provvede a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile al **fabbricato** stesso.



AXA Partners tiene a proprio carico le spese per la prima notte successiva al *sinistro*, per l'*assicurato* e eventuali familiari presenti nello *stato di famiglia*.

p) Pronto Intervento guardia giurata

Se a seguito di almeno uno di questi eventi:

- furto;
- tentato *furto*;
- fulmine
- *incendio, esplosione e scoppio*;
- atti vandalici;

si rende necessaria la salvaguardia dei beni all'interno del *fabbricato* assicurato, **AXA Partners** organizza la vigilanza del *fabbricato* stesso mediante istituti di vigilanza in base alle esigenze dell'*assicurato*.

AXA Partners tiene a proprio carico il costo della prestazione.

Art. 8.3| Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi

La seguente *garanzia* è attiva per gli elettrodomestici o i dispositivi per i quali l'*assicurato* dispone di *scontrino d'acquisto*.

Grandi elettrodomestici - con prezzo d'acquisto superiore o uguale a 150 euro (IVA inclusa) e inferiore o uguale a 5.000 euro (IVA inclusa) di seguito elencati:

- Lavaggio:
 - ◊ lavastoviglie;
 - ◊ lavatrice, inclusa lavatrice con funzione asciugatura;
 - ◊ asciugatrice.
- Freddo:
 - ◊ frigorifero;
 - ◊ freezer;
 - ◊ frigorifero con freezer;
 - ◊ condizionatore;
 - ◊ cantinetta per vino.
- Cottura:
 - ◊ fornello;
 - ◊ forno;
 - ◊ piano cottura;
 - ◊ forno a microonde;
 - ◊ cappa aspirante.

Piccoli elettrodomestici - con prezzo d'acquisto superiore o uguale a 150 euro (IVA inclusa) e inferiore o uguale a 2.000 euro (IVA inclusa) come ad esempio:

- tostapane;
- robot da cucina;
- bollitore;
- ferro da stiro;
- macchina da caffè;



- frullatore;
- centrifuga;
- estrattore di succo;
- aspirapolvere;
- deumidificatore.

Sistemi di intrattenimento - con prezzo d'acquisto superiore o uguale a 150 euro (IVA inclusa) e inferiore o uguale a 5.000 euro (IVA inclusa) come ad esempio:

- TV (LCD, LED, OLED);
- DVD;
- Lettore Blu-Ray;
- Home Cinema;
- Sistema Surround;
- Sound bar;
- Hi-Fi (lettore cd, amplificatore, giradischi, sintonizzatore, altoparlanti, cuffie audio, altoparlanti hi-fi);
- Consolle per videogiochi.

Inoltre, gli elettrodomestici e i dispositivi sopra elencati, devono rispettare i seguenti criteri:

1. esclusivo uso domestico e non professionale;
2. acquistati nuovi da un produttore o rivenditore autorizzato a operare in **Italia** e con garanzia legale valida per il mercato italiano;
3. che si trovano all'interno del **fabbricato** assicurato e sono accessibili e disponibili al tecnico per determinare la causa del **sinistro**, effettuare l'intervento o la rimozione in sicurezza;
4. non più coperti dalla garanzia legale o convenzionale del produttore o rivenditore, o non coperti da qualsiasi ulteriore estensione di **garanzia** che copre già il bene;
5. con una durata della **garanzia**, a partire dalla data di scadenza della garanzia legale, di:
 - 5 anni per i Grandi Elettrodomestici;
 - 3 anni per i Sistemi di Intrattenimento;
 - 1 anno per i Piccoli Elettrodomestici.

Per la presente **garanzia** valgono le seguenti prestazioni:

a) riparazione dell'elettrodomestico o dispositivo

La gestione dell'assistenza per la riparazione dell'elettrodomestico o dispositivo in copertura è affidata da **AXA** ad **AXA Partners** e vale in caso di **guasto** o **malfunzionamento**, sempre se sono disponibili i pezzi di ricambio sul mercato.

b) indennizzo dell'elettrodomestico o dispositivo

Se la riparazione non è possibile o il **costo di riparazione** è superiore al valore dell'elettrodomestico o dispositivo assicurato, **AXA** paga l'**indennizzo** con decurtazione del prezzo d'acquisto (comprensivo di IVA) indicato sullo **scontrino d'acquisto**, dell'1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene e la data del **sinistro** fino a un limite massimo del 50%.

Art. 8.4| Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati

Se l'**assicurato** richiede un intervento non coperto dalla **polizza** o legato a esigenze personali non correlate a una situazione di emergenza, la **Centrale Operativa**, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'**assicurato** per ricercare e fissare un primo appuntamento con l'artigiano o fornitore necessario, tra



quelli elencati di seguito:

- idraulici;
- elettricisti;
- fabbri;
- falegnami;
- vetrai;
- serrandisti;
- termoidraulici;
- riparatori di elettrodomestici e condizionatori;
- tecnici specializzati in disinfestazione;
- tecnici del servizio Canal jet;
- società specializzate in asciugatura dell'**abitazione**;
- società specializzate in traslochi;
- guardie giurate.

La ricerca viene effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'**assicurato** e alla disponibilità della rete convenzionata. A richiesta dell'**assicurato**, la **Centrale Operativa** è a disposizione per fornire il nome e il recapito telefonico dell'artigiano professionista. L'**assicurato**, oltre a usufruire di tariffe convenzionate, può richiedere un preventivo di spesa tramite la **Centrale Operativa** o al momento del contatto diretto con l'artigiano professionista.

Tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a totale carico dell'**assicurato** così come concordato con l'artigiano in anticipo.

Art. 8.5| Check-up abitazione

A partire dalla data di decorrenza della **polizza**, l'**assicurato** può chiedere, per l'**abitazione** assicurata, uno tra i seguenti controlli:

1. Conformità dell'impianto elettrico:

- messa a terra con tester o pinza amperometrica;
- telaio porta frutti a norma;
- scatola elettrica porta telaio a norma;
- contatore elettrico a norma e senza rilevamento di anomalie;
- sensibilità termica tramite lettura sul contatore;
- quadro elettrico:
 - ◊ verifica del salvavita;
 - ◊ verifica del funzionamento del differenziale magnetotermico per la protezione dai corto circuiti;
 - ◊ verifica dei fili elettrici a norma con la presenza di due valori, 10 ampere per la parte luci e 16 ampere per la parte delle prese;
- scatole elettriche (fino a tre), per verificare che i fili sono di tipo IMQ, le prese di sezione dei cavi di 2,5 mm e l'impianto di tipo sfilabile.

2. Conformità dell'impianto del gas e di riscaldamento:

- valvole a norma UNICIGE 7129;
- tubo di uscita del contatore del gas a norma;
- esistenza all'uscita del contatore della valvola che gestisce sia la valvola del piano cottura che la valvola sotto la caldaia o lo scaldabagno. Devono essere tutte di tipo IMQ o UNICIGE;



- tubo che dalla valvola porta il gas al piano cottura;
- elettrodomestici per verificare che hanno i requisiti previsti dalla normativa europea;
- ubicazione della caldaia interna e esterna e sulla tipologia di caldaia (camera aperta o chiusa);
- scarico dei fumi solo in caso di scaldabagno a gas con tester che rileva i fumi di gas;
- misurazione della pressione del gas con tester che rileva la pressione dello scaldabagno a gas.

3. Per gli elettrodomestici è previsto un controllo a scelta tra:

a) Lavatrice

- carico acqua, elettrovalvole, tubi di ingresso dell'acqua e la vaschetta del detersivo;
- tenuta della guarnizione dell'oblò;
- blocco della porta dell'oblò;
- motore e cinghia;
- pompa di scarico e tubo di scarico fino al sifone;
- velocità della centrifuga, di lavaggio e integrità del cestello e dei trascinatori;
- vibrazioni e stabilità in lavaggio e in centrifuga;
- cavo di rete;
- eventuali perdite di acqua in funzionamento e scarico;
- messa in piano del prodotto.

b) Lavastoviglie

- linea di carico acqua e scarico fino al sifone;
- tenuta dello sportello, delle guarnizioni e del blocco porta;
- filtro vasca interno se pulito e funzionante;
- durezza dell'acqua ed eventuale taratura;
- presenza sale e brillantante se utilizzato dal cliente;
- riscaldamento dell'acqua nel caso del programma utilizzato;
- corretto posizionamento dei carrelli porta piatti e posate;
- cassetto detersivo se pulito e funzionante;
- bracci girevoli di lavaggio se liberi ed efficienti;
- controllo del cavo di rete.

c) Piano cottura

- funzione dei fuochi e delle regolazioni del gas (se possibile);
- ugelli di ogni fuoco se liberi e puliti;
- accensioni piezoelettriche di ogni fuoco (se previste);
- tutti i rubinetti gas se aprono e chiudono correttamente;
- strumentale di perdite di gas da ogni fuoco del piano cottura;
- cavo di rete.

d) Frigorifero

- temperature di funzionamento del comparto frigo e freezer;
- funzione di temperatura e della rumorosità del compressore;
- luce interna del comparto frigo;
- funzionamento del termostato;
- scarico della condensa del comparto frigo fino alla vaschetta dietro al compressore;
- vaschetta di recupero della condensa sulla testa del compressore frigo se pulita e funzionante;
- cavo di rete.

**e) Forno**

- chiusura dello sportello e della guarnizione del forno;
- termostato e temperature del forno;
- resistenze superiori, inferiori e grill;
- cavo di rete.

COSA NON ASSICURO**Art. 8.6| Esclusioni comuni**

Per la **garanzia** indicata all'art. 8.1 - "Vivo Casa!", nessuna prestazione viene fornita e nessun **indennizzo** viene pagato da **AXA Partners** in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto.

Art. 8.7| Ulteriori esclusioni specifiche

Oltre a quanto indicato all'art. 8.6 - "Esclusioni comuni", valgono anche per ogni prestazione all'art. 8.2 - "Assistenza all'abitazione con massimale a consumo" le seguenti esclusioni.

a) Pronto Intervento Idraulico

AXA non copre gli interventi:

1. su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature non fisse per natura e destinazione e rubinetterie a essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
2. richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
3. per danni causati da gelo.

b) Pronto Intervento Elettricista

AXA non copre gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore.

i) Pronto Intervento Tecnico specializzato in disinfestazione

AXA non copre le richieste di disinfestazione la cui origine non è da attribuire al singolo **fabbricato** assicurato e quelle relative a specie che devono essere gestite da enti preposti.

k) Pronto Intervento Tecnico del gas

AXA non copre gli interventi:

1. dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del Distributore;
2. su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile;
3. dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore.

Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi

Per la **garanzia** indicata all'art. 8.3 - "Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi", **AXA** non copre nei seguenti casi:

1. il numero di serie o IMEI è stato modificato, manomesso o cancellato;
2. danno intenzionale, uso improprio o negligenza nell'uso dell'apparecchio;
3. danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle installazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;



4. danno materiale non correlato a **guasto**, ma dovuto a una causa esterna come un **danno accidentale**, un danno da caduta, da ingresso di materiale indesiderato nell'elettrodomestico o dispositivo;
5. eventi atmosferici (fulmini, **alluvioni** e trombe d'aria);
6. guasti esterni come cablaggi, collegamenti elettrici o idraulici, tubazioni, canalizzazioni;
7. installazione errata o difettosa (incluso software difettoso);
8. processo di riscaldamento, asciugatura, pulizia, tintura, e qualsiasi danno causato dall'irraggiamento solare;
9. modifiche rispetto alla produzione e allo scopo originali;
10. alterazione o azione di richiamo avviata da o sotto la responsabilità del produttore;
11. **componenti** di isolamento termico del bene;
12. **guasto** del pixel se il numero o la posizione non superano il limite accettabile dal produttore;
13. hardware aggiunto dopo l'acquisto dell'apparecchio;
14. la responsabilità di una terza parte per colpa o danno (produttore, rivenditore, distributore, errata installazione, manomissione per tentata riparazione, guasto epidemico o qualsiasi altra persona);
15. **componenti** estetici, materiali di consumo e parti soggette a usura, accessori o periferiche come, ad esempio, cavi, cestelli per lavastoviglie, accessori del forno, telecomando, parti di vetro del bene, lampadine, tubazioni, fusibili, manopole, coperture, simboli;
16. i danni causati da graffi, scheggiature, macchie, ruggine o corrosione;
17. qualsiasi costo derivante dal mancato utilizzo dell'apparecchio;
18. protezione inadeguata o insufficiente contro i rischi di aumento della potenza elettrica.

COME MI ASSICURO

Art. 8.8| Operatività della garanzia Assistenza all'abitazione con massimale a consumo

La **garanzia** indicata all'art. 8.2 - "Assistenza all'abitazione con massimale a consumo", vale fino al **massimale** e secondo i limiti indicati all'art. 8.13 - "Tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

Inoltre:

- il **massimale a consumo** comprende le imposte o gli altri oneri di legge;
- il **massimale** residuo (se presente) non è cumulabile con il **sinistro** successivo.
- la **Centrale Operativa**, se il costo dell'intervento supera il **massimale a consumo**, comunica all'**assicurato** in modo preventivo, l'importo in eccesso che rimane a carico dell'**assicurato** stesso.
L'importo comunicato è solo indicativo perché può variare in base all'effettivo servizio prestato. Per questo, **AXA Partners** non si assume responsabilità se l'importo finale è diverso da quello comunicato e se non è in copertura.

L'**assicurato** può:

- accettare la prestazione proposta;
- chiedere, in alternativa, una soluzione tra quelle disponibili.

Se il servizio non prevede diversamente, la **garanzia** vale per:

- il **fabbricato** assicurato;
- le pertinenze;
- le parti comuni.

L'assistenza viene fornita in base alla struttura, al tipo di intervento richiesto e alla strumentazione necessaria.

La valutazione sulla fattibilità dell'intervento spetta solo alla **Centrale Operativa** al momento della richiesta o dopo il primo sopralluogo.



Art. 8.9| Limiti di esposizione

Per le prestazioni al punto n) “Rientro imprevisto”, **AXA Partners** paga le spese in modo complementare a quelle che l'assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il ritorno, che restano a suo carico, come ad esempio:

- biglietti aerei, ferroviari o marittimi;
- pedaggi;
- costo del carburante.

L'**assicurato** deve consegnare ad **AXA Partners** i titoli di trasporto (biglietti aerei, ferroviari o marittimi) non utilizzati e una delega appropriata da lui firmata. **AXA Partners** si incarica delle pratiche di rimborso ed è autorizzata a trattenere le somme ricavate.

Se l'assicurato non consegna i titoli di trasporto non utilizzati e la relativa delega, entro 3 mesi dal rientro, deve avviare in modo autonomo le pratiche di rimborso per gli stessi e versare le relative somme ad **AXA Partners**. Le eventuali spese sostenute, se autorizzate, sono rimborsate in via eccezionale a fronte di presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, certificati, notule).

Art. 8.10| Decorrenza della garanzia Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi

La **garanzia** indicata all'art. 8.3 - “Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi”, opera con un periodo di **carezza** di 30 giorni dalla data di decorrenza della **polizza** e fino al **massimale** indicato all'art. 8.13 - “Tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, franchigie e scoperti”.

Art. 8.11| Operatività del servizio Check-up abitazione

Il controllo degli elettrodomestici indicato nel servizio Check-up abitazione (art. 8.5) viene effettuato da fornitori convenzionati. Può essere richiesto una volta per ogni anno assicurativo, per tutta la durata del contratto, se la **garanzia** “Vivo Casa!” è in vigore.

Al termine del Check-up abitazione, si riceve una dichiarazione sullo stato dell'impianto o dell'elettrodomestico controllato, con l'eventuale indicazione di non conformità e delle azioni da intraprendere per correggerle. Si può chiedere allo stesso tecnico di eseguire subito l'intervento correttivo, in questo caso non viene pagato il costo di uscita perché l'intervento avviene durante il Check-up abitazione.

Durante lo stesso sopralluogo, si può chiedere il controllo anche di un secondo elettrodomestico a scelta dell'**assicurato**. Il costo di questo secondo controllo resta a carico dell'**assicurato** che può beneficiare di una tariffa agevolata senza pagare una seconda uscita.

AXA e la **Centrale Operativa** non ricevono alcuna informazione sull'esito del Check-up abitazione.

Per facilitare l'intervento, si invita a preparare le seguenti informazioni prima di contattare **AXA Partners**:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'**abitazione**;
- numero di **polizza** (facoltativo);
- cognome e nome dell'**assicurato**, indirizzo o recapito temporaneo (telefono, indirizzo, e-mail);
- eventuali informazioni utili per l'esecuzione della prestazione richiesta.

Art. 8.12| Limiti territoriali

Le **garanzie** di questa sezione sono valide in **Italia**.


Art. 8.13| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Limite di Indennizzo	Scoperto o franchigia
Assistenza all'abitazione con massimale a consumo Art. 8.2	1.500 euro per sinistro (di cui massimo 200 euro per i materiali e pezzi di ricambio per il punto 1 - Pronto Intervento Artigiano) con massimo 3 sinistri per anno e abitazione	-
Estensione garanzia elettrodomestici e dispositivi Art 8.3	Riparazione 1.500 euro per sinistro con il limite di 500 euro per i piccoli elettrodomestici e con un massimo di 2.500 euro per anno	-
	Indennizzo 1.500 euro per sinistro con il limite di 500 euro per i piccoli elettrodomestici e con un massimo di 2.500 euro per anno	1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto e la data del sinistro fino a un limite massimo del 50%
Check-up abitazione Art. 8.5	1 Check-up all'anno	-



SEZIONE 9 - CONFIDO	93
Cosa assicuro	93
Art. 9.1 Animali assicurati	93
Art. 9.2 Responsabilità civile cani e gatti PLUS	93
Art. 9.3 Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici	94
Art. 9.4 Tutela Legale cani e gatti	94
Cosa non assicuro	95
Art. 9.5 Esclusioni comuni	95
Art. 9.6 Persone non considerate terzi	95
Art. 9.7 Ulteriori esclusioni specifiche	96
Come mi assicuro	97
Art. 9.8 Decorrenza della garanzia	97
Art. 9.9 Operatività della garanzia Responsabilità civile cani e gatti PLUS	97
Art. 9.10 Razze canine	97
Art. 9.11 Operatività della garanzia Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici	98
Art. 9.12 Limiti territoriali	98
Art. 9.13 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	98

COSA ASSICURO

La presente Sezione Confido può essere acquistata solo in abbinamento alla **garanzia** indicata all'art. 4.3 - "Responsabilità civile nella vita privata" della Sezione Responsabilità Civile verso terzi, tranne diverso accordo. Per questo motivo gli articoli che seguono valgono anche per la presente Sezione Confido:

- art. 4.3 - "Responsabilità civile nella vita privata";
- art. 4.9 - "Esclusioni comuni";
- art. 4.10 - "Persone non considerate terzi";
- art. 4.11- "Ulteriori esclusioni specifiche".

Art. 9.1| Animali assicurati

La Sezione Confido vale per:

- il cane dotato di microchip e iscritto all'*Anagrafe animali d'affezione*;
- il gatto

indicati in *polizza* e di proprietà dell'*assicurato*.

Art. 9.2| Responsabilità civile cani e gatti PLUS

AXA copre l'*assicurato* e il suo *nucleo familiare* per la somma da risarcire (capitale, interessi e spese), in caso di responsabilità civile prevista dalla legge, per danni che il cane e il gatto causano a terzi in modo involontario per:

- morte o lesioni corporali di persone o di altri animali;
- distruzione, danneggiamento o deterioramento di *cose*.

L'*assicurazione* copre anche i fatti colposi o dolosi commessi da persone di cui l'*assicurato* risponde per legge.

La *garanzia* si estende anche ai seguenti eventi:

1. affido temporaneo gratuito

Se il cane o il gatto vengono affidati per un periodo limitato a una persona esterna al *nucleo familiare*, compresi i *collaboratori domestici*, sono coperti:



- i danni causati dal cane o dal gatto ad altre persone, diverse dal custode dell'animale, e alle loro **cose** e ai loro animali;
 - le lesioni corporali che provocano un'**invalidità permanente** al custode, causate dal cane o dal gatto.
2. lesioni ai figli dell'assicurato
Lesioni corporali causate dal cane o dal gatto che provocano un'**invalidità permanente** ai figli dell'**assicurato** minori di 14 anni. La copertura vale in deroga a quanto indica il successivo art. 9.6 - "Persone non considerate terzi".
 3. partecipazione a fiere e mostre
Danni causati a terzi dal cane o dal gatto durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza.
 4. interruzione o sospensione di attività di terzi
Danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, causati dal cane o dal gatto.

Art. 9.3| Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici

In caso di intervento chirurgico necessario a causa di un **infortunio** o una **malattia** del cane o del gatto assicurato, **AXA** rimborsa le spese per:

1. il veterinario e gli assistenti all'intervento, la sala operatoria, il materiale di intervento comprese le **protesi**;
2. le rette di degenza, l'assistenza, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o prescritti da lui. Sono inoltre compresi i medicinali e gli esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
3. le visite, gli esami, le analisi e gli accertamenti, sostenuti nei 30 giorni:
 - precedenti al ricovero o day hospital,
 - successivi al ricovero o day hospital, comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione eseguita o prescritta dal veterinario.

Art. 9.4| Tutela Legale cani e gatti

AXA affida la gestione e la liquidazione dei **sinistri** Tutela Legale a Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale (di seguito nominata **AXA Partners**).

Come contattare l'Ufficio Tutela Legale di **AXA Partners**:

- Indirizzo: Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
- Telefono: +39.06.42.11.56.29
- E-mail: ufficio.legale@axa-assistance.com

L'Ufficio Tutela Legale di **AXA Partners** è disponibile:

- dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00

AXA garantisce la copertura per la Tutela Legale, secondo le condizioni sotto riportate e nei limiti del **massimale** previsto per anno assicurativo. La copertura comprende anche gli oneri non ripetibili della controparte, se necessari per difendere gli interessi dell'**assicurato**, sia in fase extragiudiziale che giudiziale, a seguito di un **sinistro** legato alla vita privata e alla proprietà o alla custodia del cane o del gatto indicati in **polizza**.

Cosa sono gli oneri non ripetibili della controparte?

Sono le spese che la parte che ha vinto la causa deve comunque sostenere per la propria difesa, anche se ha avuto ragione.



L'**assicurazione** comprende:

- le **spese per l'intervento di un legale** incaricato alla gestione del **sinistro**; è garantito il rimborso per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le **spese per l'intervento di un legale** domiciliatario. **AXA** riconosce le spese per il legale domiciliatario solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale si svolge il procedimento giudiziario è diverso da quello a cui appartiene il Comune dove l'**assicurato** ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito o di un consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria (**spese peritali**), o dall'**assicurato** se autorizzato da **AXA Partners**;
- le spese liquidate a favore della controparte se si perde la causa;
- le spese che derivano da una **transazione** autorizzata da **AXA Partners**, comprese le spese della controparte, solo se sono state autorizzate da **AXA Partners**;
- le spese per il contributo unificato;
- le **spese di giustizia** in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese per il tentativo di conciliazione¹;
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria²;
- le spese che derivano da procedimenti arbitrali.

La **garanzia** vale nei seguenti casi di:

- a) controversie relative a danni subiti dal cane o dal gatto di proprietà dell'**assicurato** a causa di fatti illeciti di altri;
- b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti del cane o del gatto di proprietà dell'**assicurato**, solo se risultano adempiuti gli obblighi dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile³. L'intervento di **AXA Partners** è comunque condizionato all'esistenza e all'effettiva operatività di una copertura di responsabilità civile;
- c) difesa penale dell'**assicurato** per reato colposo o contravvenzionale.

La **garanzia** vale anche per i componenti del **nucleo familiare** dell'**assicurato** e per i **collaboratori domestici**, quando svolgono compiti di custodia del cane o del gatto. Questo perché l'**assicurato** è responsabile per i fatti che accadono mentre svolgono le mansioni di custodia del cane o del gatto.

COSA NON ASSICURO

Art.9.5| Esclusioni comuni

AXA non copre i cani e i gatti se vengono utilizzati per attività professionali o retribuite.

Art.9.6| Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge dell'**assicurato**;
- la persona che convive di fatto con l'**assicurato**;
- le persone che fanno parte dello **stato di famiglia** dell'**assicurato**;
- qualsiasi altro parente o affine che convive con l'**assicurato**.

Fanno eccezione i figli minori di 14 anni dell'**assicurato**, ma solo in caso di lesioni corporali.

¹ Cfr. D. Lgs. 28/2010

² Cfr. D.L. n. 132/2014

³ Cfr. art. 1917 - Codice Civile



Art. 9.7| Ulteriori esclusioni specifiche

Oltre a quanto indicato all'art. 9.5 - "Esclusioni comuni", per ogni **garanzia** valgono anche le esclusioni di seguito.

Responsabilità civile cani e gatti PLUS (art. 9.2)

AXA non copre i danni causati:

1. dall'impiego del cane o del gatto per attività proibite dalla legge;
2. dai cani non iscritti all'**Anagrafe animali d'affezione**;
3. a **cose** di proprietà o detenute a qualunque titolo dall'**assicurato** o dal suo **nucleo familiare**;
4. ad altri animali di proprietà dell'**assicurato** o del suo **nucleo familiare**, anche diversi da cani e gatti indicati in **polizza**;
5. dall'esercizio della caccia;
6. dal cane o gatto ricoverato in cliniche o ambulatori veterinari anche in day hospital;
7. dal cane o gatto mentre alloggia in modo temporaneo presso pensioni per animali;
8. da **incendio, esplosione o scoppio** provocato dal cane o dal gatto;
9. quando non viene rispettato l'obbligo di guinzaglio e museruola, e il cane si trova in aree urbane e in luoghi aperti al pubblico⁴ (esclusione valida solo per **cani a rischio elevato di aggressività**);

AXA non copre i danni che derivano da:

10. uso professionale (compresa l'attività di allevamento) del cane o del gatto;
11. le responsabilità che l'**assicurato** assume in modo volontario.

Inoltre, AXA non paga:

12. le spese sanitarie per le lesioni subite dal custode del cane o gatto e dai figli minori;
13. maggiori costi dovuti alla responsabilità solidale dell'**assicurato** con terzi.

Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici (art. 9.3)

AXA non paga le spese derivanti da:

1. **infortuni** o **malattie** conseguenti all'impiego del cane per la caccia;
2. dolo o colpa grave dell'**assicurato**, dei componenti del suo **nucleo familiare**, e delle persone a cui è stato affidato il cane o il gatto **assicurato**;
3. uso professionale del cane o del gatto;
4. uso del cane o del gatto in violazione delle leggi in vigore (come ad esempio, maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti);
5. **malattie** o **difetti fisici** di carattere congenito o ereditario;
6. **infortuni** o **malattie** già presenti all'inizio dell'**assicurazione**;
7. interventi chirurgici per neoplasia recidiva;
8. controlli di routine o facoltativi;
9. acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto indicato all' art. 9.3 - "Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici";
10. ernie;
11. malattie mentali e problemi comportamentali;
12. **infortuni** accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive, manifestazioni e allenamenti (tranne concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
13. gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
14. sterilizzazione, castrazione terapeutica o preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
15. leishmania;

⁴ Cfr. Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2009



16. taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, **malattie** dei denti e parodontopatie.

Tutela Legale cani e gatti (art. 9.4)

AXA non copre le spese:

1. relative al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2. relative agli oneri fiscali (come, ad esempio, la bollatura di documenti);
3. attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi;
4. liquidate a favore delle parti civili, costituite contro l'**assicurato** nei procedimenti penali;
5. per controversie derivanti da fatti dolosi dell'**assicurato**;
6. per controversie in materia amministrativa, comprese quelle fiscali o tributarie;
7. per controversie di natura contrattuale.

COME MI ASSICURO

Art. 9.8| Decorrenza della garanzia

Carenza di 60 giorni

(vale per la garanzia "Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici" all'art.9.3)

La **garanzia** ha effetto dalle ore 24 del sessantesimo giorno successivo alla decorrenza della stessa, se il premio o la prima rata di premio è pagata.

In caso di sostituzione di una precedente **polizza AXA**, senza interruzioni di copertura, la **carenza** sopra descritta si applica sulla nuova **polizza** solo per le eventuali maggiori somme e diverse prestazioni previste dalla garanzia Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici.

La **garanzia** Tutela Legale copre i **sinistri** che sono nati:

- durante il periodo di validità della **polizza**, se riguardano la richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- dopo 30 giorni dalla decorrenza della **polizza**, se riguardano la resistenza a richieste di risarcimento per danni causati a terzi.

Art. 9.9| Operatività della garanzia Responsabilità civile cani e gatti PLUS

La **garanzia** indicata all'art. 9.2 - "Responsabilità civile cani e gatti PLUS" è valida solo se il cane è identificato con microchip ed è iscritto all'**Anagrafe animali d'affezione**.

Art. 9.10| Razze canine

L'**assicurazione** prevede un **premio** aggiuntivo per i cani appartenenti a una delle seguenti razze:

- American Bulldog;
- Bull Mastiff;
- Dobermann;
- Doghi;
- Mastino napoletano;
- Perro;
- Pitbull;
- Rottweiler;
- Tipo Bull Terrier:
 - ◊ American Staffordshire Terrier;
 - ◊ Bull Terrier Inglese taglia miniatura;
 - ◊ Bull Terrier Inglese taglia normale;
 - ◊ Staffordshire Bull Terrier.



Art. 9.11| Operatività della garanzia Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici

La **garanzia** vale per il cane o il gatto indicato in **polizza** se al momento della sottoscrizione:

- ha un'età compresa tra 6 mesi e 10 anni;
- ha il microchip e il libretto sanitario;
- è vaccinato (compresi i richiami previsti da leggi, norme o regolamenti, anche locali). In ogni caso sono richieste le vaccinazioni:
 - ◊ per il cane: cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;
 - ◊ per il gatto: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva.

Art. 9.12| Limiti territoriali

Le coperture della Sezione Confido sono valide:

- per la **garanzia** Responsabilità civile cani e gatti PLUS, nel Mondo intero;
- per la **garanzia** Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici, in **Italia**, nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito e in Svizzera;
- per la **garanzia** Tutela Legale, per le controversie che si verificano in **Italia**, nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito e in Svizzera.

Art. 9.13| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Limite di Indennizzo per anno assicurativo	Scoperto o franchigia per sinistro
Responsabilità civile cani e gatti PLUS Art. 9.2	Danni a persone, cose e animali massimale assicurato	250 euro per i danni arrecati da cani a cose o animali
	Affido temporaneo per lesioni corporali con invalidità permanente al custode 50.000 euro	1.500 euro
	Lesioni corporali con invalidità permanente ai figli minori di 14 anni 50.000 euro	1.500 euro
	Danni ad animali di terzi durante partecipazione a Fiere e Mostre 2.500 euro	300 euro per danni ad animali
	Interruzione o sospensione di attività di terzi 10% del massimale assicurato per sinistro	250 euro
Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici Art. 9.3	Onorari veterinario, diritti di sala operatoria, materiali e protesi massimale assicurato	Scoperto del 20% con il minimo di 100 euro
	Rette di degenza massimo 25 euro al giorno fino a 5 giorni	
	Spese per assistenza, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami durante il ricovero o day hospital massimale assicurato	
	Spese per esami, analisi, accertamenti e visite pre e post il ricovero o day hospital massimale assicurato	

Per i danni a persone, cose e animali arrecati dai cani indicati nell'art. 9.10 - "Razze canine" si applica lo scoperto del 20% con il minimo di 2.000 euro e il massimo di 5.000 euro per sinistro.



SEZIONE 10 - GREEN	99
Cosa assicuro	99
Art. 10.1 Cose Assicurate	99
Art. 10.2 Pannelli solari o fotovoltaici	99
Art. 10.3 Terremoto Pannelli solari o fotovoltaici	100
Art. 10.4 Furto Pannelli solari o fotovoltaici	100
Art. 10.5 Stazione di ricarica domestica	100
Cosa non assicuro	101
Art. 10.6 Esclusioni comuni	101
Art. 10.7 Ulteriori esclusioni specifiche	101
Come mi assicuro	103
Art. 10.8 Decorrenza delle garanzie con carenza	103
Art. 10.9 Operatività delle garanzie	104
Art. 10.10 Buona fede	104
Art. 10.11 Rinuncia alla rivalsa	104
Art. 10.12 Colpa grave	104
Art. 10.13 Limiti territoriali	105
Art. 10.14 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	105

COSA ASSICURO

Art. 10.1| Cose assicurate

Le **garanzie** di questa sezione possono essere acquistate per:

1. **Pannelli solari o fotovoltaici** installati secondo la normativa in vigore e fissati in modo adeguato al **fabbricato** o, se posti all'aperto, nell'area adiacente;
2. **Stazione di ricarica domestica** a uso esclusivo dell'**assicurato**, installata in qualsiasi punto – anche all'aperto – ma all'interno di un'area di pertinenza del **fabbricato** assicurato.

Art. 10.2| Pannelli solari o fotovoltaici

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti causati ai **pannelli solari o fotovoltaici** da:

1. **incendio**, fulmine, **esplosione** - anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi - o **scoppio**;
2. azione del fulmine su alberi e **fabbricati**;
3. caduta di aeromobili, loro parti o **cose** trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
4. urto di veicoli stradali o di natanti che transitano su strade pubbliche, corsi d'acqua o area equiparata a un'area pubblica;
5. onda di pressione, provocata quando aeromobili o altri oggetti superano la velocità del suono;
6. fenomeno elettrico generato da qualsiasi motivo, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine;
7. eventi atmosferici quali:
 - uragano;
 - bufera;
 - tempesta;
 - vento e **cose** da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute;
 - grandine e tromba d'aria;
 se gli eventi sono di una violenza tale da lasciare traccia riscontrabile su più **cose**, anche non assicurate, che



- si trovano in zona;
8. sovraccarico neve, se conseguente a crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;
 9. atti vandalici, di **terrorismo** e di sabotaggio, anche se commessi durante tumulto popolare, sciopero e sommossa;
 10. azioni per evitare, diminuire o fermare le conseguenze del **sinistro** e le spese di salvataggio¹.

AXA, nel limite delle somme assicurate e se conseguenti agli eventi coperti dalle **garanzie** acquistate, rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare in una discarica idonea i residui dei **pannelli solari o fotovoltaici**, in caso di danno indennizzabile secondo quanto indicato in **polizza**.

Art. 10.3| Terremoto Pannelli solari o fotovoltaici

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti ai **pannelli solari o fotovoltaici** causati da **terremoto**. Sono inclusi i danni di **incendio, esplosione e scoppio**, se provocati da **terremoto**.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha causato il **sinistro indennizzabile** sono considerate uno stesso episodio tellurico e i relativi danni sono considerati un unico **sinistro** se avvengono nel periodo di **assicurazione**.

Per **pannelli solari o fotovoltaici** situati nella **zona rossa**: se entro 24 mesi dal **terremoto** è impossibile la riparazione o la ricostruzione, **AXA** paga l'**indennizzo** per il **valore a nuovo** dei **pannelli solari o fotovoltaici**, senza applicare il **degrado d'uso**.

Art. 10.4| Furto Pannelli solari o fotovoltaici

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti di **furto** ai **pannelli solari o fotovoltaici**. Sono equivalenti ai danni di **furto** (compiuto o tentato) i guasti cagionati dai ladri ai **pannelli solari o fotovoltaici**.

Art. 10.5| Stazione di ricarica domestica

AXA paga l'**indennizzo** per i danni materiali e diretti alla **stazione di ricarica domestica** causati da:

1. **incendio, fulmine, esplosione**, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, o **scoppio**;
2. azione del fulmine su alberi e **fabbricati**;
3. caduta di aeromobili, loro parti o **cose** da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
4. urto di veicoli stradali o di natanti che transitano su strade pubbliche, corsi d'acqua o area equiparata a un'area pubblica;
5. onda di pressione, provocata quando aeromobili o altri oggetti superano la velocità del suono;
6. fenomeno elettrico generato da qualsiasi motivo, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine;
7. eventi atmosferici quali:
 - uragano;
 - bufera;
 - tempesta;
 - vento e **cose** da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute;
 - grandine e tromba d'aria;
 se gli eventi sono di una violenza tale da lasciare traccia riscontrabile su più **cose** anche non assicurate, che si trovano in zona;
8. atti vandalici, di **terrorismo** e sabotaggio, anche se commessi durante tumulto popolare, sciopero e sommossa;

¹ Cfr. art 1914 - Codice Civile



9. fuoriuscita di acqua dovuta a rottura accidentale di:

- pluviali e grondaie;
- impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel **fabbricato** assicurato, compresi i **tubi interrati**;
- elettrodomestici e relativi raccordi;

10. azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del **sinistro** e le spese di salvataggio².

AXA, nel limite delle somme assicurate e se conseguenti agli eventi coperti dalle **garanzie** acquistate, rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire, trattare e trasportare in un'ideale discarica i residui in caso di **sinistro indennizzabile** secondo quanto indicato in **polizza**.

COSA NON ASSICURO

Art. 10.6| Esclusioni comuni

AXA non copre i danni:

1. da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
 2. commessi con dolo tuo o dell'**assicurato**;
 3. da **terremoti**, tranne quanto indica la **garanzia** "Terremoto Pannelli solari o fotovoltaici" all'art. 10.3, se acquistata;
 4. da **inondazioni, alluvioni**, maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, franamento, cedimento e spinta del terreno, valanghe, slavine;
 5. di smarrimento, **furto, rapina, estorsione**, o da ammanco delle **cose assicurate**, avvenuti durante gli eventi coperti dall'**assicurazione**, tranne quanto indica la **garanzia** "Furto Pannelli solari o fotovoltaici" all'art. 10.4, se acquistata;
 6. da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da **incendio, esplosione e scoppio**;
 7. conseguenti a **esplosione** che deriva dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta da te o dall'**assicurato**;
 8. consequenziali e indiretti, tranne quelli indicati in modo chiaro nelle **garanzie**;
 9. da **esplosione** o emanazione di calore o radiazioni che provengono da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, inclusi quelli da radiazioni causate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 10. dovuti a inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore;
- sono inoltre escluse:
11. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare alla discarica più vicina i residui radioattivi del **sinistro indennizzabile**³;

Art. 10.7| Ulteriori esclusioni specifiche

Oltre a quanto indica l'art. 10.6 - "Esclusioni comuni", si applicano per ogni **garanzia** le seguenti esclusioni:

Fenomeno elettrico (art. 10.2 - punto 6; art. 10.5 - punto 6)

AXA non copre i danni:

1. da usura o manomissione o difetti di materiali;
2. da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
3. da difetti conosciuti da te o dall'**assicurato** al momento della stipula della **polizza**.

² Cfr. art 1914 - Codice Civile

³ Cfr. D.P.R. n. 185/64

**Eventi atmosferici (art. 10.2 - punto 7; art. 10.5 - punto 7)**

AXA non copre i danni da:

1. fuoriuscita dalle normali sponde di corsi d'acqua o dai bacini naturali o artificiali, laghetti, maree, mareggiate, **inondazioni**, **alluvioni**, penetrazioni di acqua marina, cedimento, franamento o spinta del terreno, anche se avvenuti a seguito dei fenomeni atmosferici indicati nella presente **garanzia**;
2. umidità, stillicidio, trasudamento;
3. infiltrazioni di acqua dal terreno;
4. infiltrazioni da difetti di impermeabilizzazione;
5. innalzamento del livello della falda;
6. neve, tranne quanto indica la **garanzia** "Sovraccarico neve" all'art. 10.2 al punto 8;
7. rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, allagamento, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua.

Sovraccarico neve (art. 10.2 - punto 8)

AXA non copre i danni da:

1. valanghe e slavine;
2. gelo.

Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio (art. 10.2 - punto 9; art. 10.5 - punto 8)

AXA non copre i danni:

1. di imbrattamento;
2. avvenuti durante un'occupazione non militare di durata maggiore di cinque giorni consecutivi e che sono diversi da **incendio**, **esplosione**, **scoppio** o **implosione**;
3. che si verificano nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle **cose assicurate** per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto.

Fuoriuscita di acqua condotta (art. 10.5 - punto 9)

AXA non copre i danni:

1. causati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
2. causati da rotture provocate da gelo;
3. provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
4. causati da rottura di tubi di gomma, se non si tratta di raccordi di elettrodomestici.

Terremoto Pannelli solari o fotovoltaici (art. 10.3)

AXA non copre i danni:

1. causati da bradisismo;
2. indiretti.

Furto Pannelli solari o fotovoltaici (art. 10.4)

AXA non copre i danni:

1. avvenuti in occasione di **incendio**, **esplosione**, anche nucleare, **scoppio**, radiazioni o contaminazioni radioattive, **terremoto**, eruzioni vulcaniche, **inondazione**, **alluvione**, se il **sinistro** è connesso a questi eventi;
2. commessi o favoriti con dolo o colpa grave da te, dall'**assicurato** o:
 - da persone che abitano con te o l'**assicurato** o occupano i locali che contengono le **cose assicurate** o i locali che comunicano con questi;
 - da persone delle quali tu o l'**assicurato** dovete rispondere;
 - da chi è incaricato di sorvegliare le **cose assicurate** o i locali che le contengono;



- da persone legate a te o all'**assicurato** da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado (anche se non conviventi);
- 3. indiretti, come ad esempio i guadagni attesi, il mancato utilizzo o altri eventuali pregiudizi;
- 4. causati alle **cose assicurate** da **incendio**, **esplosione** o **scoppio** provocati dall'autore del **sinistro**.

COME MI ASSICURO

Art. 10.8| Decorrenza delle garanzie con carenza

Carenza di 10 giorni

(Vale per la **garanzia**: "Pannelli solari o fotovoltaici" all'art. 10.2 solo per il punto 7. **Eventi atmosferici** e il punto 8. **Sovraccarico neve**)

La **garanzia** ha effetto:

- dalle ore 24 del decimo giorno successivo alla data di decorrenza della stessa, indicata in **polizza**, se il **premio** o la prima rata di **premio** è pagata;
- o in alternativa
- dalle ore 24 del decimo giorno successivo al pagamento del **premio**, se effettuato in data posteriore rispetto a quella di decorrenza della **polizza**.

In caso di sostituzione di **polizza**, la **carenza** sopra descritta non si applica in presenza delle seguenti condizioni:

1. rispetto alla precedente **polizza** emessa da **AXA**, la nuova **polizza** assicura, senza interruzioni, la stessa **abitazione** (o una nuova **abitazione** solo per cambio di indirizzo dell'**abitazione** assicurata);
2. la **garanzia** Pannelli solari e fotovoltaici acquistata con la nuova **polizza** era già inclusa nella **polizza** precedente o nella **polizza** ad essa collegata;
3. o, in alternativa, la nuova **polizza** assicura un impianto solare o fotovoltaico di nuovo acquisto e installazione su un'**abitazione** già assicurata con la **garanzia** sopra indicata, dalla precedente **polizza AXA**. In questo caso, al momento della denuncia di **sinistro**, devi fornire i documenti che dimostrano l'esistenza della **polizza** precedente con l'altra Impresa assicuratrice.

Carenza di 20 giorni

(Vale solo per la **garanzia** "Terremoto pannelli solari o fotovoltaici" all'art. 10.3)

La **garanzia** ha effetto:

- dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo alla data di decorrenza della stessa, indicata in **polizza**, se il **premio** o la prima rata di **premio** è pagata;
- o in alternativa
- dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo al pagamento del **premio**, se effettuato in data posteriore rispetto a quella di decorrenza della **polizza**.

In caso di sostituzione di **polizza**, la **carenza** sopra descritta non si applica in presenza delle seguenti condizioni:

1. rispetto alla precedente **polizza** emessa da **AXA**, la nuova **polizza** assicura, senza interruzioni, la stessa **abitazione** (o una nuova **abitazione** solo per cambio di indirizzo dell'**abitazione** assicurata);
2. la **garanzia** Terremoto pannelli solari o fotovoltaici acquistata con la nuova **polizza**, era già inclusa nella **polizza** precedente o nella **polizza** ad essa collegata;
3. o, in alternativa, la nuova **polizza** assicura un impianto solare o fotovoltaico di nuovo acquisto e installazione su un'**abitazione** già assicurata con la **garanzia** sopra indicata, dalla precedente **polizza AXA**. In



questo caso, al momento della denuncia di **sinistro**, devi fornire i documenti che dimostrano l'esistenza della **polizza** precedente con l'altra impresa assicuratrice.

Se invece ti assicuri con **AXA** ma provieni da un'altra Impresa assicuratrice, la **carezza**, sia a 10 giorni che a 20 giorni, non si applica in presenza di entrambe le condizioni:

1. rispetto alla precedente **polizza** emessa da altra Impresa assicuratrice, la nuova **polizza AXA** assicura, senza interruzioni la stessa **abitazione**;
2. la **garanzia** sopra indicata, acquistata con la nuova **polizza**, era già inclusa nella **polizza** precedente con l'altra Impresa assicuratrice.

In questo caso, al momento della denuncia di **sinistro**, devi fornire i documenti che dimostrano l'esistenza della **polizza** precedente con l'altra impresa assicuratrice.

Art. 10.9| Operatività delle garanzie

Le **garanzie** sono valide se, al momento del **sinistro**, risulta che l'installazione dell'impianto solare o fotovoltaico è avvenuta a norma di legge.

Per indennizzare i danni indicati all'art. 10.4 - "Furto Pannelli solari o fotovoltaici", è condizione essenziale che il **furto** sia avvenuto con rottura, sgancio o manomissione dei sistemi di fissaggio dell'impianto stesso.

Per gli impianti installati a terra, la **garanzia** è valida solo se è presente almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza:

- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere a strappo o saldati o avere la testa spaccata o essere comunque dotati di un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloneria antifurto);
- tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- tutti i pannelli devono essere dotati di un chip al loro interno che consente il "riconoscimento" dell'inverter;
- l'impianto deve essere dotato di sistema antifurto di localizzazione GPS;
- l'impianto deve essere protetto da sistema di allarme a fibra ottica.

Art. 10.10| Buona fede

Se, in buona fede, tu o l'**assicurato** non comunicate ad **AXA** situazioni che aumentano il rischio o fornisci dichiarazioni non corrette o incomplete quando stipuli la **polizza**, non si perde il diritto all'**indennizzo** e l'importo non viene ridotto.

Però, se **AXA** riscontra che il rischio è aumentato, può chiederti di pagare un **premio** maggiore per coprire il rischio in più. La differenza di **premio** si calcola a partire dal momento in cui è cambiata la situazione.

Art. 10.11| Rinuncia alla rivalsa

AXA rinuncia, tranne nel caso di dolo, al diritto di surroga⁴ verso l'**assicurato** e nei confronti di:

- persone del suo **nucleo familiare**, quali figli, genitori, fratelli, coniuge non separato (anche se non stabilmente conviventi);
- persone verso le quali è legalmente responsabile.

Questa rinuncia vale solo se l'**assicurato** non fa azione di regresso verso il responsabile.

Art. 10.12| Colpa grave

Le **garanzie** restano valide anche se l'evento è causato da colpa grave dell'**assicurato**, dei componenti del suo **nucleo familiare** o delle persone di cui è responsabile secondo la legge.

4 Cfr. art 1916 - Codice Civile



Art. 10.13| Limiti territoriali

Le **garanzie** di questa sezione sono valide in **Italia**.

Art. 10.14| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie o scoperti

Garanzia	Limite di Indennizzo per anno assicurativo	Scoperto o franchigia per sinistro
Pannelli solari o fotovoltaici Art. 10.2, Art. 10.3, Art. 10.4	Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, urto veicoli stradali, onda di pressione somma assicurata	-
	Eventi atmosferici 75% della somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di 500 euro e il massimo di 2.500 euro
	Sovraccarico neve 75% della somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di 500 euro
	Atti vandalici somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
	Fenomeno Elettrico 20% della somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro e il massimo di 1.000 euro
	Spese di demolizione e sgombero 30% dell'indennizzo	-
	Terremoto Limite previsto in polizza	Scoperto previsto in polizza
Stazione di ricarica domestica Art. 10.5	Furto 50% della somma assicurata se a valore intero	Scoperto 20% con il minimo di 500 euro
	Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, urto veicoli stradali, onda di pressione, 2.000 euro	-
	Eventi atmosferici 2.000 euro	Franchigia 150 euro
	Atti vandalici 2.000 euro	Franchigia 150 euro
	Fenomeno Elettrico 1.000 euro	Franchigia 100 euro
	Acqua condotta 2.000 euro	Franchigia 100 euro
	Spese di demolizione e sgombero 30% dell'indennizzo	-
Se la Stazione di ricarica è installata all'esterno del fabbricato le franchigie si intendono raddoppiate		



SEZIONE 11 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO	106
Cosa fare in caso di sinistro Incendio e altri danni alla casa e Green	108
Art. 11.1 Cosa fare in caso di sinistro	108
Art. 11.2 Esagerazione dolosa del danno	109
Art. 11.3 Chi valuta l'ammontare del danno (Arbitrato irrituale)	109
Art. 11.4 L'attività dei periti (mandato dei periti)	109
Art. 11.5 La determinazione del danno	110
Art. 11.6 Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero	111
Art. 11.7 A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza	111
Art. 11.8 Limite massimo di indennizzo	111
Art. 11.9 Termini di pagamento dell'indennizzo	111
Art. 11.10 Anticipo indennizzo	112
Art. 11.11 Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro (forma a primo rischio assoluto)	112
Cosa fare in caso di sinistro Furto e Furto Pannelli solari o fotovoltaici	112
Art. 11.12 Cosa fare in caso di sinistro	112
Art. 11.13 Esagerazione dolosa del danno	113
Art. 11.14 Chi valuta l'ammontare del danno (Arbitrato irrituale)	113
Art. 11.15 L'attività dei periti (mandato dei periti)	113
Art. 11.16 La determinazione del danno	114
Art. 11.17 A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza	114
Art. 11.18 Limite massimo di indennizzo	114
Art. 11.19 Termini di pagamento dell'indennizzo	115
Art. 11.20 Recupero delle cose rubate	115
Art. 11.21 Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro	115
Cosa fare in caso di sinistro Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali	116
Art. 11.22 Cosa fare in caso di sinistro	116
Art. 11.23 Esagerazione dolosa del danno	116
Art. 11.24 Chi valuta l'ammontare del danno (Arbitrato irrituale)	117
Art. 11.25 L'attività dei periti (mandato dei periti)	117
Art. 11.26 La determinazione del danno	117
Art. 11.27 Assicurazione parziale	118
Art. 11.28 Limite massimo di indennizzo	118
Art. 11.29 Termini di pagamento dell'indennizzo	118
Art. 11.30 Recupero delle cose rubate	118
Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità Civile verso terzi	118
Art. 11.31 Cosa fare in caso di sinistro	118
Art. 11.32 Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza	118
Art. 11.33 Criteri di risarcimento per l'invalidità permanente dei figli minori	119
Art. 11.34 Termini di pagamento del risarcimento	119



Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale	119
Art. 11.35 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale	119
Art. 11.36 Mezzi di prova e documenti per la prestazione della garanzia.....	119
Art. 11.37 Gestione del sinistro Tutela Legale	120
Art. 11.38 Recupero di somme.....	120
Art. 11.39 Termini per il pagamento	120
Cosa fare in caso di sinistro Vita Digitale	121
Art. 11.40 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale	121
Art. 11.41 Mezzi di prova e documenti per la prestazione della garanzia.....	121
Art. 11.42 Gestione del sinistro Tutela Legale	121
Art. 11.43 Recupero di somme.....	122
Art. 11.44 Termini per il pagamento	122
Art. 11.45 Come richiedere le prestazioni di assistenza	122
Cosa fare in caso di sinistro Assistenza	122
Art. 11.46 Come richiedere le prestazioni di assistenza	122
Art. 11.47 Controversie sulla liquidazione dei danni (Arbitrato irrituale).....	123
Cosa fare in caso di sinistro Vivo Casa!	123
Art. 11.48 Come richiedere le prestazioni di assistenza all’abitazione con massimale a consumo	123
Art. 11.49 Come richiedere le prestazioni di estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi	124
Art. 11.50 Come richiedere le prestazioni del servizio di Ricerca artigiani e fornitori convenzionati e il Check-up abitazione	124
Art. 11.51 Termini di pagamento dell’indennizzo	124
Cosa fare in caso di sinistro Confido	125
Art. 11.52 Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità civile cani e gatti PLUS	125
Art. 11.53 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza	125
Art. 11.54 Cosa fare in caso di sinistro Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici	125
Art. 11.55 Criteri di liquidazione	126
Art. 11.56 Termini per il pagamento (valido per Responsabilità civile cani e gatti PLUS e Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici)	126
Art. 11.57 Controversie sulla liquidazione dei danni (Arbitrato irrituale)	126
Art. 11.58 Gestione del sinistro Tutela Legale	126
Art. 11.59 Insorgenza del sinistro Tutela Legale	127
Art. 11.60 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale	128
Art. 11.61 Mezzi di prova e documenti per la prestazione della garanzia Tutela Legale cani e gatti.....	128
Art. 11.62 Termini per il pagamento	128

**COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E ALTRI DANNI ALLA CASA E GREEN**

Si precisa che gli articoli seguenti sono validi per tutte le **garanzie** delle Sezioni:

- “Incendio e altri danni alla casa” ad eccezione della **garanzia** “Danni a terzi da incendio”, per la quale si deve far riferimento agli articoli 11.31, 11.32 della presente Sezione 11 “Norme che regolano il sinistro”;
- “Green” per le garanzie 10.2 “Pannelli solari o fotovoltaici”, 10.3 “Terremoto Pannelli solari o fotovoltaici” e 10.5 “Stazione di ricarica domestica”.

Art. 11.1| Cosa fare in caso di sinistro

In caso di **sinistro**, tu o l'**assicurato** dovete:

1. agire subito per evitare o ridurre il danno;
2. avvisare l'Agenzia che gestisce la **polizza** o **AXA**, anche tramite l'Area Riservata, entro 3 giorni da quando siete venuti a conoscenza del **sinistro**¹. L'avviso deve indicare:

- le circostanze del **sinistro**;
- una stima del danno;
- l'elenco, se possibile, delle **cose** distrutte, danneggiate o sottratte, con il loro valore.

Puoi compilare il modulo di denuncia sul sito www.axa.it per i **sinistri** relativi alla **garanzia**:

- “Eventi atmosferici scelta Base” all'art. 1.6;
 - “Eventi atmosferici scelta Estesa” all'art.1.7;
 - “Terremoto” all'art. 1.15;
 - “Inondazioni, Alluvioni” all'art. 1.16;
 - “Pannelli solari o fotovoltaici” all'art. 10.2 (solo per Eventi atmosferici);
 - “Terremoto Pannelli solari o fotovoltaici” all'art.10.3;
3. denunciare subito il fatto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia in caso di **incendio, esplosione, implosione o sinistro** che si presume doloso. La denuncia deve indicare:
 - l'ora e la data dell'evento;
 - la causa presunta;
 - una stima del danno;
 - il nome di **AXA** come Impresa assicuratrice dei beni danneggiati, distrutti o sottratti;
 - se possibile, l'Agenzia e il numero di **polizza**.

Dovete inviare una copia della denuncia all'Agenzia o ad **AXA**;

4. inviare ad **AXA**, entro 5 giorni dalla comunicazione descritta al punto 2., un elenco dettagliato dei beni danneggiati o distrutti con il loro valore, come integrazione della denuncia di **sinistro**.

Se non rispettate quanto indicato ai punti 1. e 2. potete perdere, in tutto o in parte, il diritto all'**indennizzo**². **AXA** si fa carico delle spese sostenute per rispettare gli obblighi previsti dal punto 1³.

Inoltre, tu o l'**assicurato** dovete:

5. conservare i beni rimasti integri, le tracce, i residui e la documentazione utile a determinare il valore e la data di acquisto, fino al sopralluogo del perito. In mancanza di questi elementi, si può perdere in tutto o in parte il diritto all'**indennizzo**. Se non si fanno sopralluoghi, è necessario conservare tali elementi fino a quando **AXA** liquida il danno. Anche in questo caso, se non ci sono prove si può perdere il diritto all'**indennizzo**;

1 Cfr. art. 1913 - Codice Civile

2 Cfr. art. 1915 - Codice Civile

3 Cfr. art. 1914 - Codice Civile



6. preparare un elenco dettagliato dei danni subiti, che contiene: qualità, quantità e valore dei beni. Su richiesta, fornire anche un elenco delle altre **cose assicurate** al momento del **sinistro**, con il relativo valore. Inoltre, è necessario mettere a disposizione ogni documento utile (come ad esempio, scontrini, fatture, registri, conti, foto) richiesto da **AXA** o dai periti per completare le verifiche, anche presso terzi.

Art. 11.2| Esagerazione dolosa del danno

Tu o l'**assicurato** perdete il diritto all'**indennizzo** se al momento del **sinistro**:

- aumentate volutamente l'ammontare del danno;
- dichiarate distrutte **cose** che non esistono;
- nascondete o modificate **cose** salvate con l'uso di mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- modificate le tracce e i residui del **sinistro**;
- aggravate il **sinistro**;
- alterate gli indizi materiali del reato.

Art. 11.3| Chi valuta l'ammontare del danno (Arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato:

- da **AXA** o da un suo incaricato, insieme a te o con una persona da te indicata;
- o per iscritto, di comune accordo tra le **parti**, con due periti, uno nominato da **AXA** e uno da te, tramite apposito atto.

In caso di disaccordo, o su richiesta di uno di loro, i due periti possono sceglierne un terzo che decide con gli altri periti a maggioranza sui punti controversi. Ogni perito può farsi aiutare da altre persone, che partecipano senza diritto di voto. Se una parte non nomina il proprio perito, o se i periti non scelgono il terzo, il Presidente del Tribunale competente provvede su richiesta anche di una sola parte a nominare il terzo perito. Ogni parte paga il proprio perito, mentre le spese del terzo perito si dividono a metà.

I periti non devono seguire formalità giudiziarie.

Art. 11.4| L'attività dei periti (mandato dei periti)

I periti devono:

1. accertare, per quanto possibile, le circostanze, la natura, la causa e le modalità del **sinistro**;
2. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni contrattuali sono corrette;
3. comunicare la presenza, al momento del **sinistro**, di condizioni che, se dichiarate, prevedono una modifica del rischio;
4. verificare il rispetto degli obblighi indicati all'art. 11.1 - "Cosa fare in caso di sinistro";
5. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle **cose assicurate**, determinare il loro valore al momento del **sinistro**, in base ai criteri indicati all'art. 11.5 - "La determinazione del danno";
6. stimare e liquidare il danno e le spese, in base alle disposizioni contrattuali.

Se viene nominato un collegio peritale, come indicato all'art. 11.3 - "Chi valuta l'ammontare del danno (Arbitrato irrituale)", i risultati delle operazioni vanno raccolti in un verbale al quale vanno allegare le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle **parti**.

I risultati delle valutazioni ai precedenti punti 5 e 6 sono obbligatori per le **parti**, che rinunciano a impugnarli tranne in caso di dolo, errore, violenza o violazione degli accordi contrattuali. Le **parti** hanno comunque sempre diritto ad azioni o eccezioni legate all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale vale anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere riportato nel verbale di perizia definitivo.

I periti non sono obbligati a rispettare le formalità giudiziarie.



Art. 11.5 | La determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri qui di seguito riportati:

Per il Fabbricato

Premesso che:

1. il **valore a nuovo** si determina:

- per il **fabbricato** avente caratteristiche costruttive sia di tipo A (tradizionale) che di tipo B (in legno) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del **fabbricato** assicurato, escludendo soltanto il valore del terreno;
- qualora il **fabbricato** (sia di tipo A che di tipo B) sia costruito in tutto o in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;

2. il valore del **fabbricato** al momento del **sinistro** si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1. un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

In considerazione dei punti precedenti, l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.

L'**assicurato** acquista il diritto al pagamento dell'intero **indennizzo** solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del **fabbricato**; se ciò non avviene **AXA** limita l'**indennizzo** al valore del **fabbricato** al momento del **sinistro** determinato come stabilito al punto 2.

La ricostruzione o la riparazione devono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data di accettazione della liquidazione.

3. Le **spese di demolizione e sgombero** devono essere tenute separate dalla stima effettuata per la determinazione del valore del **fabbricato** assicurato poiché ad esse non si applica l'articolo 1907 C.C.

4. Per le **lastre**, l'ammontare del danno si determina sulla base del costo di rimpiazzo delle **lastre** comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione. **AXA** ha la facoltà di sostituire le **lastre** infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo.

Per le **spese di ospitalità alberghiera** o per i danni derivanti dal mancato godimento del **fabbricato**, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Per il Contenuto (esclusi i documenti personali)

Premesso che:

1. il **valore a nuovo** si ottiene stimando il costo di rimpiazzo delle **cose assicurate** con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
2. il valore al momento del **sinistro** si ottiene applicando alla stima di cui alla precedente punto 1. un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

3. per l'arredamento e gli oggetti particolari, deducendo dal **valore a nuovo** delle **cose assicurate**, come calcolato al punto 1., il **valore a nuovo** delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati. L'**assicurato** acquisisce il diritto al pagamento dell'intero **indennizzo** purché il rimpiazzo o la riparazione delle **cose** danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione. Se ciò non avviene, **AXA** limita l'**indennizzo** al valore al momento del **sinistro** determinato come stabilito al punto 2.;
4. per gli oggetti pregiati e gioielli, deducendo dal valore di mercato delle **cose assicurate**, il valore di mercato delle **cose** illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.



Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in **polizza**, rimane stabilito che:

- **AXA**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'**assicurato** dovrà restituire ad **AXA** l'**indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'**assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i **Pannelli solari e fotovoltaici (valore a nuovo)** l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria (comprese le spese tecniche necessarie, le spese di installazione e di trasporto ed escluso il valore del terreno) per rimpiazzare a nuovo con altri pannelli solari equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.

Per le **Stazioni di ricarica domestica (valore a nuovo)** l'ammontare del danno si determina stimando la spesa (le spese di installazione e di trasporto) per rimpiazzare a nuovo con altra stazione di ricarica equivalente le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.

Per i documenti personali, a seguito di evento previsto in **polizza**: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle **cose** distrutte, sottratte o danneggiate, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Per le spese di ospitalità alberghiera o per i danni derivanti dal mancato godimento della casa, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Art. 11.6| Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero

Oltre a quanto indicato dal Codice civile⁴, si stabilisce che:

- per il **fabbricato** con struttura di tipo A (tradizionale) o di tipo B (in legno): se, al momento del **sinistro**, la somma assicurata aumentata del 30% è inferiore al valore di ricostruzione a nuovo, **AXA** indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 30% e il valore di ricostruzione a nuovo;
- per il **contenuto** e i **pannelli solari o fotovoltaici**: se, al momento del **sinistro**, la somma assicurata aumentata del 20% è inferiore al costo per il rimpiazzo a nuovo, **AXA** indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 20% e il costo per il rimpiazzo a nuovo.

Art. 11.7| A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza

Solo tu e **AXA** potete esercitare le azioni, le ragioni e i diritti legati alla **polizza**. Devi fare il possibile per favorire l'accertamento e la liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione vincolano anche l'**assicurato**, che non può impugnarli. **AXA** paga l'**indennizzo** solo al titolare dell'interesse assicurato o con il suo consenso.

Art. 11.8| Limite massimo di indennizzo

AXA non paga mai una somma maggiore di quella assicurata. Fa eccezione il caso relativo alle spese di salvataggio⁵.

Art. 11.9| Termini di pagamento dell'indennizzo

AXA presenta un'offerta all'**assicurato** o spiega perché non la presenta, entro 90 giorni dalla fine dell'istruttoria. Se l'**assicurato** accetta e non ci sono impedimenti, **AXA** paga la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui riceve l'accettazione.

⁴ Cfr. art. 1907 - Codice Civile

⁵ Cfr. art. 1914 - Codice Civile

**Art. 11.10| Anticipo indennizzo**

L'**assicurato** può ottenere un anticipo pari al 50% dell'importo minimo stimato del danno, prima della liquidazione totale. Questo vale se l'**indennizzo** previsto supera 30.000 euro e non ci sono contestazioni sul diritto al pagamento. **AXA** paga l'anticipo solo dopo 90 giorni dalla denuncia del **sinistro** e dopo almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 11.11| Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro (forma a primo rischio assoluto)

In caso di **sinistro**, le somme assicurate (nella forma a primo rischio assoluto) e i limiti di **indennizzo** indicati nelle singole **garanzie** si riducono con effetto immediato e fino alla fine del periodo di **assicurazione** in corso, di un importo uguale al danno indennizzabile senza restituzione del **premio**.

Se **AXA** decide di recedere dal contratto dopo il **sinistro**, ti rimborsa la parte di **premio** non utilizzata, al netto delle imposte, per le somme rimaste assicurate.

Se lo richiedi e ti accordi con **AXA**, le somme assicurate e i limiti di **indennizzo** possono tornare ai valori iniziali. In questo caso, devi pagare il rateo di **premio** relativo alla parte reintegrata, calcolato dal giorno del reintegro fino alla fine del periodo di **assicurazione**.

Il reintegro non limita il diritto di **AXA** di recedere dal contratto, come indicato all'art. 12.9 - "Recesso in caso di sinistro".

Esempio di riduzione della somma assicurata e relativo reintegro.

- Somma assicurata incendio: 20.000 euro
- Sinistro incendio con danno indennizzabile: 5.000 euro

La somma assicurata si riduce di 5.000 euro, e diventa pari a 15.000 euro fino alla fine del periodo di assicurazione.

Su richiesta, con il pagamento di un premio, la somma assicurata può tornare ai valori iniziali, cioè a 20.000 euro.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO FURTO E FURTO PANNELLI SOLARI O FOTOVOLTAICI**Art. 11.12| Cosa fare in caso di sinistro**

In caso di **sinistro**, tu o l'**assicurato** dovete:

1. agire subito per evitare o ridurre il danno;
2. avvisare l'Agenzia che gestisce la **polizza** o **AXA** entro 3 giorni da quando siete venuti a conoscenza del **sinistro**⁶. La comunicazione deve indicare:
 - le circostanze del **sinistro**;
 - una stima del danno;
 - l'elenco, se possibile, delle **cose** distrutte, danneggiate o sottratte, con il loro valore.
3. denunciare subito il fatto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. La denuncia deve indicare:
 - l'ora e la data dell'evento;
 - la causa presunta;
 - una stima del danno;
 - il nome di **AXA** come Impresa assicuratrice dei beni danneggiati, distrutti o sottratti;
 - se possibile, l'Agenzia e il numero di **polizza**.

6 Cfr. art. 1913 - Codice Civile



Dovete inviare una copia della denuncia all'Agenzia o ad **AXA**;

4. inviare ad **AXA**, entro 5 giorni dalla comunicazione descritta al punto 2., un elenco dettagliato dei beni distrutti, danneggiati o sottratti con il loro valore, come integrazione della denuncia di **sinistro**.

Se non rispettate uno degli obblighi ai punti 1. e 2. potete perdere, in tutto o in parte, il diritto all'**indennizzo**⁷. **AXA** si fa carico delle spese sostenute per rispettare gli obblighi previsti dal punto 1⁸.

Inoltre, tu o l'**assicurato** dovete:

5. conservare i beni rimasti integri, gli indizi materiali del reato, le tracce, i residui e la documentazione utile a determinare il valore e la data di acquisto, fino al sopralluogo del perito. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato e i residui del **sinistro** devono essere conservati fino a quando **AXA** paga l'**indennizzo** o lo respinge.

6. preparare un elenco dettagliato dei danni subiti. L'elenco deve contenere:

- qualità, quantità e valore delle **cose** danneggiate;
- una descrizione dello stato in cui si trovano le altre **cose assicurate** al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore.

Inoltre, dovete fornire qualsiasi documento richiesto da **AXA** o dai periti (come ad esempio, scontrini, fatture, registri, conti) utile per le indagini e le verifiche da svolgere anche presso terzi.

Art. 11.13| Esagerazione dolosa del danno

Tu o l'**assicurato** perdete il diritto all'**indennizzo** se:

- aumentate volutamente l'ammontare del danno;
- dichiarate distrutte **cose** che non esistono al momento del **sinistro**;
- nascondete o modificate **cose** salvate usando mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- modificate le tracce e i residui del **sinistro**;
- aggravate il **sinistro**;
- alterate gli indizi materiali del reato.

Art. 11.14| Chi valuta l'ammontare del danno (Arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato:

- da **AXA** o da un suo incaricato, insieme a te o con una persona da te indicata;
- o per iscritto, di comune accordo tra le **parti**, con due periti, uno nominato da **AXA** e uno da te, tramite apposito atto.

In caso di disaccordo, o su richiesta di uno di loro, i due periti possono sceglierne un terzo che decide con gli altri periti a maggioranza sui punti controversi. Ogni perito può farsi aiutare da altre persone, che partecipano senza diritto di voto. Se una **parte** non nomina il proprio perito, o se i periti non scelgono il terzo, il Presidente del Tribunale competente provvede su richiesta anche di una sola **parte** a nominare il terzo perito. Ogni **parte** paga il proprio perito, mentre le spese del terzo perito si dividono a metà. I periti non devono seguire formalità giudiziarie.

Art. 11.15| L'attività dei periti (mandato dei periti)

I periti devono:

1. accertare, per quanto possibile, le circostanze, la natura, la causa e le modalità del **sinistro**;
2. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni contrattuali sono corrette;
3. verificare la presenza, al momento del **sinistro**, di condizioni che, se dichiarate, provocano una modifica del rischio;

⁷ Cfr. art. 1915 - Codice Civile

⁸ Cfr. art. 1914 - Codice Civile



4. verificare il rispetto degli obblighi indicati all'art. 11.12 - "Cosa fare in caso di *sinistro*";
5. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle *cose assicurate* e determinare il loro valore al momento del *sinistro*, in base ai criteri indicati all'art. 11.16 - "La determinazione del danno";
6. stimare e liquidare il danno e le spese, in base a quanto indicato nelle disposizioni contrattuali.

Se viene nominato un collegio peritale, come indicato all'art. 11.14 - "Chi valuta l'ammontare del danno (Arbitrato irrituale)", i risultati delle operazioni vanno raccolti in un verbale al quale vanno allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle *parti*.

I risultati delle valutazioni ai precedenti punti 5 e 6 sono obbligatori per le *parti*, che rinunciano a impugnarli tranne in caso di dolo, errore, violenza o violazione degli accordi contrattuali. Le *parti* hanno comunque sempre diritto ad azioni o eccezioni legate all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale vale anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere scritto nel verbale di perizia definitivo.

I periti non sono obbligati a rispettare le formalità giudiziarie.

Art. 11.16| La determinazione del danno

Il danno viene valutato in modo separato per ogni categoria di bene in base ai seguenti criteri:

Oggetti pregiati, valori, gioielli

- il danno è pari al valore di mercato, al momento del *sinistro*, delle *cose* sottratte;
- per le *cose* non sottratte ma solo danneggiate, il danno è pari al loro costo di riparazione.

Arredamento, oggetti particolari e pannelli solari o fotovoltaici

- Il danno è pari al costo di sostituzione delle *cose* sottratte o danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e quelle fiscali.

Titoli di credito

- il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

AXA non paga prima della scadenza dei titoli, tranne in caso di diverso accordo.

L'*assicurato* deve restituire l'*indennizzo* ricevuto quando i titoli diventano inefficaci, secondo la procedura di ammortamento, se prevista.

In particolare, per gli effetti cambiari la copertura vale solo se è possibile esercitare l'azione cambiaria.

Per ciascun bene, *AXA* non paga mai un importo superiore al doppio del valore del bene danneggiato, al momento del *sinistro*. Questo non vale per i *pannelli solari o fotovoltaici*.

Art. 11.17| A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza

Solo tu e *AXA* potete esercitare le azioni, le ragioni e i diritti legati alla *polizza*. Devi fare il possibile per favorire l'accertamento e la liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione vincolano anche l'*assicurato*, che non può impugnarli. *AXA* paga l'*indennizzo* solo al titolare dell'interesse assicurato o con il suo consenso.

Art. 11.18| Limite massimo di indennizzo

AXA non paga mai una somma maggiore di quella assicurata. Fa eccezione il caso relativo alle spese di salvataggio⁹.

⁹ Cfr. art. 1914 - Codice Civile

**Art. 11.19| Termini di pagamento dell'indennizzo**

AXA formula all'**assicurato** un'offerta o gli comunica i motivi per cui non lo fa, entro 90 giorni da quando completa l'istruttoria. Se l'**assicurato** accetta e non ci sono impedimenti, **AXA** paga la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui riceve l'accettazione.

Art. 11.20| Recupero delle cose rubate

Se le **cose** rubate vengono recuperate, l'**assicurato** deve avvisare **AXA** appena ne viene a conoscenza. Se al momento del recupero, **AXA**:

- ha pagato l'intero **indennizzo**, le **cose** recuperate diventano di sua proprietà. L'**assicurato** può scegliere di restituire ad **AXA** l'importo indennizzato e ottenere di nuovo la proprietà delle **cose**;
- ha pagato solo una parte dell'**indennizzo**, l'**assicurato** può tenere le **cose** recuperate, ma deve restituire quanto indennizzato. In alternativa, può venderle e in questo caso la nuova valutazione è così calcolata: si sottrae dal danno accertato all'inizio il valore delle **cose** recuperate. Sull'importo così ottenuto si ricalcola l'**indennizzo** secondo la **polizza** e si considerano eventuali conguagli;
- non ha ancora pagato l'**indennizzo** e non sono passati due mesi dall'avviso del **sinistro**, risponde solo dei danni causati alle **cose**. L'**assicurato** può lasciare le **cose** recuperate ad **AXA** che ne diventa proprietaria pagando solo i danni. **AXA** può comunque rifiutare l'abbandono delle **cose** recuperate.

Art. 11.21| Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro

In caso di **sinistro**, le somme assicurate e i limiti di **indennizzo** indicati nelle singole **garanzie** si riducono con effetto immediato e fino alla fine del periodo di **assicurazione** in corso, di un importo uguale al danno indennizzabile senza restituzione del **premio**.

Se **AXA** decide di recedere dal contratto dopo il **sinistro**, ti rimborsa il **premio** non utilizzato, al netto delle imposte, per le somme rimaste assicurate.

Se lo richiedi e ti accordi con **AXA**, le somme assicurate e i limiti di **indennizzo** possono tornare ai valori iniziali. In questo caso, devi pagare il **premio** relativo alla parte reintegrata, calcolato dal giorno del reintegro fino alla fine del periodo di **assicurazione**.

Il reintegro non limita il diritto di **AXA** di recedere dal contratto, come indicato all'articolo 12.9 - "Recesso in caso di sinistro".

Esempio di riduzione della somma assicurata e relativo reintegro.

- Somma assicurata furto: 20.000 euro
- Sinistro furto con danno indennizzabile: 5.000 euro

La somma assicurata si riduce di 5.000 euro, e diventa pari a 15.000 euro fino alla fine del periodo di assicurazione.

Su richiesta, con il pagamento di un premio, la somma assicurata può tornare ai valori iniziali, cioè a 20.000 euro.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA DELLE OPERE D'ARTE E DEGLI STRUMENTI MUSICALI

Art. 11.22| Cosa fare in caso di sinistro

In caso di *sinistro* tu o l'*assicurato* dovete:

1. agire subito per evitare o ridurre il danno in modo da salvaguardare i beni assicurati¹⁰;
2. denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia del posto, se la legge lo prevede;
3. avvisare¹¹ l'Agenzia che gestisce la *polizza* o AXA entro 3 giorni da quando venite a conoscenza del *sinistro* tramite lettera raccomandata o PEC. L'avviso deve indicare:
 - le circostanze del *sinistro*;
 - una stima del danno.
4. inviare ad AXA un elenco dettagliato dei danni subiti con specifica della qualità, quantità e valore delle *cose* distrutte, danneggiate o rubate. Inoltre, mettere a disposizione di AXA o dei periti i registri, conti, fatture o ogni altro documento utile alle indagini e alla determinazione dell'importo dell'*indennizzo*;
5. conservare i residui e le tracce (anche fotografiche) del *sinistro* fino a quando il *sinistro* viene liquidato. Quest'azione non dà il diritto a ricevere un *indennizzo*.

Tu o l'*assicurato* dovete fornire la prova:

- dell'esistenza, dell'autenticità e del valore degli oggetti persi o danneggiati a seguito di un *sinistro*;
- dell'*attacco informatico mirato*.

La tabella riportata di seguito fornisce alcuni esempi di documenti ritenuti validi come prova di esistenza, autenticità e valore, in caso di evento che colpisce un oggetto assicurato.

La tabella ha solo lo scopo di fornire esempi e non è esaustiva.

Documenti in vostro possesso	Esistenza	Autenticità	Valore
Scritture private o contratti autenticati, redatti in presenza di un esperto d'arte qualificato*	si	si	si
Prova di acquisto in asta pubblica, fattura redatta da un professionista*	si	si	si
Perizie o stime effettuate da un professionista qualificato* prima del sinistro	si	si	si
Certificati di autenticità redatti prima del sinistro da un professionista qualificato*	si	si	no
Stima costi per riparazione o restauro	si	no	no
Prova di Deposito	si	no	no
Foto o video	si	no	no
Dichiarazione Testimoni	si	no	no
Estratto Conto Bancario o Carta di Credito	si	no	si

* con credenziali specifiche per l'oggetto d'arte o per lo strumento musicale in questione

Art. 11.23| Esagerazione dolosa del danno

Tu o l'*assicurato* perdete il diritto all'*indennizzo* se:

- aumentate con dolo l'ammontare del danno;
- dichiarate distrutte *cose* che non esistono al momento del *sinistro*;
- nascondete, sottraete o modificate *cose* salvate;

¹⁰ Cfr. art. 1914 - Codice Civile

¹¹ Cfr. art. 1913 - Codice Civile



- usate documenti falsi o fraudolenti come vostra giustificazione;
- modificate le tracce e i residui del **sinistro** o contribuite a farlo.

Art. 11.24| Chi valuta l'ammontare del danno (Arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato:

- da **AXA** o da un suo incaricato, insieme a te o con una persona da te indicata;
- o per iscritto, di comune accordo tra le **parti**, con due periti, uno nominato da **AXA** e uno da te, tramite apposito atto.

In caso di disaccordo, o su richiesta di uno di loro, i due periti possono sceglierne un terzo che decide con gli altri periti a maggioranza sui punti controversi. Ogni perito può farsi aiutare da altre persone, che partecipano senza diritto di voto. Se una **parte** non nomina il proprio perito, o se i periti non scelgono il terzo, il Presidente del Tribunale competente provvede su richiesta anche di una sola **parte** a nominare il terzo perito. Ogni **parte** paga il proprio perito, mentre la spesa per il terzo perito è a carico per metà all'**assicurato** che se vuole può chiedere ad **AXA** di pagare questa spesa decurtandola dall'**indennizzo** che gli spetta.

Art. 11.25| L'attività dei periti (mandato dei periti)

I periti devono:

1. accertare, per quanto possibile, le circostanze, la natura, la causa e le modalità del **sinistro**;
2. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni contrattuali sono corrette;
3. verificare la presenza, al momento del **sinistro**, di condizioni che, se dichiarate, provocano una modifica del rischio;
4. verificare il rispetto degli obblighi indicati all'art. 11.22 - "Cosa fare in caso di sinistro";
5. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore degli oggetti assicurati. Vanno distinti tra quelli illesi, perduti, distrutti o danneggiati;
6. stimare e liquidare il danno e le spese, in base a quanto indicato nelle disposizioni contrattuali.

Se viene nominato un collegio peritale, come previsto dall'art. 11.24 "Chi valuta l'ammontare del danno (Arbitrato irrituale)", i risultati delle loro operazioni vanno raccolti in un verbale al quale vanno allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle **parti**.

I risultati delle valutazioni indicati ai precedenti punti 5 e 6 sono obbligatori per le **parti**, che rinunciano a impugnarli tranne in caso di dolo, errore, violenza o violazione degli accordi contrattuali. Le **parti** hanno comunque sempre diritto ad azioni o eccezioni legate all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale vale anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere scritto nel verbale di perizia definitivo. I periti non sono obbligati a rispettare le formalità giudiziarie.

Art. 11.26| La determinazione del danno

In caso di distruzione o perdita totale del bene assicurato, **AXA** paga una somma pari al **valore commerciale** dell'oggetto nel luogo e nel momento del **sinistro**, al netto di eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento (danno parziale) **AXA** paga, anche nel rispetto degli interessi dell'**assicurato**:

- il costo del **restauro** (eseguito previa autorizzazione di **AXA**) più l'eventuale **deprezzamento**, se il bene assicurato può essere restaurato;
- la differenza tra il **valore commerciale** che il bene assicurato aveva al momento e nel luogo del **sinistro** e quello del bene nello stato in cui si trova dopo il **sinistro**, se il bene non è restaurabile o riproducibile.

Se il **sinistro** colpisce un oggetto che fa parte di un insieme, **AXA** paga anche l'eventuale **deprezzamento** dell'insieme. Per calcolare questo importo si usano gli stessi criteri.

Per gli **strumenti musicali**, **AXA** non calcola il **deprezzamento** come indicato dall'art. 3.4 - "Ulteriori esclusioni specifiche".

**Art. 11.27| Assicurazione parziale**

Se la stima fatta al momento del *sinistro* mostra che il valore totale degli *oggetti d'arte* presenti nell'*abitazione* assicurata supera la somma assicurata, *AXA* paga i danni in proporzione del rapporto tra la somma assicurata totale e il valore reale degli oggetti.

Art. 11.28| Limite massimo di indennizzo

AXA non paga importo superiore alla somma assicurata, tranne in un caso particolare¹². L'*assicurato* non può abbandonare ad *AXA*, in tutto o in parte, i beni rimasti o salvati dopo il *sinistro*.

Art. 11.29| Termini di pagamento dell'indennizzo

AXA formula all'*assicurato* un'offerta o gli comunica i motivi per cui non lo fa, entro 90 giorni da quando completa l'istruttoria. Se l'*assicurato* accetta e non ci sono impedimenti, *AXA* paga la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui riceve l'accettazione.

Art. 11.30| Recupero delle cose rubate

Se le *cose* rubate vengono recuperate, in tutto o in parte, l'*assicurato* deve avvisare *AXA* appena ne viene a conoscenza. Se al momento del recupero, *AXA*:

- ha pagato l'intero *indennizzo*, le *cose* recuperate diventano di sua proprietà. L'*assicurato* può scegliere di restituire ad *AXA* l'importo ricevuto e ottenere di nuovo la proprietà delle *cose*;
- ha pagato solo una parte dell'*indennizzo*, l'*assicurato* può tenere le *cose* recuperate, ma deve restituire l'importo ricevuto;
- se gli oggetti vengono recuperati (in tutto o in parte) prima del pagamento dell'*indennizzo*, *AXA* paga soltanto i danni subiti dagli oggetti in conseguenza dell'evento indicato nella denuncia di *sinistro*. Se gli oggetti recuperati risultano diversi per qualità o valore rispetto a quanto dichiarato, restano all'*assicurato*, che deve restituire ad *AXA* l'intera o la parziale somma ricevuta a titolo di *indennizzo* per gli oggetti stessi. *AXA* è comunque obbligata a indennizzare solo i danni subiti alle *cose* per effetto del *sinistro* denunciato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**Art. 11.31| Cosa fare in caso di sinistro**

In caso di *sinistro*, tu o l'*assicurato* dovete avvisare in forma scritta l'Agenzia che gestisce la *polizza* o *AXA* entro 3 giorni da quando ne venite a conoscenza¹³. La comunicazione deve contenere tutte le notizie e i documenti in vostro possesso al momento della denuncia, anche quelli ottenuti dopo. Se non rispettate gli obblighi previsti potete perdere, in tutto o in parte, il diritto all'*indennizzo*¹⁴.

Art. 11.32| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA gestisce a nome dell'*assicurato*, sia in fase giudiziale che stragiudiziale e fino a quando ne ha interesse, le vertenze in sede civile, penale e amministrativa. Se c'è bisogno, incarica legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'*assicurato*.

L'*assicurato* deve collaborare per permettere la gestione delle vertenze e si deve presentare di persona in giudizio, se la procedura lo richiede.

L'*assicurato* deve trasmettere ad *AXA* o all'Agenzia l'atto di citazione o qualsiasi atto giudiziario ricevuto, entro 10 giorni dal ricevimento. Deve inoltre fornire tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della

12 Cfr. art. 1914 - Codice Civile

13 Cfr. art. 1913 - Codice Civile

14 Cfr. art. 1915 - Codice Civile



controversia e per la preparazione delle difese tecnico-giuridiche.

Se l'**assicurato** non rispetta questi obblighi, o se si verificano le decadenze previste dalla legge, **AXA** ha il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'**assicurato**. In questo caso, **AXA** gli restituisce tutti gli atti e i documenti ricevuti.

AXA paga le spese sostenute per la difesa contro l'azione promossa nei confronti dell'**assicurato** fino a un importo pari al 25% del **massimale** previsto dalla **polizza**.

Se la somma dovuta supera il **massimale**, le spese si ripartiscono fra **AXA** e l'**assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non rimborsa le spese che l'**assicurato** sostiene per i legali o i tecnici che non sono da lei incaricati. Inoltre, **AXA** non rimborsa multe o ammende o **spese di giustizia** penale.

Art. 11.33| Criteri di risarcimento per l'invalidità permanente dei figli minori

AXA risarcisce solo le conseguenze dirette dell'**infortunio**. Se al momento dell'**infortunio** il figlio dell'**assicurato** non è fisicamente integro e sano, **AXA** paga un **indennizzo** solo per le conseguenze previste in caso di un **infortunio** che colpisce una persona integra e sana. La valutazione dell'**invalidità permanente** è effettuata in base all'apposita tabella prevista dalla legge¹⁵.

Art. 11.34| Termini di pagamento del risarcimento

AXA fa un'offerta all'**assicurato** o gli comunica i motivi per cui non lo fa, entro 90 giorni da quando completa l'istruttoria. Se l'**assicurato** accetta e non ci sono impedimenti, **AXA** paga la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell'accettazione.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Art. 11.35| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'**assicurato** deve denunciare subito all'Agenzia o ad **AXA Partners** qualsiasi **sinistro** quando si verifica o quando ne viene a conoscenza. In ogni caso, l'**assicurato** deve informare **AXA Partners** di ogni atto che gli viene notificato entro 3 giorni dalla data della notifica.

L'**assicurato** può scegliere il legale che deve curare i suoi interessi. Il legale deve essere residente nel luogo dove ha la sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. L'**assicurato**, nello stesso momento della denuncia, deve comunicare ad **AXA Partners** anche il nominativo del legale scelto. Se l'**assicurato** non lo comunica, **AXA Partners** lo invita a scegliere il proprio legale. Se l'**assicurato** non fa neanche in questo caso la scelta, **AXA Partners** può nominare il legale, a cui l'**assicurato** deve conferire il mandato. Anche l'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e periti in generale deve essere fatta in accordo con **AXA Partners**.

L'**assicurato** può comunque scegliere in modo libero il suo legale in caso di conflitto di interessi con **AXA** o con **AXA Partners**.

Art. 11.36| Mezzi di prova e documenti per la prestazione della garanzia

Se l'**assicurato** richiede la copertura assicurativa deve:

1. informare subito **AXA Partners**. Indicando in modo completo e veritiero tutti i particolari del **sinistro**. Inoltre, indica i mezzi di prova e i documenti, che deve mettere a disposizione se gli viene richiesto;
2. conferire mandato al legale che si occupa della tutela dei suoi interessi e:
 - informarlo in modo completo e veritiero sui fatti;

¹⁵ Cfr. Allegato 1 del D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000)



- indicare i mezzi di prova;
- fornire ogni possibile informazione;
- procurare i documenti necessari.

Art. 11.37| Gestione del sinistro Tutela Legale

Dopo che riceve la denuncia del *sinistro*, *AXA Partners* si attiva per risolvere la controversia in modo amichevole. Se *Axa Partners* non riesce a risolvere la controversia in modo amichevole la stessa viene trasmessa al legale scelto secondo le modalità indicate all'art. 11.35 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale", ma solo se:

- le pretese dell'*assicurato* possono avere successo;
- in ogni caso, se è necessaria la difesa in sede penale.

La *garanzia* assicurativa vale anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale, ma solo se l'impugnazione può avere successo. *AXA Partners* e *AXA* non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici di parte e periti in generale.

L'*assicurato* non può procedere in modo diretto con la controparte per risolvere la controversia (sia in sede stragiudiziale che giudiziale) se non è autorizzato da *AXA Partners*. In caso contrario, l'*assicurato* deve rimborsare le spese legali e peritali che *AXA Partners* ha sostenuto, tranne quanto previsto di seguito.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione dei *sinistri* tra l'*assicurato* e *AXA* o *AXA Partners*, anche se l'*assicurato* mantiene il diritto di agire per vie giudiziarie, la decisione può essere affidata in alternativa a un arbitro, che decide in modo equo. L'arbitro deve essere individuato di comune accordo tra le *parti*. Se non c'è accordo, la decisione viene affidata al Presidente del Tribunale competente secondo il Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle *parti* paga la metà delle spese per l'arbitro, a prescindere dall'esito dell'*arbitrato*.

AXA Partners avvisa l'*assicurato* che ha diritto di utilizzare questa procedura.

Art. 11.38| Recupero di somme

I risarcimenti ottenuti e, in generale, le somme recuperate o pagate dalla controparte (capitale ed interessi) spettano per intero all'*assicurato*.

Invece, gli onorari, le competenze e le spese pagate in sede giudiziaria o concordate in modo transattivo o stragiudiziale spettano ad *AXA Partners*, che li ha sostenuti o anticipati.

Art. 11.39| Termini per il pagamento

AXA Partners formula all'*assicurato* un'offerta o gli comunica i motivi per cui non lo fa, entro 60 giorni da quando completa l'istruttoria.

Se l'*assicurato* accetta e non ci sono impedimenti, *AXA Partners* paga la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell'accettazione.

**COSA FARE IN CASO DI SINISTRO VITA DIGITALE****Art. 11.40| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale**

AXA affida la gestione e la liquidazione dei *sinistri* relativi a “Monitoraggio” e “Assistenza psicologica” a Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia che eroga il servizio avvalendosi della struttura organizzativa della Inter Partner Services S.r.l. (di seguito nominata **Centrale Operativa**); mentre per la gestione e la liquidazione dei sinistri di “Tutela Legale” si affida a Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale (di seguito nominata **AXA Partners**).

L'**assicurato** deve denunciare subito all'Agenzia o ad **AXA Partners** qualsiasi *sinistro* quando si verifica o ne viene a conoscenza. In ogni caso, l'**assicurato** deve informare **AXA Partners** di ogni atto che gli viene notificato entro 3 giorni dalla data della notifica. L'**assicurato** può scegliere il legale che deve curare i suoi interessi. Il legale deve essere residente nel luogo dove ha la sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. L'**assicurato**, nello stesso momento della denuncia, deve comunicare ad **AXA Partners** anche il nominativo del legale scelto. Se l'**assicurato** non lo comunica, **AXA Partners** lo invita a scegliere il proprio legale. Se l'**assicurato** non fa neanche in questo caso la scelta, **AXA Partners** può nominare il legale, a cui l'**assicurato** deve conferire il mandato. Anche l'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e periti in generale deve essere fatta in accordo con **AXA Partners**. L'**assicurato** può comunque scegliere il suo legale in caso di conflitto di interessi con AXA o con **AXA Partners**.

Art. 11.41| Mezzi di prova e documenti per la prestazione della garanzia

Se l'**assicurato** richiede la copertura assicurativa deve:

1. informare subito **AXA Partners**. In particolare, deve indicare in modo completo e veritiero tutti i particolari del *sinistro*. Deve anche indicare i mezzi di prova e i documenti, che deve mettere a disposizione se gli viene richiesto;
2. conferire mandato al legale che si occupa della tutela dei suoi interessi. Deve anche:
 - informarlo in modo completo e veritiero sui fatti;
 - indicare i mezzi di prova;
 - fornire ogni possibile informazione;
 - procurare i documenti necessari.

Art. 11.42| Gestione del sinistro Tutela Legale

Dopo che riceve la denuncia del *sinistro*, **AXA Partners** si attiva per risolvere la controversia in modo amichevole. Se **AXA Partners** non riesce a risolvere la controversia in modo amichevole la stessa viene trasmessa al legale scelto secondo le modalità indicate all'art. 11.40 – “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”, ma solo se:

- le pretese dell'**assicurato** possono avere successo;
- in ogni caso, se è necessaria la difesa in sede penale.

La **garanzia** assicurativa vale anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale, ma solo se l'impugnazione può avere successo. **AXA Partners** e AXA non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici di parte e periti in generale.

L'**assicurato** non può procedere in modo diretto con la controparte per risolvere la controversia (sia in sede stragiudiziale che giudiziale) se non è autorizzato da **AXA Partners**. In caso contrario, l'**assicurato** deve rimborsare le spese legali e peritali che **AXA Partners** ha sostenuto, tranne quanto previsto di seguito.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione dei *sinistri* tra l'**assicurato** e AXA o **AXA Partners**, l'**assicurato** ha comunque il diritto di agire per vie giudiziarie. In alternativa, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide in modo equo. L'arbitro deve essere individuato di comune accordo tra le **parti**. Se



non c'è accordo, la decisione viene affidata al Presidente del Tribunale competente secondo il Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti paga la meta delle spese per l'arbitro, a prescindere dall'esito dell'**arbitrato**.

AXA Partners avvisa l'**assicurato** che ha diritto di utilizzare questa procedura.

Art. 11.43| Recupero di somme

I risarcimenti ottenuti e, in generale, le somme recuperate o pagate dalla controparte (capitale ed interessi) spettano per intero all'**assicurato**.

Invece, gli onorari, le competenze e le spese pagate in sede giudiziaria o concordate in modo transattivo o stragiudiziale spettano ad **AXA Partners**, che li ha sostenuti o anticipati.

Art. 11.44| Termini per il pagamento

AXA Partners formula all'**assicurato** un'offerta o gli comunica i motivi per cui non lo fa, entro 60 giorni da quando completa l'istruttoria.

Se l'**assicurato** accetta e non ci sono impedimenti, **AXA Partners** paga la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell'accettazione.

Art. 11.45| Come richiedere le prestazioni di assistenza

Per maggiori informazioni sul **Servizio di Monitoraggio**:

- contenuti del servizio (dati dell'assicurato su web, dark web e deep web)
- attivazione del sistema di monitoraggio e inserimento dei dati da ricercare nel web
- supporto nella comprensione delle notifiche ricevute tramite il sistema di monitoraggio

l'assicurato può chiamare il numero 06.42.11.53.00

◊ dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 17:00

◊ il venerdì dalle 9:30 alle 12:00

Per l'**Assistenza Psicologica** l'assicurato può chiamare la Centrale Operativa 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno al numero 06.42.11.53.00

Le prestazioni di assistenza psicologica devono essere richieste nel momento in cui si verifica il sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi dell'evento.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA

Art. 11.46| Come richiedere le prestazioni di assistenza

AXA affida la gestione del servizio di assistenza a Inter Partner Assistance S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito nominata **AXA Partners**) che lo eroga avvalendosi della struttura organizzativa della Inter Partner Assistance Services S.r.l. (di seguito nominata **Centrale Operativa**). Le prestazioni di assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona se riguardano l'**abitazione** indicata in **polizza**. La richiesta può essere fatta tramite contatto con la **Centrale Operativa** nel momento in cui si verifica il **sinistro** o, se la tipologia di prestazione lo consente, entro al massimo 3 giorni dall'evento.

Come contattare la **Centrale Operativa**:

- Numero Verde: 800.271.343 (per chiamate dall'Italia)
- Telefono: +39.06.42.11.55.05 (per chiamate dall'estero)

La **Centrale Operativa** è disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, per fornire assistenza immediata.



Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare la **Centrale Operativa**, bisogna tenere pronti i seguenti dati:

- la prestazione che richiedi e l'indirizzo dell'**abitazione**;
- il numero di **polizza** (facoltativo);
- il nome e il cognome dell'**assicurato**, il suo indirizzo o recapito temporaneo (incluso numero di telefono e indirizzo e-mail, se disponibile);
- eventuali informazioni utili per l'esecuzione dell'intervento;
- il tuo codice fiscale.

Per i servizi di consulenza o per informazioni, l'**assicurato** viene richiamato entro 8 ore lavorative se è impossibile prestare assistenza immediata.

Se l'**assicurato** non usufruisce di una o più prestazioni di assistenza, **AXA Partners** non è tenuta a pagare **indennizzi** o erogare prestazioni alternative di qualsiasi genere come compensazione.

Tutte le altre comunicazioni che dovete fare tu, l'**assicurato** o gli aventi diritto vanno fatte tramite lettera raccomandata.

Art. 11.47| Controversie sulla liquidazione dei danni (Arbitrato irrituale)

Se non c'è accordo diretto sulla liquidazione dei danni, le **parti** possono procedere tramite due periti, nominati uno per parte. In caso di disaccordo fra periti, questi ultimi possono eleggerne un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle **parti** non nomina il proprio perito o se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presidente del Tribunale competente nel luogo del **sinistro**. Ciascuna delle **parti** paga le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO VIVO CASA!

Art. 11.48| Come richiedere le prestazioni di assistenza all'abitazione con massimale a consumo

AXA affida la gestione del servizio di assistenza a Inter Partner Assistance S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito nominata **AXA Partners**) che lo eroga avvalendosi della struttura organizzativa della Inter Partner Assistance Services S.r.l. (di seguito nominata **Centrale Operativa**). Le prestazioni di assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona se riguardano l'**abitazione** indicata in **polizza**. La richiesta può essere fatta tramite contatto con la **Centrale Operativa** nel momento in cui si verifica il **sinistro** o, se la tipologia di prestazione lo consente, entro al massimo 3 giorni dall'evento.

Per attivare la garanzia, chiama la **Centrale Operativa** ai numeri:

- 800.271.343 (numero verde per chiamate dall'Italia)
- +39.06.42.11.55.05 (per chiamate dall'estero)

La **Centrale Operativa** è disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, per fornire assistenza immediata.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare la **Centrale Operativa**, bisogna tenere pronti i seguenti dati:

- la prestazione che richiedi e l'indirizzo dell'**abitazione**;
- il numero di **polizza** (facoltativo);
- il nome e il cognome dell'**assicurato**, il suo indirizzo o recapito temporaneo (incluso numero di telefono e indirizzo e-mail, se disponibile);
- eventuali informazioni utili per l'esecuzione dell'intervento;
- il tuo codice fiscale.



Tutte le altre comunicazioni che dovete fare tu, l'**assicurato** o gli aventi diritto vanno fatte tramite lettera raccomandata.

Art. 11.49| Come richiedere le prestazioni di estensione di garanzia agli elettrodomestici e dispositivi

AXA affida la gestione delle prestazioni di estensione di **garanzia** a Inter Partner Assistance S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito nominata **AXA Partners**) che le eroga avvalendosi della struttura organizzativa della Inter Partner Assistance Services S.r.l. (di seguito nominata **Centrale Operativa**). Le prestazioni possono essere richieste da qualsiasi persona se riguardano l'**abitazione** indicata in **polizza**. La richiesta può essere fatta tramite contatto con la **Centrale Operativa** nel momento in cui si verifica il **sinistro** o, se la tipologia di prestazione lo consente, entro al massimo 3 giorni dall'evento.

Per attivare la garanzia, chiama la **Centrale Operativa** ai numeri:

- 800.271.343 (numero verde per chiamate dall'Italia)
- +39.06.42.11.55.05 (per chiamate dall'estero)

La **Centrale Operativa** è disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, per fornire assistenza immediata.

Durante la chiamata, comunica:

- il nome dell'**assicurato**;
- il marchio e il modello dell'elettrodomestico o dispositivo;
- la data in cui si è verificato il **guasto**.

Dovrai inoltre fornire ad **AXA Partners** lo **scontrino d'acquisto** (ricevuta o fattura), anche in fotocopia, da cui risultino il prezzo e la data di acquisto.

Riparazione

Dopo aver verificato che il bene è effettivamente coperto dalla **garanzia**, **AXA Partners** invia un tecnico riparatore al tuo domicilio. Se non è possibile effettuare la riparazione sul posto, **AXA Partners** valuta se farla eseguire presso un centro autorizzato. Le spese non autorizzate in modo preventivo da **AXA Partners** non saranno rimborsate.

Indennizzo

Se la riparazione non è possibile o costa di più del valore dell'elettrodomestico o dispositivo **assicurato**, come verificato dalla **Centrale Operativa**, l'**assicurato** può chiedere un **indennizzo** per il riacquisto di un nuovo elettrodomestico o dispositivo. L'**assicurato** fornisce ad **AXA Partners** lo **scontrino d'acquisto** (ricevuta o fattura), anche in fotocopia, che indica il prezzo e il tipo di cosa acquistata. L'importo dell'**indennizzo** non può superare il valore indicato sullo scontrino del bene danneggiato. Se l'**assicurato** non contatta la **Centrale Operativa** prima dell'acquisto, non ha diritto all'**indennizzo**.

Art. 11.50| Come richiedere le prestazioni del servizio di Ricerca artigiani e fornitori convenzionati e il Check-up abitazione

Per attivare la garanzia, chiama la **Centrale Operativa**:

- 800.271.343 (numero verde per chiamate dall'Italia)
- +39.06.42.11.55.05 (per chiamate dall'estero)

La **Centrale Operativa** è disponibile dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì.

Art. 11.51| Termini di pagamento dell'indennizzo

Per le prestazioni previste all'art. 8.3 - "Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi", se l'**assicurato** ha diritto a un **indennizzo**, AXA formula all'**assicurato** un'offerta o gli comunica i motivi per cui non lo fa, entro



90 giorni da quando completa l'istruttoria. Se l'**assicurato** accetta e non ci sono impedimenti, **AXA** paga la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui riceve l'accettazione.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO CONFIDO

Responsabilità civile cani e gatti PLUS

Art. 11.52| Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità civile cani e gatti PLUS

L'**assicurato** deve avvisare in forma scritta del **sinistro** l'Agenzia o **AXA** entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza¹⁶. Deve inoltre fornire tutte le informazioni e i documenti in suo possesso al momento della denuncia, insieme a quelli ottenuti in seguito. Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'**indennizzo**¹⁷.

Art. 11.53| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA gestisce a nome dell'**assicurato**, sia in fase giudiziale che stragiudiziale e fino a quando ne ha interesse, le vertenze in sede civile, penale e amministrativa. Se c'è bisogno, incarica legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'**assicurato**.

L'**assicurato** deve collaborare per permettere la gestione delle vertenze e si deve presentare di persona in giudizio, se la procedura lo richiede.

L'**assicurato** deve trasmettere ad **AXA** o all'Agenzia l'atto di citazione o qualsiasi atto giudiziario ricevuto, entro 10 giorni dal ricevimento. Deve inoltre fornire tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la preparazione delle difese tecnico-giuridiche.

Se l'**assicurato** non rispetta questi obblighi, o se si verificano le decadenze previste dalla legge, **AXA** ha il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'**assicurato**. In questo caso, **AXA** gli restituisce tutti gli atti e i documenti ricevuti.

AXA paga le spese sostenute per la difesa contro l'azione promossa nei confronti dell'**assicurato** fino a un importo pari al 25% del **massimale** previsto dalla **polizza**.

Se la somma dovuta supera il **massimale**, le spese si ripartiscono fra **AXA** e l'**assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non rimborsa le spese che l'**assicurato** sostiene per i legali o i tecnici che non sono incaricati da lei. Inoltre, **AXA** non rimborsa multe o ammende o **spese di giustizia** penale.

Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico

Art. 11.54| Cosa fare in caso di sinistro Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici

In caso di **sinistro**, l'**assicurato** deve:

1. dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza** o ad **AXA** entro 5 giorni da quando ne ha avuto la possibilità¹⁸;
2. trasmettere ad **AXA** o all'Agenzia la relazione veterinaria e le certificazioni relative al **sinistro**, insieme alle ricevute fiscali quietanzate;
3. documentare con ulteriori certificati veterinari o prescrizioni il decorso delle lesioni o della **malattia**;
4. consentire ad **AXA** di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari, anche sul cane o sul gatto;

¹⁶ Cfr. art. 1913 - Codice Civile

¹⁷ Cfr. art. 1915 - Codice Civile

¹⁸ Cfr. art. 1913 - Codice Civile



5. fornire tutte le informazioni e la documentazione veterinaria richiesta.

Se non ha rispettato gli obblighi ai punti 1 e 2, può perdere in tutto o in parte il diritto all'**indennizzo**¹⁹.

Art. 11.55| Criteri di liquidazione

AXA paga le spese veterinarie solo dopo la richiesta di rimborso da parte dell'**assicurato** che deve allegare:

- gli originali delle fatture;
- le ricevute fiscali quietanzate;
- la copia originale della relazione veterinaria o delle certificazioni relative al **sinistro**.

Se l'**assicurato** ha già presentato a terzi l'originale di notule, fatture o ricevute per ottenere un rimborso, **AXA** paga quanto dovuto solo dopo che sono state dimostrate le spese sostenute, al netto dei rimborsi ricevuti da terzi. Restano validi lo **scoperto** e i limiti di **indennizzo**.

Art. 11.56| Termini per il pagamento (valido per Responsabilità civile cani e gatti PLUS e Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici)

AXA formula all'**assicurato** un'offerta o gli comunica i motivi per cui non lo fa, entro 90 giorni da quando completa l'istruttoria.

Se l'**assicurato** accetta e non ci sono impedimenti, **AXA** paga la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell'accettazione.

Art. 11.57| Controversie sulla liquidazione dei danni (Arbitrato irrituale)

Se non c'è accordo diretto sulla liquidazione dei danni, le **parti** possono procedere tramite due periti, veterinari, nominati uno per parte con un atto unico. In caso di disaccordo fra i periti, questi ultimi possono eleggerne un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza. L'incarico deve essere scritto e indicare in modo chiaro i punti oggetto della controversia. Le **parti** mettono a disposizione dei veterinari tutta la documentazione raccolta prima dell'inizio dell'**arbitrato**. Ogni parte nomina il proprio perito veterinario, mentre il terzo viene nominato di comune accordo.

Se le **parti** non trovano un accordo sulla scelta del terzo perito veterinario, lo nomina il Consiglio dell'Ordine dei Veterinari competente per il luogo dove è avvenuto il **sinistro**. Ciascuna delle **parti** paga le spese del proprio perito veterinario e metà di quelle del terzo. Il Collegio prende le decisioni a maggioranza, senza formalità di legge. Le decisioni vincolano entrambe le **parti**, anche se uno dei periti rifiuta di sottoscrivere il verbale. Le **parti** si impegnano a rispettare la decisione presa dal collegio veterinario, anche se una delle due non l'ha firmata o non è d'accordo.

Tutela Legale cane e gatti

Art. 11.58| Gestione del sinistro Tutela Legale

AXA affida la gestione dei **sinistri** Tutela Legale a Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale (di seguito nominata **AXA Partners**).

¹⁹ Cfr. art. 1915 - Codice Civile



Come contattare l'Ufficio Tutela Legale di **AXA Partners**:

- Indirizzo: Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
- Telefono: +39.06.42.115.629
- E-mail: ufficio.legale@axa-assistance.com

L'Ufficio Tutela Legale di **AXA Partners** è disponibile:

- dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00
- il venerdì dalle 9:00 alle 13:00

AXA, senza modificare i contenuti e i limiti delle prestazioni previste né compromettere la tutela dei diritti dell'**assicurato**, può affidare questi servizi a un'altra società autorizzata. In questo caso ti viene comunicato il nuovo soggetto incaricato, senza che ciò costituisca motivo di risoluzione del contratto. Dopo che riceve la denuncia del **sinistro**, **AXA Partners** si attiva per risolvere la controversia in modo amichevole. Se **AXA Partners** non riesce a risolvere la controversia in modo amichevole la stessa viene trasmessa al legale scelto secondo le modalità indicate all'art. 11.60 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale", ma solo se:

- le pretese dell'**assicurato** possono avere successo;
- in ogni caso, se è necessaria la difesa in sede penale.

La **garanzia** assicurativa vale anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale, ma solo se l'impugnazione può avere successo. **AXA Partners** e **AXA** non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici di parte e periti.

L'**assicurato** non può procedere in modo diretto con la controparte per risolvere la controversia (sia in sede stragiudiziale che giudiziale) se non è autorizzato da **AXA Partners**. In caso contrario, l'**assicurato** deve rimborsare le spese legali e peritali che **AXA Partners** ha sostenuto, tranne quanto previsto di seguito.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione dei **sinistri** tra l'**assicurato** e **AXA** o **AXA Partners**, l'**assicurato** ha comunque il diritto di agire per vie giudiziarie. In alternativa, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide in modo equo. L'arbitro deve essere individuato di comune accordo tra le **parti**. Se non c'è accordo, la decisione viene affidata al Presidente del Tribunale competente secondo il Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle **parti** paga la meta delle spese per l'arbitro, a prescindere dall'esito dell'**arbitrato**.

AXA Partners avvisa l'**assicurato** che ha diritto di utilizzare questa procedura.

Art. 11.59| Insorgenza del sinistro Tutela Legale

Ai fini di questa **polizza**, il **sinistro** si considera insorto nel caso di:

- richiesta di risarcimento per **danni extracontrattuali**, nel momento in cui si è verificato il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento;
- difesa penale o di resistenza a richieste di risarcimento per danni causati a terzi, nel momento in cui la controparte o un terzo ha iniziato o avrebbe potuto iniziare a violare la legge.

Se ci sono più violazioni dello stesso tipo, si considera la data della prima violazione.

Si considera un unico **sinistro**:

- se ci sono vertenze promosse da o contro più persone con domande identiche o collegate;
- se ci sono indagini o rinvii a giudizio per uno o più **assicurati** legati allo stesso evento o fatto.

In questi casi, la **garanzia** vale per tutti gli **assicurati** coinvolti, ma il **massimale** è uno solo e si divide tra loro, in modo indipendente dal numero e dai costi sostenuti da ciascuno.

**Art. 11.60| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale**

L'**assicurato** deve denunciare subito all'Agenzia o ad **AXA Partners** qualsiasi **sinistro** quando si verifica o ne viene a conoscenza. In ogni caso, l'**assicurato** deve informare **AXA Partners** di ogni atto che gli viene notificato entro 3 giorni dalla data della notifica. L'**assicurato** può scegliere il legale che deve curare i suoi interessi. Il legale deve essere residente nel luogo dove ha la sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. L'**assicurato**, nello stesso momento della denuncia, deve comunicare ad **AXA Partners** anche il nominativo del legale scelto. Se l'**assicurato** non lo comunica, **AXA Partners** lo invita a scegliere il proprio legale. Se l'assicurato non fa neanche in questo caso la scelta, **AXA Partners** può nominare il legale, a cui l'**assicurato** deve conferire il mandato. Anche l'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e periti in generale deve essere fatta in accordo con **AXA Partners**. L'**assicurato** può comunque scegliere il suo legale in caso di conflitto di interessi con **AXA** o con **AXA Partners**.

Art. 11.61| Mezzi di prova e documenti per la prestazione della garanzia Tutela Legale cani e gatti

Se l'**assicurato** richiede la copertura assicurativa deve:

1. informare subito **AXA Partners**. In particolare, deve indicare in modo completo e veritiero tutti i particolari del **sinistro**. Deve anche indicare i mezzi di prova e i documenti, che deve mettere a disposizione se gli viene richiesto;
2. conferire mandato al legale che si occupa della tutela dei suoi interessi. Deve anche:
 - informarlo in modo completo e veritiero sui fatti;
 - indicare i mezzi di prova;
 - fornire ogni possibile informazione;
 - procurare i documenti necessari.

Art. 11.62| Termini per il pagamento

AXA Partners formula all'**assicurato** un'offerta o gli comunica i motivi per cui non lo fa, entro 60 giorni da quando completa l'istruttoria.

Se l'**assicurato** accetta e non ci sono impedimenti, **AXA Partners** paga la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell'accettazione.



SEZIONE 12 - NORME COMUNI	129
Art. 12.1 Dichiarazioni per la valutazione del rischio.....	129
Art. 12.2 Altre assicurazioni	129
Art. 12.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	129
Art. 12.4 Indicizzazione	130
Art. 12.5 Modifiche dell'assicurazione	130
Art. 12.6 Aggravamento del rischio	130
Art. 12.7 Diminuzione del rischio	130
Art. 12.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.....	130
Art. 12.9 Recesso in caso di sinistro	131
Art. 12.10 Oneri fiscali	131
Art. 12.11 Tribunale competente	131
Art. 12.12 Rinvio alle norme di legge	131
Art. 12.13 Rimborso del premio	131
Art. 12.14 Nuova dimora (trasloco)	131
Art. 12.15 Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza ..	132
Art. 12.16 Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	132
Art. 12.17 Beni di interesse storico, imposta sulle assicurazioni (operante se richiamata in polizza)	132
Art. 12.18 Facoltà di modifica del premio a scadenza	132

Art. 12.1| Dichiarazioni per la valutazione del rischio

La copertura assicurativa si basa sulle dichiarazioni che tu o l'**assicurato** fornite quando stipulate la **polizza**, sulla base delle quali viene valutato il rischio¹.

Se fate dichiarazioni inesatte o nascondete informazioni importanti:

- con dolo o colpa grave, **AXA** può rifiutare la liquidazione del **sinistro** e chiedere l'annullamento dell'**assicurazione**.
- senza dolo o colpa grave, **AXA** può liquidare il **sinistro** in proporzione al minor **premio** percepito e può recedere dall'**assicurazione**.

Art. 12.2| Altre assicurazioni

Se tu o l'**assicurato** avete più polizze per gli stessi beni e rischi, dovete comunicarlo a tutti gli assicuratori.

In caso di **sinistro**, bisogna informare ogni assicuratore e chiedere l'indennizzo secondo le condizioni di ciascun contratto².

Art. 12.3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in **polizza**, solo se hai pagato il **premio** o la prima rata, fatti salvi i casi in cui sono previsti periodi di **carezza**. Per le rate di premio successive, **AXA** sospende la copertura dalla mezzanotte del 30° giorno dopo la scadenza. La copertura riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto di **AXA** al pagamento dei premi scaduti³.

Il **premio** è calcolato per un periodo di **assicurazione** di un anno, tranne nei casi in cui la durata è più breve. Bisogna pagare l'intero importo del **premio**, anche se è stato scelto di frazionarlo in più rate.

Se il contratto è connesso a mutui e ad altri finanziamenti, il premio può essere pagato anche tutto in anticipo, in una sola volta, anziché su base annuale.

1 Cfr. artt. 1892, 1893 e 1894 - Codice Civile

2 Cfr. art. 1910 - Codice Civile

3 Cfr. art. 1901 - Codice Civile



Art. 12.4| Indicizzazione

(Valida se indicata in **polizza** con il relativo numero indice)

Le somme assicurate, i **massimali** e il **premio** si adeguano in modo automatico (tranne per le sezioni “Tutela delle opere d’arte e degli strumenti musicali”, “Assistenza” e “Vivo Casa!”) in base all’indice nazionale generale dei prezzi al consumo FOI (per famiglie, operai e impiegati, esclusi i tabacchi) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma.

L’adeguamento avviene come segue:

1. alla **polizza** si assegna l’indice di giugno dell’anno precedente (indice di base);
2. ad ogni rinnovo annuale, si confronta l’indice attuale della **polizza** (quello della stipula o dell’ultimo rinnovo) con l’indice di giugno dell’anno precedente alla scadenza annuale;
3. se si registra un aumento, le somme assicurate, i **massimali** delle **garanzie** di Responsabilità civile e Tutela legale e il **premio** vengono aggiornati (in proporzione al rapporto tra indice attuale o di scadenza e indice precedente) al momento del rinnovo annuale con un limite massimo del 6%. Non si applicano variazioni in caso di diminuzione dell’indice;
4. le variazioni decorrono dalla scadenza della rata annua, dopo che **AXA** ha rilasciato una quietanza aggiornata con il nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

Se l’indice non viene pubblicato in tempo o ne viene interrotta la pubblicazione, **AXA** utilizza un indice equivalente.

Puoi consultare l’adeguamento nella tua area riservata.

Art. 12.5| Modifiche dell’assicurazione

Le eventuali modifiche alla **polizza** devono essere provate in forma scritta.

Art. 12.6| Aggravamento del rischio

Tu o l’**assicurato** dovete comunicare in forma scritta ad **AXA** ogni aggravamento del rischio.

Se **AXA** non conosce o non accetta l’aggravamento, si può perdere in parte o del tutto il diritto all’**indennizzo** e l’**assicurazione** può cessare⁴.

Art. 12.7| Diminuzione del rischio

Se il rischio diminuisce, **AXA** riduce il **premio** o le rate successive, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione tua o dell’**assicurato**⁵. In questo caso **AXA** rinuncia al diritto di recedere dal contratto.

Art. 12.8| Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione

La durata del contratto di **assicurazione** è indicata nella **polizza** che è parte integrante del medesimo contratto. Quando il contratto o la legge parla di “periodo di assicurazione”, si intende un periodo di un anno, salvo che la copertura assicurativa indicata in **polizza** abbia una durata diversa.

Se la **polizza** ha durata annuale, si rinnova in modo automatico di anno in anno, a meno che tu o **AXA** non inviate una disdetta tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (“PEC”) almeno 30 giorni prima della scadenza.

Se la **polizza** ha durata poliennale, si rinnova in modo automatico di anno in anno, salvo disdetta inviata da te o da **AXA** tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (“PEC”) almeno 30 giorni prima della scadenza iniziale o rinnovata. In deroga al Codice civile⁶ è riconosciuto solo a te il diritto di recedere dal contratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l’invio di una lettera raccomandata o posta elettronica certificata (“PEC”) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

4 Cfr. art. 1898 - Codice Civile

5 Cfr. art. 1897 - Codice Civile

6 Cfr. Art. 1899 - Codice civile



Se la **polizza** è abbinata a mutui o a finanziamenti, puoi recedere entro 60 giorni dalla conclusione del contratto di **assicurazione**. In questo caso, hai diritto al rimborso del **premio** pagato, al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle imposte indicate in **polizza**.

Art. 12.9| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni **sinistro** denunciato, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'**indennizzo**, tu o **AXA** potete recedere dall'**assicurazione** con 30 giorni di preavviso tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata ("PEC"). Se **AXA** recede, ti rimborsa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di **premio** pagato per il periodo di rischio non corso, tranne le imposte.

Art. 12.10| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali sull'**assicurazione** sono a tuo carico. Il contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in vigore in **Italia**. Se cambi la residenza (o la sede legale, se persona giuridica) in un altro Stato dell'Unione Europea, nel periodo di copertura della **polizza**, devi comunicarlo ad **AXA** in forma scritta entro 30 giorni dal trasferimento e comunque in tempo utile prima del pagamento del **premio**. Questo permette di adeguarsi alla normativa fiscale del nuovo Stato di residenza. **AXA** si occupa di presentare la dichiarazione e versare l'imposta per tuo conto. Se non comunichi il trasferimento, **AXA** può rivalersi su di te per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese in conseguenza di addebiti per mancato o insufficiente versamento del tributo.

Art. 12.11| Tribunale competente

In caso di controversia, potrai rivolgerti al tribunale del luogo in cui tu o l'**assicurato** avete la residenza o il domicilio elettivo.

Art. 12.12| Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12.13| Rimborso del premio

Nelle **polizze** connesse a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato pagato un **premio** unico, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o finanziamento, **AXA** restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, salvo che il cliente chieda di mantenere attiva la copertura assicurativa sino alla naturale scadenza contrattuale.

In caso di pagamento unico, **AXA** trattiene le imposte indicate in **polizza**.

Per ottenere il rimborso, devi inviare la richiesta al tuo intermediario o agli Uffici dedicati all'assistenza al cliente, allegando la documentazione di svincolo rilasciata dall'ente che ti ha concesso il mutuo o il finanziamento.

Art. 12.14| Nuova dimora (trasloco)

Se l'**assicurato** trasloca in una nuova **abitazione**, la **polizza** copre in modo automatico anche la nuova **abitazione** a partire dal giorno in cui inizia il trasloco e fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo. La data di inizio del trasloco deve essere documentata con una fattura o altro documento rilasciato dalla società di traslochi o trasporti incaricata.

L'**assicurato** deve comunicare ad **AXA** il cambio di **abitazione** per permettere l'aggiornamento della **polizza**. Se non avviene questa modifica entro i quindici giorni, l'**assicurazione** resta sospesa fino alla contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Art. 12.15| Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza

Fermo quanto indicato all'art. 12.3 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", se la **polizza** è stata stipulata tramite tecniche di comunicazione a distanza, decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui **AXA** ha



raccolto la tua volontà di stipulare la **polizza** (data di effetto della polizza). Da quel momento, anche se sei obbligato a pagare il **premio**, AXA garantisce all'**assicurato** le prestazioni previste dalla **polizza**, salvo il diritto di recesso che ti è riconosciuto dalla legge.

Hai comunque la possibilità di recedere dalla copertura assicurativa entro 14 giorni dalla data dell'addebito del **premio**. In questo caso, hai diritto al rimborso del **premio** pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che restano a tuo carico per legge.

Le modalità di recesso sono disponibili sul sito www.axa.it

Art. 12.16| Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di **indennizzo** o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art.12.17| Beni di interesse storico, imposta sulle assicurazioni – (operante se richiamata in polizza)

Sotto la tua piena responsabilità dichiarare che il **fabbricato** oggetto di questa **assicurazione** è esente dall'imposta sulle assicurazioni⁷, perché è soggetto alla disciplina della legge 1089/39 (ora D.lgs. 42/2004, in vigore dal 1° maggio 2004) e successive modifiche.

Art. 12.18| Facoltà di modifica del premio a scadenza

Variatione del premio

Se il Contratto è tacitamente rinnovabile, AXA, ferma l'indicizzazione comunque applicabile, ha facoltà di aumentare il **premio** ("nuovo **premio**") in occasione di ciascuna scadenza anniversaria e il **Contraente** ha facoltà di recedere dal Contratto, qualora non accetti detto aumento, ancorché non abbia inviato disdetta, alle condizioni e con le modalità di seguito illustrate. La decisione di aumentare il **premio** dovrà essere comunicata da AXA al **Contraente** almeno trenta giorni prima della scadenza anniversaria del Contratto e, contestualmente, il nuovo **premio** sarà messo a disposizione del **Contraente** presso l'intermediario assicurativo che ha in gestione il Contratto stesso. Il pagamento del nuovo **premio** comporterà la sua accettazione da parte del **Contraente** e la prosecuzione del Contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel nuovo **premio** accettato.

Recesso

Il mancato pagamento del nuovo **premio** entro i trenta giorni successivi alla scadenza anniversaria ("Termine per nuovo **premio**") varrà quale esercizio della facoltà di recesso dal Contratto.

Quest'ultimo cesserà quindi ogni effetto a far data dalla scadenza anniversaria, senza ulteriore formalità. L'eventuale pagamento del **premio** precedente al nuovo **premio** verrà rifiutato, come adempimento parziale, e restituito, essendo inefficace ai fini della prosecuzione del Contratto, il quale si intenderà definitivamente risolto alla scadenza anniversaria.

Pagamento del premio con addebito automatico

Qualora il **Contraente** abbia optato per il pagamento in rate mensili con addebiti automatici (ad esempio attraverso carta di credito o addebito su conto corrente), il recesso dovrà essere esercitato dal **Contraente** tramite revoca dell'autorizzazione all'addebito automatico entro la scadenza anniversaria del contratto anche ricorrendo all'Agenzia.

L'assenza di revoca comporta l'accettazione del nuovo **premio** da parte del **Contraente** e la prosecuzione del contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel nuovo **premio** accettato.

Esercitata la revoca, il Contratto cesserà ogni effetto alla scadenza anniversaria, senza ulteriore formalità.

⁷ Cfr. art. 5, comma 16, del D.L. 30.12.1982



Codice Civile

Art. 817 - Pertinenze

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Art. 818 - Regime delle pertinenze

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (...) se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (...).

Art. 1325 - Indicazioni dei requisiti del contratto

I requisiti del contratto sono:

1. l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
2. la causa (1343 e seguenti; 1895);
3. l'oggetto (1346 e seguenti);
4. la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1418 - Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento causati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. (...). Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di Casa abitata da più inquilini

Se si tratta di Casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella Casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questa prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.



Codice Civile

Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 – Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.



Codice Civile

Art. 1899 – Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)

Art. 1914 – Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.



Codice Civile

Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio

L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore

L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali

Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.

Art. 2049 – Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2094 – Prestatore di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle pertinenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Art. 2359 – Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un’altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria;
2. le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
3. le società controllate da un’altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.



Altri fonti normative

Art. 535 Codice di Procedura Penale – Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

Art. 541 Codice di Procedura Penale - Condanna alle spese relative all'azione civile

1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

Art. 624 Codice Penale – Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

Art. 624 bis Codice Penale - Furto in abitazione e furto con strappo

Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).

Art. 628 Codice Penale - Rapina

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impadronisce della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).

D.Lgs. 206/2005 art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 33 - Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

- g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto (...)
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (...)



Ultimo aggiornamento: ottobre 2025

AXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, o essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **sogetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, o a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.

CHI DECIDE PERCHÉ E COME TRATTARE I DATI?



AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.axa.it), mail privacy@axa.it (di seguito anche “**AXA**”, il “**Titolare**” o la “**Compagnia**”).

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO


Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto ad accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gdpd.it



PER QUALI SCOPI E SU QUALI BASI GIURIDICHE SONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi, statistiche di mercato e di sviluppo per migliorare processi e strumenti della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere e il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

1 La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

3 Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo e al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo.

5 I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.



Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo e al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richie-

6 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

7 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.



ste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa e alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - ◊ l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - ◊ il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi e i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Pro-



- grammi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification e altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
 - proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
 - In particolare, potremo:
 - ◊ inviare materiale pubblicitario;
 - ◊ promuovere la vendita diretta;
 - ◊ compiere ricerche di mercato;
 - ◊ proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
 - ◊ invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
 - Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili e incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media e altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il **consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.
- Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto



scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato e informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il **consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.

A CHI SONO COMUNICATI I DATI?



In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di polizze stipulate in vita da persona deceduta, produttori e altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione



- e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi e il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
 - società partner, autonome titolari del trattamento:
 - ◊ se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - ◊ per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ◊ ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione - *Binding Corporate Rules*) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate e di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



PER QUANTO TEMPO I DATI VENGONO CONSERVATI?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, e per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in **20 anni** dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA PRIVACY

sull'uso dei dati biometrici connessi alla firma grafometrica

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: www.axa.it/note_legali/firma_grafometrica) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria e internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, o mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.



I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁸.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del “Sistema di Conservazione” e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma (“Conservatore”) e in qualità di Responsabile del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gdpd.it.

⁸ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO EFFETTUATO DAL GESTORE DEI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE (C.D. "SIC")**

Ultimo aggiornamento: ottobre 2024

Ad integrazione dell'informativa generale sul trattamento dei dati personali di AXA Assicurazioni spa, Titolare del trattamento, le forniamo le informazioni relative ai trattamenti dei Suoi dati effettuati direttamente dal Gestore della Banca Dati esterna ("Sistemi di informazioni creditizie", c.d. "SIC"), Titolare Autonomo del Trattamento¹.

AXA consulta tale Banca Dati esterna comunicando il suo codice fiscale, al fine di ottenere le informazioni sul suo rischio di credito, nonché l'affidabilità e puntualità nei pagamenti utili per assumere il rischio assicurativo e determinare eventuali vantaggi a suo favore. Tali sistemi sono regolati dal relativo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. Nell'ambito dei trattamenti svolti dal Gestore del SIC, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità di valutazione del rischio di credito, nonché l'affidabilità e puntualità nei pagamenti.

La banca Dati "SIC" è gestita da privati e partecipata da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nell' informativa fornita dal gestore di tale Banche Dati.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirle un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.

Il SIC cui noi aderiamo è gestito da:

ESTREMI IDENTIFICATIVI: EURISC – Servizio di referenza creditizia, gestito da: CRIF S.p.A., con sede legale in Via della Beverara 21, 40131, Bologna

DATI DI CONTATTO:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi 41, 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito Internet: www.consumatori.crif.com
- DPO: dirprivacy@crif.com

TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata

USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano scrivendo alla nostra Società al seguente recapito: AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it oppure al gestore del SIC, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE escluso art. 20).


¹ Tale informativa integrativa è necessaria in esecuzione delle previsioni contenute nel Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti approvato dal Garante il 12 settembre 2019.



Tempi di conservazione dei dati nel SIC:

<i>Richieste di finanziamento</i>	180 giorni , qualora l'istruttoria lo richieda, o 90 giorni in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa.
<i>Morosità di due rate o due mesi poi sanate</i>	12 mesi dalla regolarizzazione
<i>Ritardi superiori sanati anche su transazione</i>	24 mesi dalla regolarizzazione
<i>Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati</i>	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso). Il termine massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non successivamente regolarizzati - fermo restando il termine "normale" di riferimento di trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto di cui al comma 5 dell'Allegato 2 del "codice di condotta" - non può comunque mai superare - all'eventuale verificarsi delle altre ipotesi previste dal citato comma 5 dell'Allegato 2 - i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento.
<i>Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)</i>	60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati).

Per tutto quanto qui non precisato si rimanda alla informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra richiamata che le è stata fornita secondo quanto prevede la normativa vigente.



axa.it

Il presente documento è aggiornato a gennaio 2026

Per maggiori informazioni su axa.it



AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano -Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F.n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

